

*CA Indosuez Wealth
(Europe) Italy Branch*

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D. Lgs. 231/01**

V. 2 del 13 marzo 2023

CA INDOSUEZ WEALTH
(EUROPE) ITALY BRANCH

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001 ¹**

¹ **Versione 2/2023** del 13/03/2023 - approvato dall'Organo Dirigente di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch.

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

PARTE GENERALE	4
1. PREMESSA	4
2. INTRODUZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	8
2.1 INTRODUZIONE	8
2.2 SANZIONI APPLICABILI.....	8
2.3 ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ.....	8
2.4 LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO E DELL'ODV	9
2.5 I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO	10
3. GLOSSARIO	18
4. LA BRANCH E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: IL MODELLO	22
4.1 SCHEMA METODOLOGICO SEGUITO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO 231	24
4.2 PREAMBOLO	26
4.3 SOCIETOGRAMMA	46
4.4 ORGANIGRAMMA	49
4.5 PROCEDURE E DIRETTIVE	52
4.6 JOB DESCRIPTIONS (ATTIVITÀ E CONTROLLI)	57
4.7 POTERI E DELEGHE	78
4.8 CATENA DEL VALORE	81
4.9 PROCESSI SENSIBILI	84
4.10 MAPPE DEI RISCHI:	134
PROCESSI - REATI E PROCESSI - FUNZIONI	134
4.11 SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	140
4.11.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	141
4.11.2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE II: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	152
4.11.3 REATI SOCIETARI E CORRUZIONE FRA PRIVATI: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	161
4.11.4 REATI CONTRO LA PERSONA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	178
4.11.5 REATI TRANSNAZIONALI: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	184
4.11.6 REATI SICUREZZA E IGIENE LUOGHI DI LAVORO: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	194
4.11.7 REATI INFORMATICI: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	200
4.11.8 REATI CONTRO IL COMMERCIO E MARKET ABUSE: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	208
4.11.9 REATI AMBIENTALI: SCHEDE LEGALI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI – PROTOCOLLI	216
5. CORPORATE GOVERNANCE	222
5.1. PRINCIPI GENERALI	222
5.2. SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE.....	224
6. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	225
6.1. IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	225
6.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	226
7. FLUSSI INFORMATIVI	228
7.1 REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	228
7.2 REPORTING VERSO L'ODV: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE.....	229
7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	230

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Si premette che **CA Indosuez Wealth (Europe) - Italy Branch** (di seguito per comodità anche la "**Branch**", "**CAI Wealth**"), consapevole che il raggiungimento degli obiettivi aziendali avviene anche attraverso un efficiente ed efficace controllo interno ed una corretta gestione del rischio, ha provveduto a rivisitare e potenziare la propria previgente organizzazione aziendale e relativo sistema di controllo tale da renderlo idoneo anche ad una gestione consapevole dei rischi normativi previsti dal Decreto legislativo 231/2001, introducendo il cosiddetto "Modello Organizzativo" previsto dal suddetto Decreto.

Il presente documento (unitamente al **Codice Etico nelle sue declinazioni**) costituisce, pertanto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "**Modello**") adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "**Decreto**") da **CA Indosuez Wealth (Europe) - Italy Branch**.

Sono destinatari del Modello (di seguito i "**Destinatari**") i componenti degli organi sociali della Branch (ivi inclusi la Direzione, i comitati di governance e tecnici e gli organi di controllo ovvero la società di revisione legale dei conti, incaricata di svolgere attività di limited review per la capogruppo, il Senior Country Officer, nella definizione di cui al Glossario e come meglio evidenziati nell'organigramma di cui oltre), il personale (e, in particolare, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, lavoratori somministrati, stagisti, apprendisti, agenti e tutti coloro, compresi gli outsourcer che a qualsivoglia titolo prestano attività lavorativa a favore della Branch), l'Head Office, gli Azionisti e le controparti correlate come meglio evidenziate nel societogramma di cui oltre ed in particolare anche le aziende collegate nonché gli outsourcer (di seguito anche "**terzi**").

Altri soggetti diversi dai Destinatari sopra citati che tuttavia operano per conto o nell'interesse della Branch sono in ogni caso tenuti al rispetto delle prescrizioni del Decreto e dei principi etici adottati dalla Branch nell'ambito del Codice Etico: a titolo esemplificativo tra essi devono ritenersi ricompresi i collaboratori esterni, i consulenti, i partners commerciali e/o finanziari e i fornitori della Branch, sia italiani che esteri.

CAI Wealth, come noto, ha deciso di adottare un proprio **Modello** ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto, in modo da realizzare al proprio interno un adeguato sistema operativo e di controllo che consenta di *prevenire*, nello svolgimento delle attività aziendali, la commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del citato Decreto.

L'adozione del Modello contribuisce a migliorare l'operatività della Branch anche sotto altri profili, consentendo in particolare di:

- (i) incrementare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali interni, attraverso la chiara e puntuale individuazione delle competenze e dei ruoli assegnati a ciascuno dei soggetti coinvolti;
- (ii) rafforzare (anche tramite la previsione di specifiche sanzioni) nei dipendenti/collaboratori della Branch nonché nei soggetti terzi che con la stessa si trovano ad operare, la cultura della legalità e del rispetto dei principi etici condivisi da **CAI Wealth**, contribuendo così a migliorare altresì la percezione della Branch da parte della collettività in cui essa si trova ad operare.

Il **Modello di CA Indosuez Wealth (Europe) - Italy Branch** si compone di una **Parte Generale** e da Parti Speciali relative alle diverse tipologie di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto che la Branch potrebbe correre il rischio di commettere nella propria attività. Costituisce parte integrante del Modello anche l'allegato **Codice Etico** declinato nelle seguenti 3 composizioni "**Codice Etico - Aspetti Universali**", "**Codice Etico Crédit Agricole Group**" e "**Codice di Condotta Gruppo Indosuez Wealth Management**".

La **Parte Generale** contiene:

- un'introduzione relativa ai contenuti della normativa applicabile;
- una preliminare descrizione della Branch, dell'Head Office, delle aziende correlate, collegate;
- la rappresentazione grafica dell'assetto societario (cosiddetto societogramma);
- la rappresentazione grafica del cosiddetto organigramma aziendale e relative job description;
- il posizionamento della Branch lungo la "catena del valore" con i relativi cicli operativi aziendali (attivi e passivi).

Per il tramite di tali descrizioni, sono stati individuati:

- i principali attori dei processi aziendali e le relative responsabilità;
- le principali caratteristiche dei processi (cicli) operativi e le relative Procedure (P, PA e PO) e Direttive (D), oltre che le altre disposizioni normative, primarie e secondarie di riferimento e a cui soggiace la Branch;
- le fasi dei processi ritenuti sensibili ai sensi del Decreto, nei quali potrebbero "consumarsi" i reati previsti dalla normativa;
- la mappa dei rischi reati;
- i mitigant (o presidi di controllo) che la Branch adotta per la prevenzione dei reati.

Le singole **Parti Speciali** contengono invece le cosiddette schede di analisi relative ai seguenti aspetti cardini della norma:

- i rischi-reato;
- le probabilità (su base qualitativa) di realizzazione;
- le modalità di realizzazione;
- i processi sensibili con una descrizione:
 - dei singoli rischi reato presupposto, individuabili;
 - le modalità di realizzazione degli stessi;
 - i c.d. protocolli di controllo, che dettagliano, (coerentemente al corpo di procedure e regolamenti specifici e generali - *Procedure e Direttive (P, D, PA e PO)* - preesistenti in ambito **CAI Wealth** oltre che le altre disposizioni normative, primarie e secondarie di riferimento e a cui soggiace la Branch ed in relazione alle singole tipologie di illecito a rischio commissione da parte della stessa), gli specifici principi di comportamento e protocolli di controllo (anche preventivi) cui attenersi nell'ambito delle attività e dei processi sensibili a rischio individuati.

Il Modello, in seno alla Parte Speciale, **tratta altresì** dei seguenti argomenti:

- l'Organismo di Vigilanza (dalla nomina, alle funzioni di vigilanza a codesto organo affidate);
- i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- la formazione continua in materia 231;
- il sistema disciplinare.

Il **Modello** conclude con allegati tecnici, che ne costituiscono parti integranti, ovvero:

- il Codice Etico (riportato in un separato documento) **nelle 3 declinazioni sopra evidenziate**;
- il testo del Decreto Legislativo 231/2001, con gli effetti delle ultime leggi introdotte che si intrecciano per molteplici aspetti anche correlati, con la 231 (L.186/2014, L. 68/2015, L. 69/2015, L. 199/2016, D.Lgs. 38/2017, D.Lgs. 90/2017, L. 167/2017, L. 179/2017, D.Lgs. 65/2018, D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 107/2018, D.Lgs. 125/2019, L. 3/2019, L. 39/2019, D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019, D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019, Direttiva (UE) 2017/1371 (meglio nota come Direttiva PIF) attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020 e D.L.

76/2020, convertito in L. 120/2020, riguardante le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, D.L. 83/2020 convertito in L. 124/2020, D.Lgs. 100/2020 ("DAC 6"), D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020, D.L. 125/2020 convertito in L. 159/2020, D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020, D.L. 183/2020 convertito in L. 21/2021, L. 178/2020, D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021, D.L. 59/2021 convertito in L. 101/2021, D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021, **D.Lgs. 184/2021** (recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti"), L. 162/2021, D.Lgs. 195/2021, D.L. 139/2021 convertito in L. 205/2021, D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021, D.L. 152/2021 convertito in L. 233/2021, D.L. 157/2021 (e Circolare n. 16/E/2021), D.L. 221/2021 convertito in L. 11/2022, L. 234/2021, L. 238/2021, D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022, D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022, D.L. 13/2022, D.L. 14/2022 convertito in L. 28/2022, D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022, **L. 22/2022** ("Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"), D.L. 21/2022 convertito in L. 51/2022, D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022, D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022, D.L. 73/2022 convertito in L. 122/2022, D.Lgs. 83/2022, L. 78/2022, D.Lgs. 104/2022, D.Lgs. 105/2022 e D.L. 115/2022 (si veda oltre anche per quel che concerne le normative tempo per tempo vigenti, incluso la normativa Covid-19 e quelle correlate alla crisi Russia-Ucraina tempo per tempo vigenti)), il tutto nell'ambito delle disposizioni che possono avere impatti anche sul Modello 231;

- il Catalogo dei rischi reato presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le procedure amministrative in essere alla data del Modello;
- una sintesi delle procedure aziendali (fondamentalmente le procedure e regolamenti specifici e generali siglabili - *Procedure (P, PA e PO) e Direttive (D)* - preesistenti in ambito Branch) ed altri documenti dai quali sono stati individuati alcuni controlli inseriti nei protocolli di controllo del Modello;

Restano salvi i richiami, nell'ambito delle attività operative dei seguenti aspetti attinenti agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili e di controllo interno, operativi in continuità in ambito aziendale e non sostitutivi delle azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Dati i superiori enunciati e presidi formali, lo svolgimento delle attività operative e di controllo nell'ambito della Direzione in oggetto e di processi ed attività sensibili che la impattano, è condotto con "responsabilizzazione" (accountability), da tutti gli attori coinvolti (sia apicali che sottoposti):

- in conformità ai principi etici di riferimento, al codice etico e di comportamento incluso quello del D.Lgs. 231/2001, della L.190/2012 e di altri del settore;
- in conformità al Modello 231 e relativi allegati tempo per tempo vigenti ed alle One Pages ed alle procedure della Branch parte integrante dei presenti presidi generici e specifici di controllo;
- con attenzione, nell'ambito delle operazioni svolte alla:
 - inerenza delle stesse;
 - documentabilità;
 - tracciabilità;
 - congruità;
 - valida ragione economica;
 - in base a specifiche autorizzazioni ricevute dalle funzioni competenti per effetto di poteri e specimen di firma autorizzati;
 - alla segregazione delle attività nell'ambito delle funzioni essenziali ed importanti;
 - in ossequio alle procedure e disposizioni interne;
- effettuando nell'ambito delle singole attività e coerentemente alla posizione ricoperta, controlli di primo, secondo e terzo livello, umani e sistemici, ex ante ed ex post, sottoposti, a loro volta, a controllo di livello superiore dalle funzioni a ciò preposte per disposizioni normative;
- con specifiche linee di riporto funzionale (duty segregation) e di staff e con flussi informativi bidirezionali, in essere;

- avuto riguardo a controlli sul conflitto di interesse e rapporti con controparti correlate e sulla concentrazione dei poteri che possono generare anche il predetto conflitto nonché ai richiamati principi di trasparenza, correttezza e veridicità operativa (validità e conformità) e codici etici di condotta anche per effetto del D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012, ove e per quanto applicabile.

2. INTRODUZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

2.1 INTRODUZIONE

Si ritiene sia di preliminare importanza e come di consueto, **anteporre a quanto viene di seguito illustrato, una sintetica e pratica descrizione** dei contenuti sostanziali del Decreto e delle sue finalità, al fine di consentire a qualunque destinatario del presente Modello (e dunque anche ai meno edotti), di avere una immediata e sostanziale comprensione dell'importanza, delle finalità e dei contenuti di etica economica che la norma in oggetto si fa "*dante causa*".

In particolare il D.Lgs. 231/2001 (di seguito, il "**Decreto**") ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica forma di responsabilità dei soggetti giuridici (ovvero delle Società, di seguito anche "**Enti**"), diversi dalle persone fisiche per alcuni reati, illustrati nel successivo Par. 2.5 della presente introduzione, commessi nel loro interesse e/o a loro vantaggio.

La responsabilità dell'Ente, che seppur qualificata come amministrativa manifesta notevoli affinità con la responsabilità penale, è specifica, autonoma e aggiuntiva rispetto a quella della persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta criminale.

Ai sensi del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi da:

- (i) persone in posizione apicale, ossia i soggetti al vertice dell'organizzazione gerarchica dell'Ente con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione e controllo di fatto dell'Ente e/o
- (ii) persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei suddetti soggetti.

Quanto alla nozione di interesse e/o vantaggio, esso deve consistere in un beneficio di natura economica o comunque di un'utilità di cui l'Ente gode a seguito della commissione del reato, in mancanza del quale il Decreto e le relative applicazioni non trovano attuazione (*esempio: se una figura apicale eroga una ricompensa ad un dirigente di un ente pubblico o privato a rilevanza pubblica, al fine di conseguire un indebito vantaggio nell'assegnare una commessa sottoposta a gara d'appalto, l'ente per conto del quale la figura apicale presta la sua attività, ottiene un beneficio derivante dal fatturato che consegue dalla commessa venduta all'ente pubblico o privato a rilevanza pubblica*).

2.2 SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni previste dal Decreto sono:

- **sanzioni pecuniarie:** il loro ammontare può variare, salvo casi particolari, da un minimo di circa Euro 25.780,00 ad un massimo di circa Euro 1.550.000,00 in ragione del comportamento e delle condizioni patrimoniali dell'Ente nonché della valutazione fatta dal giudice caso per caso;
- **sanzioni interdittive:**
 - interdizione (temporanea da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di due anni o, nei casi più gravi, permanente) dall'esercizio dell'attività propria dell'Ente,
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e/o concessioni,
 - divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- **confisca:** ha per oggetto il profitto del reato, anche per equivalente;
- **pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta dal giudice in correlazione ad una sanzione interdittiva.

2.3 ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto e l'applicazione delle summenzionate sanzioni non è

automatica; nell'ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale, infatti, l'Ente non risponde se dimostra che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un idoneo modello di gestione e organizzazione (di seguito, anche solo il "Modello");
- (ii) il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, "OdV");
- (iii) gli autori dell'illecito hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di un reato commesso da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale, sarà sufficiente provare l'adozione e l'efficace attuazione del Modello.

2.4 LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO E DELL'ODV

L'idoneità del Modello a prevenire i reati deve essere valutata in base alla sua completezza, esaustività e specificità; esso deve, pertanto, essere il più possibile dettagliato e costruito in base alle specifiche caratteristiche dell'Ente. In ogni caso, il Modello deve rispettare i seguenti requisiti minimi stabiliti dal Decreto:

- (i) individuazione delle attività e dei settori nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura dei rischi);
- (ii) previsione di specifici protocolli e procedure aziendali al fine di disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- (iii) individuazione delle modalità di gestione di apposite risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- (iv) previsione di obblighi di informazione chiara e capillare nei confronti dell'OdV;
- (v) introduzione di un adeguato ed efficace sistema disciplinare;
- (vi) effettuazione di verifiche periodiche e di eventuali revisioni ed aggiornamenti del Modello, in ragione sia dell'introduzione di nuovi reati sia di modifiche nella struttura organizzativa dell'Ente o cambiamenti dell'attività svolta da quest'ultimo.

Quanto alle principali caratteristiche dell'OdV, il Decreto ne sottolinea l'autonomia ed indipendenza (unitamente alla professionalità e continuità d'azione) quale requisiti essenziali ed imprescindibili.

Esso dovrà, pertanto, godere di una totale indipendenza rispetto agli altri organi societari, essere costituito da soggetti dotati del requisito della professionalità, disporre di adeguate risorse finanziarie, di un'adeguata remunerazione, di effettivi poteri di iniziativa e vigilanza.

2.5 I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO²

I reati che possono comportare l'insorgere della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto (come ad oggi in vigore e per ultimo modificato con diverse disposizioni normative tra cui L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", L. 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", L. 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", D.Lgs. 90/2017 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006" - "cosiddetta IV Direttiva sul Riciclaggio", D.Lgs. 38/2017 "relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato" ed il "progetto di legge approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 27 settembre 2017, recante modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - cosiddetto "Codice antimafia" - oltre alla L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", al D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", al D.Lgs. 107/2018 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE", alla Legge 3/2019 (cosiddetta "Spazzacorrotti") recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", alla L. 39/2019 "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, inseriti all'Art. 25 quaterdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, articolo inserito a decorrere dal 17 maggio 2019 dall'art. 5, comma 1, L. n. 39/2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 della medesima L. n. 39/2019", al D.Lgs. 74/2000 riguardante le frodi fiscali (ex D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019), al D.L. 105/2019, convertito in L. 133/2019 riguardante le "disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", al D.Lgs. 125/2019 "modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva UE 2015/849, nonché attuazione della direttiva UE 2018/843 che modifica la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo", alla Direttiva (UE) 2017/1371 (meglio nota come **Direttiva PIF**) attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", al D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, riguardante le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

² Sempre ai fini di praticità anche didattica del presente Modello, si riportano in tale sede solo per cenni le famiglie di reati contemplati dal Decreto e si rimanda all'**Allegato tecnico del Modello** (ovvero al **D.Lgs. 231/2001**), per una esposizione dettagliata dei reati e della loro descrizione. Si sottolinea che il **catalogo dei reati** è passibile di nuovi arricchimenti da parte delle funzioni giuridiche preposte a ragione della estrema attenzione e dinamicità che la norma in oggetto assume e sta assumendo sempre più nel contesto economico di riferimento, come le recenti citate norme - L. 186/2014, L. 68/2015, L. 69/2015, L. 199/2016, D.Lgs. 38/2017, D.Lgs. 90/2017, L. 167/2017, L. 179/2017, D.Lgs. 65/2018, D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 107/2018, D.Lgs. 125/2019, L. 3/2019, L. 39/2019, D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019, D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019, Direttiva (UE) 2017/1371 (meglio nota come Direttiva PIF) attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020 e D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, riguardante le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, D.L. 83/2020 convertito in L. 124/2020, D.Lgs. 100/2020 ("DAC 6"), D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020, D.L. 125/2020 convertito in L. 159/2020, D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020, D.L. 183/2020 convertito in L. 21/2021, L. 178/2020, D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021, D.L. 59/2021 convertito in L. 101/2021, D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021, D.Lgs. 184/2021, L. 162/2021, D.Lgs. 195/2021, D.L. 139/2021 convertito in L. 205/2021, D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021, D.L. 152/2021 convertito in L. 233/2021, D.L. 157/2021 (e Circolare n. 16/E/2021), D.L. 221/2021 convertito in L. 11/2022, L. 234/2021, L. 238/2021, D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022, D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022, D.L. 13/2022, D.L. 14/2022 convertito in L. 28/2022, D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022, L. 22/2022, D.L. 21/2022 convertito in L. 51/2022, D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022, D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022, D.L. 73/2022 convertito in L. 122/2022, D.Lgs. 83/2022, L. 78/2022, D.Lgs. 104/2022, D.Lgs. 105/2022 e D.L. 115/2022 - dimostrano.

digitale, al D.L. 83/2020 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* convertito in L. 124/2020, al D.Lgs. 100/2020 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica”* (“DAC 6”), al D.L. 104/2020 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* convertito in L. 126/2020, al D.L. 125/2020 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”* convertito in L. 159/2020, al D.L. 137/2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito in L. 176/2020, al D.L. 183/2020 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”* convertito in L. 21/2021, alla L. 178/2020 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, al D.L. 41/2021 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* convertito in L. 69/2021, al D.L. 59/2021 *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* convertito in L. 101/2021, al D.L. 73/2021 *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* convertito in L. 106/2021, al D.L. 77/2021 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito in L. 108/2021, al D.L. 118/2021 *“Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”* convertito in L. 147/2021, al D.Lgs. 184/2021 recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”*, alla L. 162/2021 *“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”*, al D.Lgs. 195/2021 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”*, al D.L. 139/2021 *“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”* convertito in L. 205/2021, al D.L. 146/2021 *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”* convertito in L. 215/2021, al D.L. 152/2021 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* convertito in L. 233/2021, al D.L. 157/2021 *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”* (e Circolare n. 16/E/2021), al D.L. 221/2021 *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”* convertito in L. 11/2022, alla L. 234/2021 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, alla L. 238/2021 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”*, al D.L. 228/2021 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* convertito in L. 15/2022, al D.L. 4/2022 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”* convertito in L. 25/2022, al D.L. 13/2022 *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”*, al D.L. 14/2022 *“Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”* convertito in L. 28/2022, al D.L. 17/2022 *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* convertito in L. 34/2022, alla L. 22/2022 *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*, al D.L. 21/2022 *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”* convertito in L. 51/2022, al D.L. 36/2022 *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* convertito in L. 79/2022, al D.L. 50/2022 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* convertito in L. 91/2022, al D.L. 73/2022 *“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”* convertito in L. 122/2022, al D.Lgs. 83/2022 *“Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto*

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)", alla L. 78/2022 "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", al D.Lgs. 104/2022 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", al D.Lgs. 105/2022 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio" ed al D.L. 115/2022 "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", di cui si è dato cenno e si dirà di seguito (si veda oltre anche per quel che concerne le normative tempo per tempo vigenti, incluso la normativa Covid-19 e quelle correlate alla crisi Russia-Ucraina tempo per tempo vigenti)) sono in fase di continua espansione e ricomprendono fattispecie criminali di natura alquanto eterogenea fra loro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali illeciti rilevanti per l'applicazione delle sanzioni previste nel Decreto possono essere riassunti come segue:

- **reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, quali "Frode", "Corruzione" e "Concussione", "Indebita Percezione di erogazioni pubbliche", "Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche";
- **reati informatici e trattamento illecito di dati personali**, quali ad esempio falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (i c.d. "cyber-crimes"), con particolare attenzione alle novità in materia di privacy introdotte dal Regolamento UE 2016/679 (in vigore dal 25 maggio 2018), attuato in Italia con il D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 e D.Lgs. 139/2021, alla nuova Legge in materia di Whistleblowing (L. 179/2017), comprese le recenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 65/2018 "attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione" e alle novità in materia di Cybersecurity introdotte dal D.L. 105/2019, convertito in L. 133/2019;
- **reati societari**, per ultimi riformati con la citata L. 69/2015 quali, ad esempio, "False comunicazioni sociali" e "False comunicazioni sociali delle società quotate", "Falso in prospetto", "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" (si veda anche oltre per la cosiddetta "corruzione tra privati");
- **reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge del 14 gennaio 2003, n. 7 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999";
- **reati contro la personalità individuale**, quali la "Riduzione in schiavitù", "Prostituzione minorile", "Tratta di persone" ed altre fattispecie criminali simili, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla L. 199/2016 quali, ad esempio, le "disposizioni in materia di contrasto al lavoro nero" e del cosiddetto "caporalato" in ambito sfruttamento del lavoro;
- **illeciti posti in essere nei rapporti con i mercati finanziari**, quali i reati di abuso di informazioni privilegiate nonché di manipolazione del mercato di cui agli artt. 180 e ss del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Si ricorda, a tal proposito, l'entrata in vigore, in data 29 settembre 2018, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014" relativo alla disciplina sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o "MAR") che ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

- **omicidio colposo e lesioni personali gravissime** dei dipendenti dell'Ente dovute a violazione delle norme anti-infortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute nell'ambiente di lavoro (ex D.Lgs. 81/08 e ss modifiche tra cui il D.Lgs. 81/15), incluse le disposizioni normative tempo per tempo emanate con D.L./DPCM e Ordinanze relativi ai rischi batteriologici come quelli rappresentati alla data del Modello dalla pandemia Covid 19;
- **reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, come previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss modifiche tra cui le ultime con D.Lgs. 169/2012, L. 208/2015 e D.Lgs. 90/2017 (che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 in materia di contrasto al riciclaggio), le recenti disposizioni di cui al D.Lgs. 125/2019 (in adozione della Direttiva 2018/843 UE - V Direttiva antiriciclaggio -), al D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed al D.Lgs. 195/2021 (si veda anche oltre);
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (inclusi nei reati Transnazionali), inseriti dall'art. 3, comma 1 lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 all'Art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- **reati aventi natura "transnazionale"** quali, ad esempio, l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove siano caratterizzati da un elemento di "*transnazionalità*" che ricorre qualora il comportamento criminale:
 - sia stato commesso in più di uno Stato;
 - ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - ovvero sia stato commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- **i reati di criminalità organizzata**, tra cui si evidenziano l'associazione a delinquere ex art. 416 del codice penale nonché l'associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis del codice penale;
- **i reati contro l'industria ed il commercio** tra cui si evidenziano i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- **i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore** che includono, *inter alia*, le fattispecie di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, nonché di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati;
- **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**;
- **gli illeciti in materia di danno ambientale** (quali, ad esempio, la violazione di norme che regolano lo smaltimento di rifiuti o lo svolgimento di attività pericolose per la salute e l'ambiente ex D.Lgs. 121/2011, o in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi; o in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; o in materia del corretto smaltimento dei rifiuti, o in materia di

inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi) nonché **il traffico illecito di sostanze stupefacenti (reato transnazionale), di cui anche al D.Lgs. 152/2006 e ss modifiche, come anche quelle introdotte per ultimo con L. 68/2015 - cosiddetti "Ecoreati"**

- **i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le **violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina** di cui al recente **D.Lgs. 109/2012** ³;
- i delitti introdotti dalla Legge n. 190/2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "**Legge Anticorruzione**") ⁴ ed in particolare: **(i)** il ridenominato reato "**Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione**"; e **(ii)** il reato di "**corruzione tra privati**" applicabile alle società che, a seguito di un atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio anche nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "**impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza**", ex art. 2 della L. 287/90). In tale caso è prevista la sanzione pecuniaria (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 600.000 euro) e la confisca del prezzo e/o profitto derivante dalla condotta illecita. (A tal proposito si ricorda altresì che nell'ambito dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - e con il D.L. 90/14 convertito in L. 114/2014 è stato istituito il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) in attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione (PPC); nonché il Responsabile del Piano per la Trasparenza (RPT) in attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) - il tutto a seguito della menzionata L. 190/2012 che ha anche avuto significativi impatti nelle società pubbliche, e/o a controllo e/o partecipazione mista pubblico/privato ex **D.Lgs. 33/2013** «obblighi pubblicità e trasparenza»; ex **D.Lgs. 97/2016** e **D.Lgs. 50/2016** (Codice appalti e Concessioni) e per ultimo ex **D.Lgs. 175/2016**. Codice appalti aggiornato al 2019 per effetto di diverse modifiche tra cui per ultimo quelle con **D.L. 32/2019**, convertito in **L. 55/2019** (cosiddetto Decreto "Sblocca Cantieri") e **D.L. 34/2019** convertito in **L. 58/2019** (cosiddetto "Decreto Crescita") a riprova della pervasività di un corpo di norme sempre più convergenti ed orientate all'etica ed alla conformità di norme e regolamenti, nell'ambito e tra i rapporti pubblico/privato e tra privati);
- **Reati di istigazione al razzismo e xenofobia**, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del **D.Lgs. 1 marzo 2018 n.21**) inseriti dalla L. 167/2017 all'Art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (inclusi nei Reati contro la Pubblica Amministrazione e nei Reati Societari);
- **Reati tributari** (inclusi nei Reati contro la Pubblica Amministrazione e nei Reati Societari), oltre alla Direttiva PIF, attuata in Italia con il **D.Lgs. 75/2020**;
- **Contrabbando** (incluso nei reati contro la Pubblica Amministrazione), inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), **D.Lgs. 14 luglio 2020**, n. 75 all'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231 del

³ Tali fattispecie di reato sono state trattate nelle schede legali del Modello ed in particolare nella sezione relativa ai Delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies, **D.Lgs. 231/01** (c.d. "**Reati contro la persona**").

⁴ Le fattispecie di reato contemplate nella **L. 190/2012**, sono state trattate nelle schede legali del Modello ed in particolare **(i)** nella sezione relativa ai Reati Societari di cui all'art. 25-ter, **D.Lgs. 231/01** (c.d. "**Reati Societari**"), per la **corruzione tra privati ed istigazione**; **(ii)** nella sezione relativa ai c.d. "**Reati contro la Pubblica Amministrazione**" di cui agli artt. 24 e 25 del **D.Lgs. 231/01**, per la ridenominazione del reato "**Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione**" e **(iii)** nella sezione relativa ai c.d. "**Reati contro il Commercio**" di cui all'art. 25-bis 1 del **D.Lgs. 231/01** per le attività corruttive finalizzate ad "**impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza**".

2001;

- **Delitti contro il patrimonio culturale** (inclusi nei reati contro la Pubblica Amministrazione), inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge 22/2022, all'Art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Inoltre si rammenta che, le ipotesi di reato 231/2001 derivanti anche dai cosiddetti **reati tributari (D.L. 74/2000)** (evasione, elusione, indebite compensazioni, frodi anche internazionali etc...), sono le nuove frontiere della responsabilità amministrativa delle società, su cui oggi si è dibattuto anche ai fini di un loro esplicito inserimento nel Decreto che era stato integrato dal cosiddetto "*autoriciclaggio*" di cui all'art. 648 ter 1° comma del codice penale.

Parimenti appare opportuno evidenziare che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5-ter del DL n. 1/2012 (conv. L. n. 27/2012), rubricato "Rating di legalità delle imprese", il 14 novembre 2012 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**) ha approvato il **regolamento** che stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione, su istanza di parte, di un **rating di legalità** per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato **minimo** di **due milioni** di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, aspetto che indubbiamente evidenzia come sempre più l'adozione del Modello diventa fattore distintivo di sana competitività⁵. Ai fini dell'accesso al credito bancario (ad esempio), l'importanza di tale rating di legalità, che sarà attribuito su richiesta di ciascuna impresa interessata, emerge dal tenore del menzionato art. 5 ter, il quale prevede che "gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta". Si ricordano il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2014, n. 57 intitolato "*Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*" e la Delibera del 14 novembre 2012, n. 24075, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attuato l'articolo 5 ter del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 stabilendo criteri e modalità di attribuzione del "rating di legalità" delle imprese. È inoltre entrato in vigore il nuovo regolamento Delibera Anac nr. 27165 del 15 maggio 2018 in vigore dal 29 maggio 2018 che prevede anche gli adempimenti di cui al **D.Lgs. 81/08**.

Si ricorda altresì che con l'emanazione del D.L. 93/2013 sarebbero dovuti entrare nel novero della 231 anche i **reati sulla privacy**. Con la conversione in Legge 119/2013 del D.L. 93/2013, avvenuta nel mese di ottobre 2013, l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati in materia di privacy non è stata confermata. Nella versione approvata è stato infatti soppresso il secondo comma dell'art. 9 del D.L. 93/2013 che prevedeva l'inserimento nell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 dei delitti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Il Modello 231 della Branch tuttavia annovera comunque già presidi di controllo sulle disposizioni in materia di privacy, con riferimento anche agli aggiornamenti derivanti dal **Regolamento UE 2016/679**, del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanato in data 27 aprile 2016, "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*" in vigore dal 25 maggio 2018, ed attuato in Italia con il D.Lgs. 51/2018 ed il D.Lgs. 101/2018. Si ricorda a tal proposito che il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, operativo dal 19 settembre 2018, reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale (ex D.Lgs. 196/2003), alle disposizioni del regolamento UE 2016/679.

Si segnala per ultimo che:

⁵ Si richiama a tal proposito il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze** del 20 febbraio 2014, n. 57 intitolato "*Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*".

- (i) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017);
- (ii) il 18/10/2017 il Senato della Repubblica ha approvato con modificazioni il Ddl n. 2208 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. "**Ddl whistleblowing**"). Il Ddl inseriva 3 nuovi commi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e prevedeva (in estrema sintesi) che, nell'ambito dei Modelli vi dovevano essere uno o più canali di segnalazione di condotte illecite; un canale alternativo informatico che garantisse riservatezza; il divieto di atti di ritorsione o discriminazione; sanzioni a chi discriminasse il segnalante o a chi segnalasse aspetti infondati con dolo o colpa grave (si prevedeva denuncia all'Ispettorato del Lavoro). È stata pertanto pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291, del 14 dicembre 2017, la **Legge 30 novembre 2017, n. 179** in materia di whistleblowing, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017 (tra le prime applicazioni si vedano l'istituzione da parte della Consob del numero telefono 06 8411099 e dell'indirizzo email whistleblowing@consob.it per le segnalazioni ex Legge 179/2017). Il testo interviene sull'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, introducendo al nuovo comma 2 bis l'obbligo di prevedere all'interno del Modello Organizzativo canali, anche informatici, che consentano ai dipendenti o ai collaboratori dell'ente di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello medesimo e che siano idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, prevedendo inoltre il divieto di atti ritorsivi o discriminatori a danno del segnalante, fermo restando l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante che, con dolo o colpa grave, effettui segnalazioni infondate. Si segnala inoltre che il 23 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva finalizzata ai whistleblower (la protezione è prevista per chiunque faccia pervenire informazioni inerenti alla normativa di derivazione UE in materia, ad esempio, di appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, corruzione, illegalità ecc.);
- (iii) era in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il progetto di legge approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 27 settembre 2017, recante modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto "**Codice antimafia**"). Ciò è avvenuto con la G.U. del 4/11/2017 in vigore dal 19/11/17 con **L. 161/2017**. Tra le numerose novità apportate al Codice antimafia, viene rilevato, in particolare:
- a. l'ampliamento del novero dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, onde ricomprendere coloro i quali, fuori dei casi di concorso e favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose.
 - b. In aggiunta a ciò, per quel che riguarda il profilo della responsabilità amministrativa da reato degli enti, l'art. 26 del provvedimento in parola ha previsto l'introduzione di tre commi all'art. 25-duodecies ("**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**") del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ipotesi di commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina previsti dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- c. Inoltre, il nuovo Codice Antimafia, nell'ambito della disciplina del "Controllo giudiziario delle aziende" (art. 34-bis), prevede che il tribunale possa imporre all'amministratore giudiziario di enti per i quali si identifichi un pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività, di adottare e attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter del D.Lgs. 231/2001, vale a dire, in particolare, di dotare gli enti stessi di un Modello organizzativo.
- (iv) E' stato introdotto con l'art. 5 della Legge Europea 2017, l'Articolo 25 terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riguardante i reati di **istigazione al razzismo e xenofobia**, in vigore dal 12 dicembre 2017, facente riferimento ai reati indicati dall'Art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
- (v) È entrato in vigore, ancora, il **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107**, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2015" relativo alla disciplina sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o "**MAR**"), che apporta alcune significative modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica.
- (vi) A tutto ciò aggiungendosi, anche la **Legge 3/2019**, la **Legge 39/2019**, la **L. 157/2019**, la **L. 133/2019** ed il **D.Lgs. 125/2019** di cui si è detto in precedenza;
- (vii) Si ricorda inoltre (cfr. *Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54*) che di recente il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di un Decreto Legislativo, ovvero il **D.Lgs. 75/2020**, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (meglio nota come **Direttiva PIF**). In particolare, la Direttiva PIF "sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile". Con riferimento alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel comunicato stampa governativo si legge che "il decreto modifica quindi la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio". Il Decreto Legislativo prevede in particolare: (i) un ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione; (ii) l'estensione della responsabilità delle società anche ai reati di frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura e contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 Euro; e (iii) un ampliamento del panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio;
- (viii) Si ricorda inoltre (cfr. *Il Sole 24 Ore 23/09/2020*) che tra le misure per la diffusione della firma elettronica avanzata, introdotte dal decreto semplificazioni (**D.L. 76/2020**), ora convertito in legge (**L. 120/2020**), vengono "riscritte" anche le modalità di identificazione a distanza in materia antiriciclaggio. Il decreto, infatti, nell'intento di favorire l'accesso ai servizi bancari tramite l'utilizzo dell'identità digitale, "snellisce" gli adempimenti Aml per l'adeguata verifica da remoto. Tutte le modifiche che incidono direttamente sul decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) sono contenute nell'articolo 27 del D.L. 76/2020. Ne consegue che, per la normativa antiriciclaggio, vengono ora considerati tali solo il nome e il cognome, o la denominazione, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, se diverso dalla residenza anagrafica, o la sede legale, il codice

fiscale. Viene, inoltre, mutato, in parte, il contenuto degli obblighi di adeguata verifica in presenza, che non prevede più il riscontro dell'identità del cliente sulla base del documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ma unicamente sulla scorta di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

- (ix) Si ricorda anche il **Disegno di Legge A.C. 2427**, in materia di contrasto agli **illeciti agroalimentari** (*anche in concorso ove applicabile*), il quale prevede l'introduzione di un nuovo art. 6 bis al D.Lgs 231/2001, che richiederebbe l'adozione di uno specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzato all'esclusione della responsabilità amministrativa degli enti che svolgono la propria attività nel settore alimentare.
- (x) A tutto ciò aggiungendosi, di recente, una **serie di disposizioni** che si intrecciano per molteplici aspetti, anche correlati, con la 231 e che possono avere **impatti anche sul Modello 231**, citate in precedenza e che vengono qui riepilogate: il **D.L. 83/2020** convertito in **L. 124/2020**, il **D.Lgs. 100/2020**, il **D.L. 104/2020** convertito in **L. 126/2020**, il **D.L. 125/2020** convertito in **L. 159/2020**, il **D.L. 137/2020** convertito in **L. 176/2020**, il **D.L. 183/2020** convertito in **L. 21/2021**, la **L. 178/2020**, il **D.L. 41/2021** convertito in **L. 69/2021**, il **D.L. 59/2021** convertito in **L. 101/2021**, il **D.L. 73/2021** convertito in **L. 106/2021**, il **D.L. 77/2021** convertito in **L. 108/2021**, il **D.L. 118/2021** convertito in **L. 147/2021**, il **D.Lgs. 184/2021**, la **L. 162/2021**, il **D.Lgs. 195/2021**, il **D.L. 139/2021** convertito in **L. 205/2021**, il **D.L. 146/2021** convertito in **L. 215/2021**, il **D.L. 152/2021** convertito in **L. 233/2021**, il **D.L. 157/2021**, il **D.L. 221/2021** convertito in **L. 11/2022**, la **L. 234/2021**, la **L. 238/2021**, il **D.L. 228/2021** convertito in **L. 15/2022**, il **D.L. 4/2022** convertito in **L. 25/2022**, il **D.L. 13/2022**, il **D.L. 14/2022** convertito in **L. 28/2022**, il **D.L. 17/2022** convertito in **L. 34/2022**, la **L. 22/2022**, il **D.L. 21/2022** convertito in **L. 51/2022**, il **D.L. 36/2022** convertito in **L. 79/2022**, il **D.L. 50/2022** convertito in **L. 91/2022**, il **D.L. 73/2022** convertito in **L. 122/2022**, il **D.Lgs. 83/2022**, la **L. 78/2022**, il **D.Lgs. 104/2022**, il **D.Lgs. 105/2022** ed il **D.L. 115/2022**. Si ricorda inoltre che sono state emanate una serie di ulteriori disposizioni connesse alla **pandemia da Covid-19** ed al **conflitto tra Russia e Ucraina** (*riportate anche in apposito allegato al Modello*), inclusi gli aggiornamenti relativi alle misure sanzionatorie nei confronti della Russia a partire dal mese di febbraio 2022 in avanti (*cfr. anche sito del MEF*).

3. GLOSSARIO

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

AACC - Associazione Avvocati per Consumatori e Cittadini

ABF - Arbitro Bancario Finanziario

Allegati - documenti allegati al Modello che ne diventano parti integranti

AR - antiriciclaggio

Aree di attività a rischio - operazioni o atti che espongono la Branch al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal Decreto

A.U.I. - Archivio Unico Informatico

AuM - Asset under Management

BCE - Banca Centrale Europea

B.I. - Banca d'Italia

Branch - filiale italiana di CA Indosuez Wealth (Europe) SA

Branch o Ente - **CA Indosuez Wealth (Europe) - Italy Branch** o Branch o CAI Wealth o Ente, riferendo il Modello di CAI Wealth anche alle correlate, collegate

CAIWE - CA Indosuez Wealth (Europe)

Catena del Valore - rappresentazione grafica del posizionamento lungo la catena della creazione del

valore aggiunto della Branch con evidenza dei principali processi operativi e di core business tipici della Branch e relativi flussi finanziari e procedurali

CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da CAI Wealth
CEO - Chief Executive Officer

Codice Etico - documento allegato al presente Modello di cui ne è parte integrante

Consulenti - coloro che agiscono in nome e/o per conto di CAI Wealth sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione

Dati Personali - tutte le informazioni relative a persone fisiche che consentano l'identificazione degli individui a cui i dati si riferiscono

Destinatari - tutti i dipendenti, i fornitori, i consulenti, le figure apicali (come di seguito definite), gli organi sociali (come di seguito definiti) e tutti i soggetti con i quali la Branch interagisce

Dipendenti - tutti i dipendenti di CAI Wealth (compresi i consulenti interni)

D.Lgs./Legge/DPCM/DL e altre normative - si intendono le disposizioni normative richiamate ultime, per effetto di successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti

D.Lgs. 231/2001 o Decreto - il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche

DPO - Data Protection Officer

DPS - Documento di Programmazione della Sicurezza

DVR - Documento di Valutazione dei Rischi

Esponenti della Branch - tutti i dipendenti, le figure apicali (come di seguito definite), gli organi sociali (come di seguito definiti), il management operativo

Funzione sistemi informativi - Soggetto esterno incaricato di gestire/manutenere il sistema gestionale

Funzioni Apicali o management - le persone che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e controllo dell'ente

Gestione rapporti con le P.A. ivi incluse le eventuali Gare Pubbliche - con questo termine si intendono, ai fini del presente Modello, tutte le **Procedure** disciplinanti i rapporti con la P.A. comprese le eventuali **Procedure di assegnazione ad evidenza pubblica** (italiana o estera) per qualunque finalità di specie (esempio: bandi, ottenimento di concessioni, contributi, ordini, ammissione a benefici derivanti da sgravi fiscali ecc.)

Head Office - CA Indosuez Wealth (Europe) SA

HNWI - High Net Worth Individual

Interessati - le persone fisiche cui si riferiscono i Dati Personali

KYC - Know Your Customer

Linee Guida - le Linee Guida in tema di responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/2001) emanate ad esempio da Confindustria ed associazioni di categoria tra cui Banca d'Italia a cui attenersi

Modello - il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001

Organismo di Vigilanza (OdV) - organismo interno, istituito ai sensi del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e dei relativi aggiornamenti

Organi Sociali - tutti gli Organi di direzione e controllo di CAI Wealth, il management operativo, inclusi i comitati di governance e tecnici e, pertanto, nel contesto del presente Modello, per Organi Sociali si devono intendere, in particolare, la Direzione ed i comitati di governance e tecnici

Organo Dirigente - SCO di CAI Wealth o management operativo: si precisa che in CAI Wealth il SCO è da intendersi quale DG, ovvero il Direttore Generale, a cui riferiscono anche i VDG, ovvero i Vice Direttori Generali, e, pertanto, nel contesto del presente Modello, la sigla SCO e la qualifica Senior Country Officer, in tutti gli ambiti in cui queste vengono richiamate, vanno intese con quella di DG ovvero Direttore Generale

Organigramma della Branch: rappresentazione grafica dei principali attori aziendali - interni ed

esterni, con evidenza delle linee di riporto e dei livelli di responsabilità

Outsourcer - società esterne, professionisti e altre controparti contrattuali che svolgono attività di servizio in favore di CAI Wealth e delle sue correlate

P.A. - la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio (tra cui le Autorità sanitarie di Vigilanza), ivi inclusi anche gli enti di interesse pubblico ed in particolare le società quotate di cui al D.Lgs. 39/2010 quando anche ed in particolar modo portatrici di interessi e servizi di pubblica utilità

Partners - controparti contrattuali (anche i terzisti, collaboratori, commerciali, advisor, ecc...) della Branch sia persone fisiche sia persone giuridiche, italiani, esteri con cui CAI Wealth addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito dei processi sensibili

Personale - prestatori di lavoro subordinato, prestatori d'opera e consulenti che svolgano attività per incarico della Branch

Processo sensibile - attività/processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati. Trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato

Prassi, Circolari ed Usi - si intendono anche **Procedure** e le **Direttive** (locali e dell'Head Office) rappresentative fondamentalmente delle fasi e sottofasi in cui si articolano i principali cicli, attivi e passivi, ordinari e straordinari della Branch, le Linee Guida, i Poteri, Deleghe, Codice Etico, ed altri documenti interni, richiamati anche nei protocolli di controllo

Reati - i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche

Reclamo - comunicazione scritta (lettera, fax, email) con cui un cliente, identificandosi con chiarezza, contesta all'intermediario preposto al recupero del credito un comportamento di cui è rimasto insoddisfatto

Responsabile del Trattamento - la persona fisica o giuridica che tratta Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento. È nominato dal Titolare qualora questi debba effettuare un trattamento per suo conto

Sistema Contabile - applicativo software per la gestione amministrativo contabile

SLC - Stress Lavoro Correlato

Societogramma - rappresentazione grafica dei rapporti di controllo e di collegamento tra CAI Wealth e i suoi proprietari e tra CAI Wealth ed altre società collegate e controparti correlate anche ai sensi della disciplina civilistica e secondaria di riferimento (anche ad esempio IAS 24 ed OIC 12).

Sublocatore - Conduttore dell'area dello stabile di Piazza Cavour 2 che ha concesso in sublocazione a CAI Wealth parte di tale area a uso esclusivo di CAI Wealth

Terzi - attori in generale coinvolti nel più ampio contesto del wealth management

Titolare del Trattamento - la persona fisica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento

Trattamento - qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, o la modifica, l'estrazione, la consultazione o l'uso dei Dati.

Ufficio Finance - ufficio addetto alla gestione amministrativa

Ufficio Privacy - ufficio preposto alla ricezione e riscontro delle comunicazioni trasmesse dagli Interessati, incluso nella funzione Compliance

Ufficio Societario - ufficio legale a supporto dell'Ufficio Finance, incluso nella funzione Legal per quanto riguarda la governance

UHNWI - Ultra High Net Worth Individual

Diventano parte integrante del presente glossario, le nomenclature indicate anche nelle procedure e

regolamenti della Branch alle quali si rimanda.

PARTE SPECIALE

4. LA BRANCH E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: IL MODELLO

Per una migliore comprensione della struttura Societaria e di Governance, Organizzativa e di controllo, nonché dei principali cicli operativi di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, si riportano nel seguito rispettivamente, un preambolo introduttivo della Branch e del contesto in cui opera, il Societogramma, l'Organigramma aziendale con le relative Job Description, la Catena del valore e relativi cicli operativi (Ciclo passivo, attivo, commerciale, contabile, gestione dei portafogli dei clienti), secondo la **mappatura** (*mapping, structure & risk*) e lo sviluppo degli argomenti riportati nella parte che segue, **propedeutici e funzionali** alla individuazione dei **processi sensibili**, relativi **rischi-reato** e strutturazione del Modello 231 con relativi presidi di **controllo**, che nel loro complesso individuano e costituiscono l'Organizzazione, la Gestione ed il Controllo Aziendale di Branch nel suo insieme.

CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

*Organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/01 (Il Modello)*

- Mapping, Structures & Risk -

OMISSIS

5. CORPORATE GOVERNANCE

5.1. PRINCIPI GENERALI

La Branch e i suoi Organi, come già visto anche nei paragrafi precedenti, conformano la loro attività, ai principi di sana, corretta gestione societaria ed imprenditoriale sanciti dal Codice Civile, nonché a quelli stabiliti dal Codice Etico (nelle sue declinazioni).

Tale sistema di governo societario è orientato:

- alla massimizzazione del valore dei Soci;
- alla qualità del servizio ai clienti;
- alla trasparenza nei confronti del mercato.

Ruolo del Senior Country Officer

Il Senior Country Officer (o in breve anche “SCO”) ha il potere e il dovere di dirigere l’impresa sociale, perseguendo l’obiettivo primario della creazione di valore per il socio; a tal fine assume tutte le decisioni necessarie o utili per attuare l’oggetto della Branch.

Poteri del Senior Country Officer

Ai sensi dello Statuto ed in sintesi, come per prassi e normativa, *“la gestione della Branch spetta al Senior Country Officer, al quale è conferito il potere di porre in essere per conto della Branch qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresa la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale. Il SCO esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esercitando il generale potere di indirizzo e di controllo sull’attività della Branch e sull’esercizio dell’impresa”*.

Il Senior Country Officer esercita il generale potere di indirizzo e di controllo sull’attività della Branch e sull’esercizio dell’impresa sociale. In particolare:

- esamina ed approva i piani strategici e finanziari della Branch;
- valuta ed approva il *budget* annuale della Branch;
- esamina ed approva le operazioni – compresi gli investimenti e i disinvestimenti – che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano incidenza notevole sull’attività della Branch;
- verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo generale della Branch;
- redige ed adotta le regole di *corporate governance* della Branch;
- vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi e ai rapporti con controparti correlate, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dalle figure apicali, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- esercita gli altri poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto

Incarico del Senior Country Officer

Il Senior Country Officer è nominato dall’Head Office (*cf. Societogramma, organigramma e visura*).

A svolgere la funzione di SCO sono chiamati soggetti che per specifiche competenze sono in grado di contribuire all’assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate.

In caso di nomina di procuratori, agli stessi debbono essere conferiti poteri specifici in ottemperanza al principio della segregazione dei poteri.

Deleghe

Il Senior Country Officer attribuisce a uno o a più soggetti, determinandone l'oggetto e i limiti, e può in ogni momento revocarle.

Il Senior Country Officer può attribuire a specifici soggetti particolari incarichi, definendone oggetto, limiti e durata.

Nell'ambito delle deleghe conferite, con riferimento alle operazioni di maggior rilievo, in particolare le operazioni bancarie, i poteri di firma sono esercitati congiuntamente almeno tra due soggetti delegati, al fine di garantire un effettivo controllo.

Controllo interno (Organi di controllo ed attività di audit interni nella specificità di CAI Wealth)

Il sistema di **controllo interno** della Branch è un processo volto ad assicurare l'efficienza della gestione societaria ed imprenditoriale; la sua conoscibilità e verificabilità; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti di ogni fonte e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Branch, dell'Head Office, dei Soci e dei Creditori sociali.

La Branch adotta un sistema di controllo interno basato su un corpo organico di **procedure, circolari, note informative e prassi** che regolano i principali processi produttivi aziendali, determinando: le funzioni della Branch coinvolte, le responsabilità attribuite alle singole funzioni, i controlli in essere (e loro livello) e gli attori del controllo (**si rimanda all'allegato tecnico** per il dettaglio delle Procedure e Direttive- siglabili in: P, D, PA e PO - e delle linee guida adottate dalla Branch attualmente in essere).

Internal Audit

- La funzione di **Internal Audit** è l'organo preposto a valutare - in via continuativa - l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, l'adeguatezza e sicurezza del sistema informativo, nonché l'adeguatezza del piano della Branch di continuità operativa.

Risk Management

- La Funzione **Risk Management** è l'organo preposto in merito alla definizione delle politiche di governo e adeguatezza del processo di gestione dei rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione, controllo e rimedi alle carenze riscontrate nel sistema.

Compliance

- La Funzione **Compliance** è l'organo preposto in merito alla valutazione dell'adeguatezza dei processi e delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire ex ante la non-conformità e/o la violazione ex post di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili alla Branch, nonché alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, alla coerenza del sistema premiante della Branch, nonché all'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte.

Antiriciclaggio e responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette

- La **Funzione Antiriciclaggio** è l'organo preposto all'obiettivo di formare il personale, prevenire e contrastare la violazione di leggi e norme regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla base dei processi e procedure aziendali di cui cura l'aggiornamento e opportune modifiche per adeguati presidi dei rischi, nonché di verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione e trasmissione alla UIF nei termini previsti dei dati aggregati concernenti l'Archivio Unico Informatico.

Operazioni con parti correlate

L'attività svolta dalla Branch è ispirata a principi di correttezza e di trasparenza. A tal fine, le

operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Tutte le eventuali situazioni di conflitto di interesse in capo a soci, figure apicali o dipendenti, sono inoltre portate all'attenzione del SCO e/o delle figure apicali delegate e dell'Head Office ed attentamente valutate, prima di ogni avvio.

Organi di controllo endogeno ed esogeno:

Sovraintende inoltre alla struttura della corporate governance sopra delineata la **Società di revisione legale dei conti** per quel che concerne il controllo legale dei conti ai sensi delle disposizioni normative vigenti (D.Lgs. 39/2010 come modificato dal D.Lgs. 135/2016). Si precisa che, nel caso di CAI Wealth, la Società di revisione è quella incaricata da Head Office, anche mediante il ricorso ad attività da parte di entità locali del proprio network, per lo svolgimento di attività di review del reporting package, sulla base di istruzioni.

5.2. SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

In linea di principio, *il sistema di deleghe e procure* deve essere caratterizzato da elementi di *"sicurezza"* ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenza delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per *"delega"* quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per *"procura"* il negozio giuridico unilaterale con cui la Branch attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione della Branch (generalmente dirigenti/responsabili di funzione ad eccezione del SCO) che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una *"procura generale funzionale"* di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la *"delega"*.

I *requisiti essenziali del sistema di deleghe*, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le deleghe devono *coniugare* ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi,
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - i *poteri del delegato*;
 - il *soggetto* (organo o individuo) *cui il delegato riporta* gerarchicamente;
 - i *poteri gestionali assegnati con le deleghe* coerenti con gli obiettivi della Branch;
 - i *poteri di spesa adeguati* alle funzioni conferite al delegato.

I *requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure*, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le *procure generali funzionali* sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;
- una procedura ad hoc *deve disciplinare modalità e responsabilità* per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, etc.).

L'OdV (si veda paragrafo che segue) *verifica periodicamente*, con il supporto delle altre funzioni competenti, il *sistema di deleghe e procure* in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni alla Branch con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica

non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti o vi siano altre anomalie.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Nel caso del verificarsi di ipotesi di reati previsti, il Decreto²⁵ pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia stato affidato a un organismo (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo), dell'Ente (nella fattispecie CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch), il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

6.1. IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, il Comitato per il Controllo Interno di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, con delibera, ratificata dal COMEX (Comitato Esecutivo), mediante la quale è addivenuta all'approvazione del presente **Modello**, ha provveduto a nominare l'Organismo di Vigilanza (Odv) nei confronti del quale è stata condotta un'indagine per comprovare in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti necessari per assolvere a tale funzione.

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà durata di 3 esercizi, rinnovabili a ciascuna scadenza. La revoca di tale incarico, di competenza del Senior Country Officer, sarà in linea di principio ammessa:

- in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente ²⁶;
- per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, etc.);
- nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- allorquando vengono meno in capo al membro i requisiti di cui al punto successivo;
- allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Branch ad iniziativa del membro dell'organo.

In caso di sua cessazione in corso di mandato, il Senior Country Officer provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza, soltanto coloro che presentino i seguenti requisiti:

- di onorabilità;
- di professionalità;
- di indipendenza;
- di autonomia.

Ai fini dell'attestazione dei requisiti di onorabilità, i membri non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Il Senior Country Officer ha designato, dotandoli di adeguate risorse finanziarie per l'assolvimento dell'incarico e per il requisito di autonomia di gestione del mandato, quali membri dell'OdV i Sigg.

- Sig
- Sig
- Sig.....

²⁵ Art. 6, lett. b).

²⁶ Applicabile allorquando il membro dell'Organismo di Vigilanza sia anche un dipendente della Branch.

6.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- **sull'effettività del Modello:** ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch corrispondano al Modello predisposto;
- **sull'efficacia del Modello:** ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- **sull'opportunità di aggiornamento del Modello** al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale anche organizzativa.

Dal punto di vista prettamente operativo è affidato **all'Organismo di Vigilanza il compito di:**

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Branch a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni (entro i limiti di budget stabiliti annualmente e concordati con l'OdV), verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea"), da cui ne deriva anche l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari. In esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione del Modello o delle procedure da esso richiamate, provvede a sollecitare alle strutture competenti l'applicazione al soggetto ritenuto responsabile di una sanzione adeguata, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa (coerentemente con quanto previsto dal sistema disciplinare della Branch - *cfr. paragrafo 9 del presente Modello*);
- coordinarsi con le altre funzioni della Branch (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - garantire che le azioni correttive (eventualmente emerse anche a seguito delle attività di verifica) necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Branch al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
 - sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile della formazione;

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con la Branch, nell'ambito delle attività della Branch potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- procedere, in occasione di eventuali ispezioni e controlli da parte di autorità pubbliche o nel caso di eventuali procedimenti giudiziari, a:
 - esaminare la documentazione pervenutagli dalle strutture aziendali e relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; le notizie relative all'affettiva attuazione, a tutti i livelli della Branch, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - selezionare e vagliare le segnalazioni eventualmente provenienti, attraverso i canali appositamente predisposti, da tutti coloro che operano per conto della Branch in merito ad eventuali violazioni del Modello, infrazioni delle procedure, carenze organizzative ed ogni altra informazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza;
 - programmare l'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili della presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento; nonché valutare di svolgere, stante la natura e funzione stessa dell'OdV, sulla base di autonomia di budget aggiuntiva garantita dalla Branch, anche con il supporto di professionisti esterni, ogni più opportuna attività di indagine nell'ambito del procedimento, indipendentemente da ulteriori azioni di controllo che la Branch ed il suo organo amministrativo riterrà di dover svolgere;
- riferire periodicamente al Senior Country Officer e/o alle funzioni apicali delegate in merito all'attuazione delle politiche della Branch per l'attuazione del Modello ed eventuali suoi aggiornamenti in seguito all'evoluzione della struttura della Branch.
- Alla luce delle modifiche introdotte con la Legge sul Whistleblowing, di cui si è detto, l'Organismo di Vigilanza vedrà l'estensione dell'ambito del proprio controllo alle previsioni di cui ai nuovi commi dell'art. 6 del Decreto 231, tra cui:
 - sovrintendere all'integrazione del Modello mediante l'aggiunta: **(i)** di specifici richiami alla normativa in oggetto; nonché **(ii)** di richiami, anche per effetto di specifiche procedure, nelle Parti Speciali sul whistleblowing e su aspetti che disciplinino le sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione;
 - supportare l'ente nella predisposizione di una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione;
 - verificare l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della Branch e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
 - verificare il soddisfacimento dell'adozione del canale informatico che stabilisce la necessità di attivare "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità";

- gestire il processo di analisi e valutazione della segnalazione;
- vigilare sul rispetto del divieto di “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”. Nell’espletamento di tale attività di vigilanza, particolare attenzione dovrà essere posta dall’OdV su licenziamenti o altre misure (e.g. demansionamenti e trasferimenti) che possano avere natura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei segnalanti;
- vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti;
- sovrintendere alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori nell’ambito whistleblowing “231”, illustrando, ad esempio, i tratti principali della nuova disciplina, l’apparato sanzionatorio e il materiale funzionamento e le modalità di accesso ai tool impiegati.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell’esigenza di recepimento, verifica e attuazione del Modello richiesto dall’art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all’esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza dello stesso, alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell’Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa “patologica” condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
 - indicare direttamente quali correzioni e modifiche devono essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all’interno delle singole funzioni;
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, sarà proprio l’Organismo di Vigilanza a doversi attivare per garantire i tempi e forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l’Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione della Branch e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato (si veda paragrafo che segue).

Il SCO definisce il ruolo e le mansioni dello staff dedicato interamente o parzialmente all’Organismo di Vigilanza.

7. FLUSSI INFORMATIVI

7.1 REPORTING DELL’ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Senior Country Officer di comunicare:

- all’inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno annualmente (entro due mesi a far tempo dalla chiusura di ogni esercizio sociale), in merito all’attuazione del Modello da parte di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente (con frequenza infrannuale) al Senior Country Officer in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure della Branch e di Head Office (ove applicabili), al fine di:
 - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto i) e ii), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Senior Country Officer nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture della Branch, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza, come meglio anche descritto nel regolamento sul funzionamento dell'OdV.

La gestione dei flussi informativi è descritta anche nella PO-9, mentre quella del Whistleblowing nella PO-10, parti integranti del presente Modello.

7.2 REPORTING VERSO L'ODV: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Branch ai sensi del Decreto.

Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando direttamente l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" - cosiddette "*Whistleblowing procedures*" - per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche, e-mail o mail boxes, come anche indicato nella PO-10); a tale scopo i riferimenti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:
 - *Indirizzo e-mail: odv@ca-indosuez.it*
 - *Indirizzo di Posta Ordinaria:*
C.A. Sig.
 - *Un canale alternativo informatico, coerentemente a quanto già in essere a livello di Branch e gruppo a cui essa appartiene, che garantisca riservatezza, permettendo al segnalante di contattare l'Organismo di Vigilanza in modo anonimo come anche disciplinato dalla PO-10;*
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Branch, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli

eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Branch o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti);
- ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi.

In ambito Branch dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività della Branch o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla Branch;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti della Branch o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo. L'Odv curerà altresì la formalizzazione e verbalizzazione delle proprie attività di verifica in un apposito Libro dell'Odv.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

8. FORMAZIONE

8.1 DIPENDENTI

Formazione dei dipendenti

CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, al fine di assicurare la più ampia efficacia al presente Modello, attribuisce una particolare valenza alle attività di informazione e formazione del Personale, sia di quello già presente in azienda che dei nuovi assunti.

Tali attività devono essere in grado di:

- escludere che chiunque operi all'interno di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del Modello;
- evitare che eventuali Reati possano essere causati da errori umani, dovuti anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle prescrizioni del Modello.

A tal fine l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua, in modo di consentire a tutto il Personale di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive della Branch e di essere posti in condizione di rispettarle.

Il **Modello** è consegnato personalmente a tutte le risorse già presenti in Branch al momento della sua emanazione ed in occasione di ogni suo successivo aggiornamento.

Analogamente, i neoassunti riceveranno copia del Modello al momento stesso della loro assunzione, corredato da un set informativo (contenente, tra l'altro, il Codice Etico ed il Modello) volto ad assicurare agli stessi la conoscenza dei valori e dei principi etici cui la Branch si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi.

A tali informazioni la Branch intende inoltre affiancare specifiche attività formative, cui il personale è tassativamente tenuto a partecipare, differenziandone i contenuti, la frequenza e le modalità di fruizione in relazione al ruolo all'interno della Branch dei destinatari, al livello di rischio delle aree in cui operano ed alla loro eventuale qualifica di soggetti apicali.

Oltre che ai nuovi assunti, una specifica attenzione deve inoltre essere riservata al Personale chiamato a svolgere un nuovo incarico, qualora venga coinvolto in una diversa operatività connessa ad Attività a Rischio.

L'attività di formazione del Personale è curata dal Senior Country Officer o da un suo delegato e dalle altre funzioni preposte (Responsabili di Funzione, AML, ecc.) in coordinamento, per quel che concerne le materie di cui al D.Lgs. 231/2001 e Legge 190/2012, quest'ultima ove applicabile e nell'ambito della sua applicazione, con l'Organismo di Vigilanza.

8.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Branch (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

9. SISTEMA DISCIPLINARE PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e agli amministratori, ai dirigenti, ai consulenti ed alle terze parti prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Branch e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (o di collaborazione ove applicabile), ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c. (o per gli effetti dell'art. 1456 codice civile per le altre controparti).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

9.1 VIOLAZIONI DEL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs. 231/01, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.

9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari importa l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, ed ora, per le nuove assunzioni, in base al riformato sistema giuslavoristico, cosiddetto "*Jobs Act*", di cui tra gli altri, al D.Lgs. 22/2015 e al D.Lgs. 150/2015 e D.Lgs. 151/2015 (come ulteriormente modificato dal cosiddetto "*Decreto Dignità*" di cui al D.Lgs. 87/2018 e ss. mod. int. vigenti), sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere (unitamente al D.Lgs. 81/2017 "*Job Act degli autonomi*", per quanto applicabile).

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni;

- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (ex art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.) ed ora, per le nuove assunzioni, in base al riformato sistema giuslavoristico, cosiddetto Jobs Act, di cui tra gli altri, al D.Lgs. 22/2015 ed al D.Lgs. 151/2015: la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni disciplinari sono:

- il rimprovero verbale o scritto, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc...) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo alla Branch, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto bullet 2;
- la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Branch delle misure previste dal D.Lgs. 231/01;
- la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Branch delle misure previste dal D.Lgs. 231/01, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto bullet 3.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti al management della Branch, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

9.3 MISURE NEI CONFRONTI DELLE FIGURE APICALI

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e dal Codice Etico, da parte delle figure apicali delle Branch, l'Organismo di Vigilanza informa il Senior Country Officer e/o l'Head Office, il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico da parte dei dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti competente.

9.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati alla Branch da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Branch, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

ALLEGATI

1 - CODICE ETICO E SUE DECLINAZIONI

1.1 CODICE ETICO - ASPETTI UNIVERSALI

1.2 CODICE ETICO CRÉDIT AGRICOLE GROUP

1.3 CODICE DI CONDOTTA GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

2 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

3 - CATALOGO DEI RISCHI REATO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 E NORMATIVA COVID-19 E CORRELATA ALLA CRISI RUSSIA-UCRAINA, TEMPO PER TEMPO VIGENTE

4 - PROCEDURE E DIRETTIVE (P, D, PA E PO)

*CA Indosuez Wealth (Europe)
Italy Branch*

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

*Allegato 1 -
CODICE ETICO E SUE DECLINAZIONI*

CA Indosuez Wealth (Europe)
Italy Branch

CODICE ETICO
ASPETTI UNIVERSALI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001

IL CODICE ETICO

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
Principi.....	3
2. Obiettivi	3
3. Adozione.....	3
4. Diffusione	4
5. Aggiornamento	4
CAPITOLO I - REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	5
RAPPORTI CON L'ESTERNO	5
1.1 Competizione	5
1.2 Relazioni	5
1.2.1 Con gli interlocutori esterni	5
1.2.2 Con i clienti e i committenti	6
1.2.3 Con i fornitori.....	6
1.3 Ambiente	6
RAPPORTI CON I COLLABORATORI	6
2.1 Lavoro	6
2.2 Sicurezza e salute.....	7
CAPITOLO II - MODALITA' DI ATTUAZIONE.....	7
3.1 Prevenzione	7
3.2 Controlli.....	7
3.3 Sanzioni.....	8

PREMESSA

PRINCIPI

Il **Codice Etico** (di seguito anche "**Codice**") e anche Codice di Comportamento, che ne è parte integrante (di seguito definiti anche solo come "Codice Etico"), di **CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch** o semplicemente "**CAI Wealth**" o "**Branch**" o "**Impresa**" o "**Ente**", riferendo il **Codice Etico** di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch anche alle aziende correlate, collegate, nonché gli outsourcers e tutti gli attori coinvolti nel più ampio processo del wealth management (di seguito anche "**terzi**").

- L'attività dell'Impresa è orientata al **rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti**, in tutti i Paesi nei quali l'Impresa opera o potrà operare direttamente ed indirettamente;
- L'Impresa si **impegna a garantire** che tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e clienti dell'impresa - nonché il personale e i funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate, anche temporaneamente - **rispettino le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi** in cui l'Impresa opera, nonché le regole organizzative e procedurali adottate dall'Impresa, in particolare quelle espressamente previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione di reati;
- L'Impresa sanziona qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito nel Codice Etico, anche nell'ipotesi in cui tale comportamento **sia stato da chiunque** realizzato a vantaggio o nell'interesse della stessa o nella convinzione di arrecare un vantaggio all'Impresa;
- tutti i comportamenti, le operazioni e le transazioni decisi o attuati dall'Impresa e da soggetti agenti in nome e per conto di essa, devono essere **conformi alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità**, nonché debitamente autorizzati, documentati e registrati;
- le **trattative d'affari** e i rapporti con gli interlocutori istituzionali e commerciali dell'Impresa devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità;
- in particolare, nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni ivi inclusi anche gli Organi di controllo, le Autorità di Vigilanza ed ispettive:
 - a) sono vietate la ricerca e l'instaurazione di **relazioni personali** di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
 - b) sono altresì vietate le **offerte di beni o di altre utilità** a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per **interposta persona**, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori;
- L'Impresa **previene l'insorgenza e gli effetti**, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'Impresa stessa.

2. OBIETTIVI

CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di **responsabilità e integrità morale**, al processo di sviluppo dell'economia ed in particolare del proprio mercato di appartenenza.

L'impresa crede nel valore del lavoro e considera la **legalità, la correttezza e la trasparenza** dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

3. ADOZIONE

Questo **Codice Etico** (nonché di Comportamento da leggersi in combinato con il **Codice Etico Crédit Agricole Group** e con il **Codice di Condotta Gruppo Indosuez Wealth**, a cui si rimanda nei documenti che seguono) è stato adottato dall'Impresa con apposita delibera del Senior Country Officer.

Attraverso l'adozione del Codice, l'Impresa si è data l'insieme delle regole:

- di comportamento nei rapporti con gli **interlocutori esterni**, i collaboratori, il mercato e l'ambiente;
- di **organizzazione e gestione dell'Impresa**, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l'Impresa stessa.

4. DIFFUSIONE

Del **Codice Etico** è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque interlocutore esterno.

Destinatari del Codice Etico sono pertanto tutti gli esponenti aziendali, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch

A ogni esponente della Branch, collaboratore esterno, consulente, fornitore, cliente è richiesto il **rispetto** del presente Codice Etico la cui accettazione potrà, ove ritenuto opportuno, essere richiesta in forma esplicita.

Gli esponenti aziendali della Branch hanno l'obbligo di conoscere le norme, astenersi da comportamenti contrari ad esse, **rivolgersi all'Organismo di Vigilanza (OdV)** preposto per chiarimenti o segnalazioni, collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l'esistenza del presente Codice.

L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti. **Il management** è tenuto ad osservare il Codice nel proporre, gestire e realizzare i progetti, le azioni, e gli investimenti della Branch e i componenti degli **Organi Sociali**, nel fissare gli obiettivi, devono ispirarsi al Codice Etico.

Coloro che occupano posizioni di responsabilità (i soggetti apicali) sono infatti tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti, a indirizzarli all'osservanza del Codice e a favorire il rispetto delle norme. Devono inoltre **riferire all'OdV** tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti etc. e modificare i sistemi di controllo della propria funzione su indicazione dell'Organismo stesso.

L'Impresa vigila con attenzione **sull'osservanza del Codice**, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e intervenendo, se è il caso, con azioni correttive.

5. AGGIORNAMENTO

Con delibera del Senior Country Officer il **Codice può essere modificato e/o integrato**, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organo di controllo nominato.

CAPITOLO I - REGOLE DI COMPORTAMENTO

RAPPORTI CON L'ESTERNO

1.1 COMPETIZIONE

L'Impresa crede nella **libera e leale concorrenza** e indirizza le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

L'Impresa e i suoi collaboratori devono tenere **comportamenti corretti negli affari** e nei rapporti con i soggetti terzi.

Qualsiasi azione diretta ad **alterare le condizioni di corretta competizione** è contraria alla politica dell'Impresa ed è vietata a ogni soggetto che per essa agisce.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Impresa può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori dell'Impresa che **non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme** alle regole del presente Codice.

In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti l'Impresa e le sue attività devono essere **veritiere, chiare e verificabili**.

1.2 RELAZIONI

1.2.1 CON GLI INTERLOCUTORI ESTERNI

I rapporti dell'Impresa con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in **conformità alla legge** e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.

Non è ammessa alcuna **forma di regalo sia ricevuto che effettuato**, che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività.

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni (*ivi inclusi d'ora in avanti, anche e non solo gli Organi e le Autorità di Vigilanza anche di settore, i tribunali ect..*), sono vietate la ricerca e l'instaurazione di **relazioni personali di favore, influenza, ingerenza** idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni o a **loro parenti**, sia italiani che di altri paesi anche delle **comunità europee ed internazionali**, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di poco valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.

Nel caso specifico di contatti con la **Pubblica Amministrazione** o anche con **società quali enti di interesse pubblico o di regime intermedio**, si dovrà operare nel rispetto della legge, della corretta pratica commerciale nonché delle procedure previste nel Modello.

Qualsiasi violazione, effettiva o potenziale, commessa dall'Impresa o da terzi va segnalata tempestivamente all'Organo di Vigilanza.

L'Impresa **non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali** dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

1.2.2 CON I CLIENTI E I COMMITTENTI

L'Impresa impronta la propria attività al criterio della **qualità intesa essenzialmente** come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente.

Nei rapporti con la clientela e la committenza l'Impresa assicura **correttezza e chiarezza nelle trattative** commerciali e nell'assunzione dei vincoli e degli adempimenti contrattuali.

La **formulazione delle offerte** sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza, nonché dei tempi necessari per la loro stesura e approvazione.

L'impresa ricorre al **contenzioso** solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Nella conduzione di qualsiasi **trattativa** (anche nell'ambito del recupero stragiudiziale o di scouting o di advisor o di due diligence etc..) devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in **conflitto d'interesse** o di fronte a potenziali **parti correlate**. Sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a clienti, o altri soggetti posti in relazione diretta o indiretta con la Branch, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.

1.2.3 CON I FORNITORI

Le relazioni con i fornitori dell'Impresa e con i professionisti per i contratti finanziari e di consulenza sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Impresa.

L'impresa si avvale di **fornitori, servicer o subservicer, outsourcers o consulenti** (ed in generale tutte le controparti individuate nel Modello - *vedi Glossario a cui si rimanda* - e di cui il presente Codice Etico ne è parte integrante) tra cui anche i legali, che operino in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.

1.3 AMBIENTE

Le attività produttive dell'impresa sono gestite nel **rispetto della normativa vigente in materia ambientale**.

Quando promuove, progetta o affida attività a terzi l'Impresa effettua o cura che siano svolte, tra l'altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili **rischi ambientali** derivanti dall'intervento dei terzi e prevenirne i danni.

RAPPORTI CON I COLLABORATORI

2.1 LAVORO

L'Impresa riconosce la centralità delle **risorse umane**, quale principale fattore di successo, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro.

Tutto il personale è assunto dall'Impresa con **regolare contratto di lavoro**. Il rapporto di lavoro si svolge

nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale e assicurativa.

L'Impresa **favorisce il continuo miglioramento della professionalità** dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

2.2 SICUREZZA E SALUTE

L'Impresa garantisce **l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori**, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.

L'Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili.

CAPITOLO II - MODALITA' DI ATTUAZIONE

3.1 PREVENZIONE

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, l'impresa adotta **misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti** o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'Impresa stessa.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l'Impresa adotta un sistema di **deleghe di poteri** e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, l'Impresa adotta e attua **modelli di organizzazione e gestione** che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

3.2 CONTROLLI

L'Impresa adotta specifiche modalità di **controllo della conformità dei comportamenti** di chiunque agisce per suo conto o nel suo ambito, alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice. Particolare attenzione deve essere posta nel salvaguardare le **informazioni confidenziali** della Branch e delle controparti correlate ad essa facente parte. Alla stessa maniera i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e **tutti gli altri destinatari del presente Codice Etico come definiti ed individuati nel Modello a cui si rimanda** e di cui il presente Codice ne è parte, non dovranno mai né ricevere né accettare da altri informazioni e materiali concernenti segreti commerciali di un concorrente la cui divulgazione non sia stata autorizzata.

La Branch ha stabilito politiche specifiche in **materia di sicurezza delle informazioni, dell'uso dell'e-mail e dei sistemi connessi, di internet, dei documenti elettronici, delle firme elettroniche, delle telefonate e delle e-mails personali** e di altri mezzi di comunicazione. Le informazioni archiviate nei sistemi della Branch sono di proprietà della stessa.

3.3 SANZIONI

La Branch garantisce un'appropriate e tempestiva formazione a tutti i suoi dipendenti nel rispetto dei principi e dei dettagli del presente codice di etica della Branch. **Tutti i dirigenti sono responsabili**, sia individualmente che collettivamente, dell'impegno a garantire una condotta **etica e rispettosa della legge**. Essi hanno il dovere di assicurare il mantenimento di tali standards nella loro area di responsabilità e di prendere le misure adeguate qualora ciò non si verifichi. Inoltre, ciascuno è individualmente responsabile del rispetto di tali principi e dovrà chiedere chiarimenti quando appropriato.

L'osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori e dei destinatari in generale, così come definiti nel Modello e nel Codice Etico, delle norme del presente Codice deve considerarsi **parte essenziale delle obbligazioni** contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c.. (o per gli affetti dell'art. 1456 codice civile per le altre controparti). La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente e dei destinatari del **Modello e del Codice Etico** (*destinatari definiti - così come più volte ribadito - nel Glossario del Modello cui si rimanda e il cui presente Codice Etico ne è parte essenziale*), potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare o risoluzione contrattuale, con ogni conseguenza di legge anche nell'ambito degli articoli del codice civile in precedenza richiamati.

*L'Organo Dirigente
Piazza Cavour 2, Milano (MI)*



C O D I C E E T I C O



CRÉDIT AGRICOLE GROUP



DEI
NOSTRI IMPEGNI

Attraverso il nuovo Codice Etico, il Gruppo Crédit Agricole si impegna ad agire nel rispetto dei propri valori e principi nei confronti dei clienti, soci e azionisti, nonché dei fornitori e di tutti dei soggetti con cui è in relazione. Crédit Agricole agisce nei confronti di ciascun collaboratore secondo un principio di responsabilità.

Spetta agli amministratori e ai dirigenti del Gruppo conformarsi ai valori previsti dal Codice, applicandoli in modo esemplare. I dirigenti sono garanti dell'applicazione e della condivisione di questi valori da parte di tutti i collaboratori del Gruppo Crédit Agricole, qualunque sia il loro livello di responsabilità, l'attività svolta e la sede di lavoro.

Il nostro Codice Etico, al di là della mera applicazione dell'insieme delle norme legali, regolamentari e professionali che disciplinano le varie attività, rispecchia la volontà di impegnarsi al massimo per servire al meglio i nostri clienti che sono, fin dalla nascita del Gruppo, la ragione stessa della sua esistenza.

Il nostro Codice Etico è portato a conoscenza degli amministratori e di tutti i collaboratori del Gruppo.

Essa viene adattata da ogni entità del Gruppo modificandola in base alle proprie specificità e integrandola alle procedure di controllo interno.

I principi di conformità sono descritti all'interno di un "corpus" normativo di regole (cd. Corpus FIDES).

I principi di comportamento da applicare rientrano nell'ambito dei principi fondamentali previsti da vari testi internazionali.⁽¹⁾

(1) In particolare: i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo stabiliti dall'ONU nel 1948, i dieci principi del Patto Globale delle Nazioni Unite (Global Compact), i principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, le linee guida e le raccomandazioni dell'OCSE per la lotta alla corruzione, le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).



LA NOSTRA
IDENTITÀ E
I NOSTRI VALORI

Crédit Agricole è un Gruppo costituito da banche regionali cooperative e mutualistiche, a vocazione europea e internazionale.

Grazie al suo modello di Banca universale di prossimità, – la stretta relazione tra le banche regionali del Gruppo e le attività ad esse correlate – l’obiettivo del Gruppo Crédit Agricole é di assistere i propri clienti, stabilendo una relazione multicanale che semplifica e facilita la realizzazione dei loro progetti in Francia e nel mondo; li aiuta ad assumere decisioni ponderate, li accompagna nel tempo con determinazione, reattività e capacità innovativa.

Per essere utile ai suoi clienti e rispondere alle loro esigenze, il Gruppo Crédit Agricole mette a disposizione il suo vasto know-how e la sua esperienza nei servizi bancari di base, nel credito, nel risparmio, nell’assicurazione, nella gestione patrimoniale, nel settore immobiliare, nel leasing, nel factoring, nelle attività di banca di finanziamento e investimento.

Crédit Agricole promuove i valori cooperativi di democrazia, fiducia e di

rispetto reciproco nei confronti dei suoi membri. Il Gruppo fa leva sul senso di responsabilità di ciascuno e sullo spirito imprenditoriale; la sua azione è volta al conseguimento della soddisfazione dei clienti, allo sviluppo del territorio e alla performance sul lungo termine.

I nostri valori tradizionali:
**VICINANZA AL
CLIENTE, SENSO DI
RESPONSABILITÀ
e SOLIDARIETÀ,**
pongono le persone al
centro delle nostre azioni
e delle nostre finalità.

La nostra identità e i nostri valori implicano che i comportamenti di ciascuno siano fondati su dei principi di etica irreprensibili. Ogni entità del Gruppo condivide la convinzione che tali valori siano fattori di solidità e di sviluppo.

La conformità, insita nei valori etici di lealtà e fedeltà alla cultura cooperativa, contribuisce a consolidare la fiducia dei clienti e l’immagine del Gruppo. Essa è pertanto al centro dell’attività e della governance del Gruppo Crédit Agricole.

Il Gruppo Crédit Agricole si impegna a far sì che i principi da esso applicati contribuiscano a realizzare l’ambizione di essere una banca leale, aperta a tutti e multicanale per permettere a suoi clienti di essere consigliati in ogni circostanza, prendendo decisioni con cognizione di causa.



I NOSTRI PRINCIPI SI APPLICANO

NEI CONFRONTI DEI NOSTRI CLIENTI

Rispettare il cliente e consigliarlo lealmente

Ogni collaboratore mette a disposizione la sua esperienza e competenza, attraverso una relazione multicanale, per ascoltare ed essere al servizio dei clienti e dei soci, al fine di consolidare la relazione nel tempo. Si impegna ad ascoltarli e consigliarli lealmente, aiutandoli nel processo decisionale con soluzioni adeguate al loro profilo e nel loro interesse, informandoli dei rischi associati.

Dimostrare solidarietà

Coerentemente con i principi mutualistici del Gruppo, le relazioni che stabiliamo con

i clienti, i soci e l'insieme degli stakeholder sono permeate dal principio di solidarietà e dal rispetto degli impegni assunti.

Essere utili e vicini

Il Gruppo è fedele al modello di "Banca universale di prossimità", fonte di valori positivi e utile ai nostri clienti che usufruiscono così di tutta l'esperienza e del know-how di cui dispongono le nostre realtà operative. Il Gruppo rimane fedele al proprio radicamento locale, contribuendo allo sviluppo territoriale.

Proteggere i dati personali e utilizzarli in modo trasparente

Il nostro Gruppo ha adottato una carta di protezione dei dati personali, conforme alle norme vigenti in materia, per garantire la privacy dei clienti.

NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Rispettare i diritti fondamentali

Il nostro Gruppo esercita la propria attività ovunque nel mondo rispettando i diritti umani e sociali fondamentali.

Adottare la Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Il nostro Gruppo si impegna ad agire nel rispetto dell'ambiente e delle regole sociali in tutti i campi e in tutte le attività aziendali. Tale logica è sostenuta da una strategia RSI creatrice di valore, con l'ambizione di sostenere il progresso dei territori e la ricerca dell'eccellenza nelle relazioni con clienti, partner, soci e collaboratori.

NEI CONFRONTI DEI NOSTRI COLLABORATORI

Gestire le Risorse umane in modo responsabile

Agire come datore di lavoro responsabile, per il nostro Gruppo, significa garantire il principio di non discriminazione e di equità, favorire lo sviluppo personale, in particolare attraverso la formazione, promuovere la parità di genere, la diversità dei percorsi e dei profili, aiutare i disabili, favorire il dialogo sociale e la qualità della vita professionale, garantire un ambiente di lavoro sicuro in cui vengano assicurati il rispetto e la dignità di tutti i collaboratori.

ATTRAVERSO UN COMPORTAMENTO ETICO

Professionalità e competenza

Gli amministratori, i dirigenti e i collaboratori operanti in qualunque società del Gruppo e in ogni area geografica, devono conoscere e applicare in modo responsabile le leggi, i regolamenti, le norme e gli standard professionali vigenti, nonché le procedure applicabili alla propria attività.

Comportamento responsabile

Ciascun amministratore, dirigente e collaboratore è responsabile dell'immagine del Gruppo. In ogni situazione e in qualsiasi luogo deve comportarsi in modo responsabile ed etico astenendosi da qualsiasi azione suscettibile di nuocere alla reputazione e all'integrità dell'immagine del Gruppo.

Riservatezza e correttezza delle informazioni

Gli amministratori, i dirigenti e i collaboratori del Gruppo hanno obblighi di riservatezza e correttezza nella gestione delle informazioni. Le informazioni confidenziali di cui sono a conoscenza non devono essere divulgate o sfruttate indebitamente, a scopi personali o di terzi. Ogni collaboratore si impegna a comunicare informazioni precise ed esatte ai clienti, agli azionisti, alle autorità di vigilanza, alla comunità finanziaria e, in generale, agli stakeholder.

Prevenzione dei conflitti di interessi

Gli amministratori, i dirigenti e i collaboratori del Gruppo devono evitare ogni situazione di conflitto di interesse per preservare, in ogni circostanza, l'interesse dei clienti.


Vigilanza

L'azione di ogni amministratore, dirigente e collaboratore mira a proteggere gli interessi dei clienti, contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, rispettare le sanzioni internazionali, lottare contro la corruzione, prevenire le frodi e proteggere l'integrità dei mercati. Ognuno di loro deve esercitare una vigilanza appropriata al tipo di attività svolta nel Gruppo e, all'occorrenza, segnalare gli illeciti o le irregolarità ravvisate, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti.



CRÉDIT AGRICOLE GROUP

Architects of Wealth



CODICE DI CONDOTTA

GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

INDICE

1. I NOSTRI IMPEGNI	4
2. CONOSCERE, USARE E RISPETTARE IL CODICE DI CONDOTTA	6
2.1 USARE IL CODICE DI CONDOTTA	7
2.2 CONOSCERE E RISPETTARE LE NORME	9
3. LE NOSTRE NORME DI CONDOTTA	10
L'ETICA NEL QUOTIDIANO	11
RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI	13
3.1 RAPPORTI CON I CLIENTI.	13
3.2 DATI PERSONALI DEI CLIENTI.	15
3.3 SCELTA EQUA DEI FORNITORI	16
3.4 RELAZIONI RESPONSABILI CON I FORNITORI	17
3.5 CONCORRENZA.	18
QUESTIONI SOCIALI, AMBIENTALI E AZIENDALI	20
3.6 PROTEZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI	20
3.7 SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	22
3.8 NESSUNA DISCRIMINAZIONE	23
3.9 DIVERSITÀ E PARITÀ DI GENERE	24
3.10 LOTTA CONTRO LE MOLESTIE	25
3.11 ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE.	26
3.12 STRATEGIA AMBIENTALE	27
3.13 CONTRIBUTO AI TERRITORI	29
ANTICORRUZIONE, SPONSORIZZAZIONI E MECENATISMO	30
SPECIFICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA	31
3.14 LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE.	32
3.15 LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI INFLUENZE E INTERAZIONE CON PUBBLICI UFFICIALI. .	33
3.16 LOTTA CONTRO I PAGAMENTI AGEVOLATIVI	34
3.17 CONFLITTI DI INTERESSI	35
3.18 REGALI E INVITI.	36
3.19 LOBBYING E FINANZIAMENTO DI PARTITI POLITICI	37
3.20 MECENATISMO E BENEFICIENZA	38
3.21 SPONSORIZZAZIONI.	39
PROTEZIONE E REPUTAZIONE DEL GRUPPO	40
3.22 RISERVATEZZA.	40
3.23 LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .	42
3.24 CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	44
3.25 SANZIONI INTERNAZIONALI	45
3.26 PREVENZIONE DELLE FRODI	46
3.27 PREVENZIONE GLI ABUSI DI MERCATO.	47
3.28 UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK	48
ALLEGATO: CODICE ETICO DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE	49

1

I NOSTRI IMPEGNI



-
- Il gruppo Indosuez Wealth Management si è dotato di un Codice etico* comune all'intero Gruppo Crédit Agricole, pubblicato a giugno del 2017, che ne sottolinea i valori di prossimità, responsabilità e solidarietà. Questo documento di riferimento comune delinea i principi d'azione e di comportamento da seguire nei confronti di clienti, stakeholder, dipendenti, fornitori, pubblici ufficiali, associazioni, ONG, azionisti e investitori.
 - Se da un lato il Codice etico definisce gli impegni, l'identità e i valori, nonché i principi d'azione del gruppo, dall'altro il Codice di condotta lo traduce in pratica. Il Codice etico è alla base del comportamento etico e professionale che ciascuno di noi è tenuto ad adottare.
 - Il Codice di condotta vuole essere una guida per le azioni, le decisioni e i comportamenti del nostro quotidiano. Oltre all'applicazione delle norme legislative, regolamentari e professionali che disciplinano le nostre varie attività, il Codice di condotta rispecchia la volontà del gruppo di spingersi oltre per servire meglio i clienti e tutti gli stakeholder, nel miglior modo possibile.

* Il Codice etico è riportato in fondo al documento (Allegato).

2

CONOSCERE, USARE E RISPETTARE IL CODICE DI CONDOTTA

2.1 USARE IL CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di condotta del gruppo Indosuez Wealth Management è uno strumento e una guida che ci consente di illustrare meglio i nostri obblighi professionali e adottare un comportamento in linea con l'etica e i valori del gruppo.

A CHI SI APPLICA?

Il Codice di condotta si applica a chiunque faccia parte del gruppo, dagli amministratori ai dirigenti, dai funzionari ai dipendenti, indipendentemente dalle posizioni e dalle funzioni ricoperte nel gruppo Indosuez Wealth Management.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CODICE E COME VA INTERPRETATO?

Il Codice di condotta è stato elaborato per guidare le nostre azioni e aiutarci a prendere decisioni in linea con le norme e i valori etici del gruppo, nonché rispettose della legge.

Il Codice di condotta illustra, per tematica, il comportamento professionale da tenere e promuovere nello svolgimento delle mansioni e nei rapporti di lavoro.

Le varie tematiche sono organizzate in quattro sezioni: rapporti con clienti e fornitori; questioni sociali, ambientali e aziendali; lotta alla corruzione; protezione e reputazione del gruppo. I conflitti di interessi, che sono una tematica trasversale, sono inseriti nella sezione dedicata alla lotta contro la corruzione.

Per fornire un quadro più completo sono stati inseriti alcuni casi pratici, per illustrare con esempi specifici i principi presentati nel Codice.

Per quanto possa essere dettagliato, il Codice di condotta non ha alcuna pretesa di esaustività. Il Codice non può rispondere a tutte le domande o affrontare tutti i casi possibili, in particolare per quanto riguarda ciò che è opportuno fare o non fare in circostanze specifiche. Per questo, in ogni situazione e ogniqualvolta si è chiamati a prendere una decisione, ci si dovrebbe porre le seguenti domande:

CINQUE DOMANDE DA PORSI PER ESSERE CERTI DI TENERE UN COMPORTAMENTO ETICO

5

DOMANDE

1. È legale?
2. È in linea con il Codice etico e il Codice di condotta del Gruppo?
3. È nell'interesse dei clienti e degli stakeholder?
4. Ho tenuto conto dei rischi impliciti e delle possibili conseguenze della mia decisione?
5. Mi sentirei a mio agio se la mia decisione diventasse di pubblico dominio, internamente ed esternamente?

Se la risposta a una di queste domande è "no" o in caso di dubbio, è necessario discutere della questione prima di agire. È possibile rivolgersi al proprio manager o contattare le divisioni Compliance, Risorse Umane, Sviluppo Sostenibile e Affari Legali o qualsiasi altra divisione competente per la questione e tenere traccia di tutte le problematiche riscontrate.

CHI SUPERVISA L'ATTUAZIONE DEL CODICE? CHI LO AGGIORNA?

Un team multidisciplinare, affiancato dai Responsabili Compliance, Risorse Umane e Sviluppo Sostenibile, attua, monitora e aggiorna il Codice di condotta. Questo team si interfaccia con le divisioni interessate per fornire un riscontro regolare al Comitato di Sviluppo Sostenibile, che poi relaziona al Consiglio di Amministrazione.

I contenuti del Codice possono subire variazioni nel tempo. Il Codice non sostituisce i regolamenti interni e le procedure del gruppo Indosuez Wealth Management, che ciascuno ha il dovere e la responsabilità di consultare e rispettare.

COME VIENE RESO NOTO IL CODICE DI CONDOTTA? CHE VISIBILITÀ HA?

Il Codice di condotta è un documento pubblico, condiviso con gli stakeholder. È disponibile sul sito web e sull'Intranet del gruppo Indosuez Wealth Management.

CHE OBBLIGHI HANNO I DIPENDENTI?

Ognuno di noi deve fare propri i principi del Codice di condotta e rispettarli nello svolgimento delle proprie mansioni.

Spetta inoltre a ciascuno trasmettere e promuovere i valori e i principi del Codice di condotta, con attenzione e buona fede.

Infine, tutti devono seguire i programmi di formazione offerti in merito alle tematiche presentate nel Codice di condotta.

LA REGOLA CHIAVE DA TENERE A MENTE



KEY RULE

Ogniqualvolta si individua o si sospetta un atto o un comportamento inappropriato o ci si sente sotto pressione, è necessario parlarne immediatamente con il proprio manager.

COS'È IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)?

Lo scopo del sistema di whistleblowing (segnalazione di illeciti) è rafforzare la prevenzione dei rischi offrendo a tutti i dipendenti e partner commerciali, interni ed esterni, la possibilità di segnalare fatti che rientrano nel perimetro di applicazione della procedura di "whistleblowing". Per raccogliere le segnalazioni di allarme è stata istituita una procedura di whistleblowing interna.

COSA CI SI ATTENDE DAI MANAGER

I manager devono sincerarsi che i team sappiano di poter fare affidamento su di loro poiché si mostrano disponibili ad ascoltare le loro esigenze. I manager devono creare un clima di fiducia, in modo che i team non esitino a rivolgersi a loro per un consiglio in caso di problemi.

I manager devono essere in grado di illustrare le funzioni e le modalità di applicazione del Codice. Per questo, dovranno far riferimento al Codice di condotta, al Codice etico e ai Regolamenti interni.

Per qualsiasi domanda, i manager possono rivolgersi senza indugio alla divisione più competente a sciogliere eventuali dubbi (Compliance, Risorse Umane, Sviluppo Sostenibile, ecc.).

I manager devono essere attenti, comportarsi in modo trasparente ed essere di esempio per i team. Devono dimostrare che è assolutamente possibile conseguire gli obiettivi prefissati rispettando l'etica e i valori del Gruppo.

2.2 CONOSCERE E RISPETTARE LE NORME

Conosco e rispetto le leggi, i regolamenti, i codici, gli standard professionali, nonché le norme bancarie che si applicano al mio settore di attività, sia a livello locale che internazionale.


Mi avvalgo delle competenze e degli strumenti presenti nella Banca per conoscere e informarmi sugli sviluppi normativi suscettibili di ripercuotersi sulla mia attività.

Prima di fare o decidere qualcosa, mi accerto che non violi una norma interna o esterna o crei situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale e/o personale. Se ho dei dubbi, mi rivolgo alla direzione o alla Compliance.

Opero nel massimo rispetto degli standard di integrità di mercato, astenendomi da comportamenti o azioni suscettibili di alterare la realtà o la trasparenza dei mercati o distorcere la concorrenza o il principio di parità di trattamento dei clienti.

Non prendo alcuna iniziativa per eludere norme, neanche allo scopo di risolvere un problema o servire un cliente o la Banca.

Tutelo la riservatezza delle informazioni della Banca e dei clienti a cui ho accesso.



3

LE NOSTRE NORME DI CONDOTTA

L'ETICA NEL QUOTIDIANO

DEFINIZIONE

L'etica rientra nella sfera morale e rimanda ai valori, in particolare quelli della Società. Questi valori devono guidare le nostre decisioni e il nostro comportamento professionale. Espressi sotto forma di norme di condotta professionale, sono alla base della nostra attività e definiscono il nostro approccio etico.

NEL DETTAGLIO

L'etica riguarda:

- Valori aziendali specifici, formulati come nozioni generali (ad esempio, rispetto degli altri, solidarietà, ecc.) e declinati in "principi d'azione" della Società (per esempio, lotta contro la discriminazione);
- L'approvazione e l'adozione di questi valori e del quadro etico dai massimi livelli di corporate governance;
- Un impegno generale a comunicare e attuare i valori, i principi e le norme di condotta, in modo che il quadro etico offra un sentimento di appartenenza alla Società e la fiducia necessaria alla vita lavorativa e alle relazioni con gli stakeholder.

La compliance riguarda il quadro normativo, con riferimento alle norme applicabili alle istituzioni finanziarie, nonché ai mezzi per attuare tale quadro mediante:

- L'implementazione di norme e procedure interne che traspongono le leggi e i regolamenti nella Società;
- L'esistenza di una funzione di prescrizione e controllo svolta dall'alta dirigenza, che consente alla Società di evitare importanti rischi di non conformità, in particolare nei settori di attività regolamentati.

L'etica promuove il rispetto dei valori e delle norme di condotta, mentre lo scopo della compliance è evitare violazioni del quadro etico e della legge, per tutelare la Società da sanzioni ed eventuali rischi per la reputazione e l'immagine aziendale.

TENERE UN COMPORTAMENTO ETICO SIGNIFICA:

1



Tutti i rapporti devono essere instaurati nel rispetto dei principi di lealtà e solidarietà e secondo gli impegni assunti con clienti e fornitori.

Le decisioni devono essere prese mettendo al primo posto gli interessi dei clienti, rispettando il principio di scelta equa e paritaria dei fornitori e le norme sulla concorrenza.

2



Per quanto riguarda i rapporti tra i dipendenti della Società o con gli stakeholder di quest'ultima, è imperativo rispettare rigorosamente i diritti umani e i diritti sociali fondamentali.

Prevenire qualsiasi forma di discriminazione o molestia, promuovere la diversità e la parità di genere, applicando le misure per la salute e la sicurezza e garantendo la protezione dei dati di dipendenti e clienti: rispettando questi principi si crea un ambiente di lavoro positivo, fonte di performance e soddisfazione.

3

RISPETTARE
GLI IMPEGNI
AMBIENTALI
E SOCIALI DELLA
SOCIETÀ

Per il gruppo Indosuez Wealth Management, questo significa attuare una strategia di lungo periodo per i clienti, in modo da poter condividere il valore creato, essere partecipi della sostenibilità dei progetti finanziari e investire nei territori. Particolare attenzione è dedicata alla "Finanza Verde" per rimanere un punto di riferimento a sostegno della transizione energetica verso un'economia a "bassa impronta di carbonio", proteggendo al contempo la natura.

Tutti gli amministratori, i dirigenti, i manager e i dipendenti sono ambasciatori dell'approccio di responsabilità sociale d'impresa (CSR) del Gruppo, finalizzato a sostenere i territori, puntare all'eccellenza nei rapporti con la clientela, i soci e i dipendenti, nonché a gestire i rischi.

4

PREVENIRE
E INDIVIDUARE
LA CORRUZIONE
E IL TRAFFICO
DI INFLUENZE

La lotta contro la corruzione è un importante obiettivo per il bene comune. Nella prevenzione della corruzione e del traffico d'influenze, il gruppo Indosuez Wealth Management deve ispirarsi ai suoi valori, in particolare onestà, integrità, lealtà, trasparenza e imparzialità.

La sezione anticorruzione integra i principi fondamentali relativi all'attuazione di misure idonee a prevenire, individuare e dissuadere pratiche corruttive o traffici d'influenze con una politica di "tolleranza zero". Tra le altre tematiche affrontate figurano regali e inviti, pagamenti agevolativi, conflitti di interessi, mecenatismo, sponsorizzazioni e lobbying.

5

ESSERE SEMPRE
VIGILI

Per conservare la fiducia, dobbiamo assumerci la responsabilità dell'uso che può essere fatto delle risorse e delle informazioni disponibili nella Società e tutelarci da eventuali rischi di conflitto di interessi. Dobbiamo inoltre assicurarci di non diffondere o sfruttare in modo inappropriato, per nostro conto o per conto di terzi, eventuali informazioni riservate di cui siamo in possesso.

La vigilanza di tutti deve consentirci di tutelare gli interessi dei clienti, lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, rispettare le leggi sulle sanzioni internazionali, contrastare l'evasione fiscale, prevenire le frodi e tutelare l'integrità dei mercati.

6

NON COMPIERE
AZIONI CHE
POTREBBERO
DANNEGGIARE
LA REPUTAZIONE
DEL GRUPPO

Siamo tutti responsabili dell'immagine che il gruppo Indosuez Wealth Management dà di sé, sia all'interno che all'esterno. Il rischio di pubblicità negativa, in particolare sui social network, potrebbe danneggiare l'immagine del gruppo Indosuez Wealth Management e ledere la fiducia che i clienti ripongono in esso.

Per evitare tutto ciò, dobbiamo pensare a tutelare la nostra reputazione rispettando i principi illustrati in questo Codice, assicurandoci di non fare commenti che potrebbero vincolare il Gruppo, diffondere informazioni riservate sul suo contesto professionale o contribuire alla diffusione di voci.



RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI

3.1 RAPPORTI CON I CLIENTI

DEFINIZIONE

Il gruppo Indosuez Wealth Management mette al centro del proprio operato la fiducia e la soddisfazione di clienti e azionisti. Il gruppo Indosuez Wealth Management auspica che tutti i dipendenti siano coinvolti in questo rapporto, tenendo presente che l'interesse dei clienti ha la massima priorità in tutto ciò che facciamo, anche nelle attività di supporto alle funzioni del Gruppo.

NEL DETTAGLIO

Per garantire che le aspettative dei clienti non vengano disattese, i reclami sono gestiti internamente dalle entità interessate, allo scopo di migliorare costantemente i servizi e puntare all'eccellenza nei rapporti con i clienti. Ai dipendenti viene erogata formazione a cadenza regolare, anche se non sono a diretto contatto con i clienti.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management mira a costruire rapporti globali e duraturi con i propri clienti, in uno spirito di vera e propria partnership. Il gruppo si impegna a sostenere i clienti in ogni occasione, semplificando loro la vita e aiutandoli a realizzare i loro progetti. Per questo, offre consulenza ai clienti quando devono prendere una decisione, proponendo soluzioni personalizzate studiate appositamente per soddisfare le loro necessità.

Osservando la nostra storia, valutando le nostre priorità strategiche e ascoltando i nostri team sui punti di forza che ci contraddistinguono, risultano essere cinque le tematiche trasversali e fondanti della nostra cultura.

PROSSIMITÀ E REATTIVITÀ

I clienti accedono facilmente ai Senior Banker e ai gestori degli investimenti, che sono reattivi alle nuove opportunità e in grado di prendere decisioni importanti in modo tempestivo ed efficace. Indosuez Wealth Management è rimasta saldamente radicata nel territorio per essere vicina ai clienti.

SPIRITO DI COLLABORAZIONE

Lo spirito di collaborazione guida sia il rapporto tra clienti e Senior Banker, che i rapporti all'interno dei nostri team.

CONSULENZA PERSONALIZZATA ED EQUILIBRATA

Offriamo una consulenza prudente, esperta ed etica, soluzioni personalizzate ed equilibrate per conseguire investimenti di eccellenza nell'arco di diverse generazioni, rispettando scrupolosamente le normative vigenti.

ESPERIENZA INSPIRATA AL LUSSO

Prestiamo grande attenzione ai clienti e offriamo loro servizi su misura, garantendo al contempo la disponibilità, la reattività e la discrezione proprie della nostra professione. La dinamica d'innovazione e la ricerca di senso coniugate alle nostre attività costituiscono parte integrante dell'esperienza dei clienti.

FIDUCIA

La fiducia e la sicurezza sono incarnate dal nostro modello di governance e azionariato, nonché dalle nostre norme di compliance.

COSA FARE

- Ascoltare i clienti e mettere i loro interessi al centro di ogni azione;
- Conoscere meglio i clienti, rispettandone tuttavia la privacy, in modo da poter offrire loro consulenza e supporto adeguati;
- Fornire sempre ai clienti informazioni chiare e accurate, non fuorvianti;
- Richiedere a un Comitato NAP (Nuovi prodotti/Nuove attività) di analizzare tutti i prodotti, le attività e i servizi di nuova commercializzazione per accertarne la conformità alle leggi e ai requisiti normativi, in particolare per quanto riguarda le informazioni alla clientela, e accertarsi che il prodotto soddisfi le esigenze dei clienti;
- Essere vigilanti allo scopo di prevenire ogni forma di frode per proteggere i clienti e lottare contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, ecc.;
- Segnalare al manager qualsiasi anomalia o situazione suscettibile di generare un conflitto di interessi.

COSA NON FARE

- Porre i propri interessi personali o quelli del gruppo Indosuez Wealth Management prima di quelli dei clienti;
- Agevolare, incoraggiare o assistere i clienti in azioni volte a infrangere la legge o i regolamenti;
- Proporre prodotti non ancora autorizzati da un Comitato NAP.



ESEMPI

- **Creo un nuovo prodotto con un orizzonte d'investimento ottimale di dieci anni: quali precauzioni dovrei adottare nel momento in cui stabilisco la clientela target?**

Nel definire la clientela target, accertati che l'orizzonte d'investimento non contrasti con la durata raccomandata del prodotto e che quest'ultimo sia perfettamente idoneo alle esigenze della clientela ipotizzata. È imperativo che il nuovo prodotto venga presentato a un Comitato NAP per approvazione.

- **Dopo aver esaminato la mia proposta di nuovo prodotto, il Comitato NAP ha espresso una riserva. Sapendo che per motivi di concorrenza, questo nuovo prodotto dovrebbe essere lanciato rapidamente entro pochi giorni, posso comunque commercializzarlo?**

No, il processo NAP è un meccanismo fondamentale per garantire la tutela degli interessi dei clienti ed evitare la commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per essi. Se, dopo aver verificato i rischi e la compliance, il Comitato NAP esprime un accordo condizionato, le riserve espresse nell'accordo sono di natura bloccante. Pertanto, il prodotto o il servizio non può essere commercializzato finché le riserve non saranno sciolte.

3.2 DATI PERSONALI DEI CLIENTI

DEFINIZIONE

Il gruppo Indosuez Wealth Management ha elaborato un documento di governance sull'uso dei dati personali dei clienti. Tale documento fornisce un quadro di riferimento per i dipendenti chiamati a trattare questo tipo di dati. È un promemoria degli impegni assunti dal gruppo, nonché delle migliori prassi da attuare.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management ha preso posizione sul tema delicato dei dati personali, impegnandosi ad agire in modo etico e responsabile e adottando un approccio trasparente ed educativo nei confronti dei clienti.

COSA FARE

- Coinvolgere i responsabili della protezione dei dati all'avvio dei progetti, per garantire il rispetto dell'intera normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Analogamente, coinvolgere nei progetti esperti e rappresentanti della sicurezza informatica;
- Assicurarsi che il progetto sia in linea con i principi del Codice: sicurezza, integrità e affidabilità, etica, trasparenza e formazione, ecc.;
- In caso di dubbi, contattare sempre l'esperto in libertà civili e trattamento dei dati del progetto e il responsabile della protezione dei dati (RPD).

COSA NON FARE

- Proporre un progetto che comporta il trattamento di dati personali senza averne verificato la conformità con il responsabile della protezione dei dati (RPD);
- Utilizzare i dati personali in modalità che non rispettano i principi chiave espressi nel Codice o i valori indicati nelle Procedure sulla Protezione dei Dati del gruppo;
- Trattare dati personali per finalità non dichiarate o senza informarne previamente il cliente;
- Disattendere le norme e le raccomandazioni istituite nel gruppo per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, in particolare consentendo a soggetti non autorizzati di avere accesso ai dati.



ESEMPI

- ▶ **Ho raccolto i dati personali dei miei clienti e successivamente ho dichiarato il trattamento e le finalità di quest'ultimo alle opportune autorità di regolamentazione prima che il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) diventasse efficace. All'epoca avevamo già ricevuto il consenso. Posso ancora utilizzare questi dati?**

Ai sensi della nuova normativa diventata efficace a maggio 2018, tali dati possono essere utilizzati o trattati conformemente alla dichiarazione resa a suo tempo. Tuttavia, la nuova normativa prevede che le imprese tengano un registro con tutte le operazioni di trattamento dei dati. Devi pertanto riportare le caratteristiche dell'operazione di trattamento dei dati approvata in tale registro.

- ▶ **Vorrei costruirmi un database clienti con informazioni pubbliche (come ad esempio i profili pubblicati sui social network). Questo mi consentirebbe di svolgere analisi più approfondite e avere maggiore visibilità sulle loro vite private. Ho il diritto di farlo?**

Benché questi dati siano stati resi pubblici, è possibile utilizzarli solo in determinate condizioni. Bisogna tenere conto del fatto che queste informazioni provengono dai social network e non sono necessariamente affidabili: in ogni caso, dal punto di vista dei clienti, queste informazioni sono sensibili. Ti consigliamo di fare riferimento alle migliori prassi e alle linee guida interpretative riportate nella Politica in materia di dati personali del Gruppo. Chiedi consiglio ai nostri esperti delle divisioni Affari legali, Compliance e/o Sicurezza IT. Infine, se possibile, realizza uno studio preventivo dell'idea.

3.3 SCELTA EQUA DEI FORNITORI

DEFINIZIONE

Scegliere i fornitori con equità significa accertarsi che tutti i prestatori di servizi ricevano lo stesso trattamento.

NEL DETTAGLIO

La scelta equa di un fornitore deve essere frutto della concorrenza equa tra società offerenti nell'ambito di una procedura di gara. La scelta deve basarsi su elementi oggettivi, tra cui in particolare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Perché la scelta sia equa, tutte le società devono ricevere lo stesso trattamento dagli acquirenti, dai responsabili decisionali e/o dagli altri dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management coinvolti nel processo di selezione e la scelta deve basarsi su elementi oggettivi.

Questo implica che gli acquirenti, i responsabili decisionali e/o altri dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management adottino un atteggiamento responsabile ed equo nei confronti delle società offerenti per l'intera durata della procedura di gara. Di conseguenza, occorre evitare di tenere in considerazione interessi meramente personali nella scelta dell'impresa aggiudicataria.

COSA FARE

- Segnalare potenziali rischi di conflitto d'interessi (ad esempio la presenza di un familiare alle dipendenze di una delle società che partecipano alla gara, ecc.);
- Assicurarsi che tutte le società partecipanti ricevano una risposta entro un lasso di tempo sufficiente e identico. Per fare ciò, distribuire il bando di gara dopo aver individuato tutte le società offerenti e non aggiungere ulteriori società all'elenco una volta lanciata la procedura di gara;
- Assicurarsi che tutte le società offerenti convocate ricevano dati, informazioni iniziali e successive e materiali documentari identici (documenti di gara, specifiche, documenti tecnici, documenti funzionali, ecc.);
- In caso di colloqui verbali, assicurarsi che tutte le società offerenti siano invitate a uno o più di essi, la cui durata deve essere identica per ciascuna società sentita.

COSA NON FARE

- Nel corso della procedura di gara, fornire informazioni solo ad alcune società interpellate;
- Fornire ad alcune società offerenti indicazioni sul contenuto delle offerte o sul tenore della risposta di altre società partecipanti alla gara;
- Accettare inviti, regali o vantaggi in natura da una o più società offerenti nel corso della procedura di gara o delle trattative contrattuali. Una volta completata la fase di negoziazione, si applica il regime "regali e inviti" (si veda la scheda specifica relativa a "Regali e inviti");
- Modificare i criteri di selezione e/o la ponderazione dopo la data di ricezione delle risposte alla gara.



ESEMPI

► Ho sentito che durante la fase di negoziazione non è possibile accettare alcun regalo. È esatto?

Sì, tutti i regali (anche di natura pubblicitaria) e gli inviti devono essere automaticamente respinti. In termini assoluti, questo significa che non devi accettare alcun vantaggio in natura, poiché potrebbe distorcere il tuo giudizio e influenzare la scelta del fornitore.

► Ho contattato e incontrato una società che soddisfa appieno le mie esigenze. Mi ha addirittura ventilato alcune proposte aggiuntive. Ho deciso di inoltrare i contatti della società a un buyer, in modo che possa essere inclusa nell'elenco di società da consultare nell'ambito di una procedura di gara. Questo approccio è corretto?

In primo luogo, devi riepilogare le tue esigenze e redigere una bozza di specifiche. Questa operazione non può essere svolta da un potenziale fornitore, perché potrebbe essere incline a proporre una soluzione, strumenti o servizi propri che non corrispondono necessariamente alle tue esigenze. Devi redigere, con l'aiuto di un buyer, l'elenco di società da convocare e farti assistere da un buyer del gruppo lungo l'intero processo di consultazione (e nelle successive fasi post-consultazione) per trovare il fornitore che si addice meglio alle tue esigenze.

3.4 RELAZIONI RESPONSABILI CON I FORNITORI

DEFINIZIONE

È necessario operare con la dovuta diligenza per accertarsi che tutti gli operatori della supply chain agiscano nel rispetto di un certo numero di impegni e principi, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, le normative sul lavoro, la lotta contro ogni forma di discriminazione, la promozione della diversità, nonché la tutela dell'ambiente e dell'etica d'impresa. Se un operatore della supply chain non rispetta questi impegni e principi, la performance, la reputazione e l'immagine del Gruppo potrebbero subire gravi danni.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Tra gli impegni e i principi del gruppo Indosuez Wealth Management figurano:

- Equità finanziaria: remunerare i fornitori in base alle leggi e ai regolamenti applicabili;
- Parità di trattamento;
- Trasparenza dei processi;
- Promozione di relazioni sostenibili;
- Lotta alla corruzione, aderendo a norme di cui i fornitori sono a conoscenza;

- Svolgere un'analisi completa di tutti i costi da sostenere nel corso della vita dei beni o servizi;
- Inserire la performance sociale e ambientale (CSR) tra i criteri di selezione del fornitore;
- Sostenere i territori scegliendo fornitori locali, ove opportuno.

L'eterogeneità di questi impegni e principi coinvolge non solo i buyer del gruppo Indosuez Wealth Management, ma anche tutti i dipendenti che intrattengono rapporti con i fornitori.

COSA FARE

- Comportarsi con onestà nei confronti dei fornitori, in modo da creare un legame di fiducia sia nei rapporti sporadici che in quelli di lungo corso;
- Coinvolgere un buyer posizionato sufficientemente a monte per garantire l'intero processo di acquisto e gestire i rischi, in particolare a livello legale, finanziario e operativo;
- Lasciare che sia il buyer ad informare le società (offerenti) dell'esito negativo della procedura di gara e a fornire criteri oggettivi alla base della decisione;
- Confrontare le offerte presentate dai fornitori interpellati sulla base di tutti i criteri di offerta, tenendo conto del costo complessivo;
- Rispettare tempistiche adeguate in caso di cambio di fornitore, per dare a quest'ultimo un preavviso accettabile e fattibile.

COSA NON FARE

- Nel corso di scambi formali o informali con un fornitore, divulgare e in particolare fornire informazioni sulla strategia del gruppo Indosuez Wealth Management e altri dati sensibili non di pubblico dominio;
- Convalidare la ricezione dei servizi, senza preoccuparsi dell'ulteriore elaborazione e pagamento delle fatture del fornitore e in particolare del rispetto delle scadenze imposte dalla legge e dai regolamenti;
- Non analizzare o tenere conto di tutti i criteri che potrebbero determinare la dipendenza economica del fornitore, in fase di selezione e nel corso del rapporto con esso;
- Risolvere un contratto senza dare al fornitore un preavviso sufficiente a consentirgli di riorganizzare la sua attività.



ESEMPI

► Vorrei lanciare una procedura di gara e ho cinque giorni per scegliere un fornitore: è possibile?

I fornitori hanno bisogno di un minimo di tempo per rispondere alle gare. Questo vale soprattutto per i nostri fornitori, nonché serve per garantire che le risposte presentate siano pertinenti e complete.

► Vorrei lavorare con un fornitore di cui sono pienamente soddisfatto. Ci lavoro da ormai 10 anni e quasi tutto il suo fatturato è generato con il gruppo. C'è qualche rischio?

L'ufficio acquisti (il responsabile acquisti o un'altra figura) otterrà informazioni sul fornitore e la sua dipendenza economica e proporrà soluzioni alternative. In caso di brusca interruzione del servizio, il rischio potrebbe essere di natura finanziaria, operativa e/o legale, tra cui il rispetto del periodo di preavviso necessario per recedere dal contratto.

3.5 CONCORRENZA

DEFINIZIONE

La legge sulla concorrenza è composta da una serie di norme che si applicano tanto alle imprese private, quanto alle imprese pubbliche operanti su diversi mercati. Scopo della normativa è mantenere il principio di concorrenza libera e leale per garantire la tutela dei consumatori.

NEL DETTAGLIO

Molti comportamenti, come i cartelli e l'abuso di posizione dominante, possono mettere a repentaglio la libera concorrenza.

Un cartello è un accordo, un comportamento concordato o un'una collaborazione pianificata e intenzionale tra società allo scopo o con l'effetto, anche potenziale, di limitare la concorrenza. Gli accordi tra imprese, siano esse concorrenti o meno, possono essere stretti in forma verbale o scritta, in sedi formali o informali (nel corso di pranzi di lavoro o durante eventi organizzati da associazioni di categoria, ecc.).

Oltre alle forme più gravi di cartello (come la definizione comune dei prezzi di vendita o delle condizioni commerciali), si configura come accordo di cartello anche la spartizione di clienti o mercati, il coordinamento di procedure di gara o la decisione di boicottare un determinato cliente o fornitore.

L'abuso di posizione dominante riguarda le società che si trovano nella posizione di agire unilateralmente su un determinato mercato: sono esempi di abuso di posizione dominante le politiche di prezzo volte ad eliminare la concorrenza o le strategie commerciali di preclusione, le pratiche discriminatorie, ecc.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Tutte le attività del gruppo devono essere svolte nel rispetto della legge sulla concorrenza, ossia secondo il principio di base che le società operanti su un mercato devono determinare in modo autonomo la propria strategia. Sono pertanto rigorosamente vietati gli accordi tra società indipendenti e gli abusi di posizione dominante.

Per informazioni sensibili si intendono dati non di pubblico dominio utili in termini strategici (informazioni su prezzi e tendenze, elenchi di clienti, capacità di mercato e metodi di distribuzione, strategia e costi, ecc.). Tuttavia, è possibile scambiare alcune informazioni con i concorrenti del gruppo non appena queste vengono rese pubbliche e laddove siano riconducibili a un argomento di interesse generale per la professione o rientrino nell'ambito delle associazioni di categoria. Queste informazioni devono essere in forma aggregata e non separabili (dati statistici).

COSA FARE

- Evitare di affrontare argomenti sensibili quando si interagisce con parti esterne al Gruppo, indipendentemente dal contesto;
- Se emergono argomenti sensibili, interrompere la conversazione e informarne immediatamente il proprio manager e l'ufficio legale;
- In caso di dubbi sul grado di sensibilità delle informazioni, consultare il manager dell'ufficio Legale prima di intavolare discussioni con un concorrente o un'associazione di categoria;
- Nell'ambito di rapporti formali e necessari con i concorrenti, indicare chiaramente la finalità dello scambio, limitare rigorosamente la discussione alla sua finalità e tenerne traccia scritta;
- Contattare l'ufficio Legale prima di concludere accordi suscettibili di avere effetti concorrenziali significativi sul mercato interessato.

COSA NON FARE

- Confrontarsi con un concorrente o scambiare con esso informazioni sui prezzi dei servizi interbancari o sui prezzi ai consumatori;
- Concludere accordi con i concorrenti per spartirsi clienti, territori o mercati;
- Boicottare alcuni clienti o fornitori;
- Negoziare clausole che limitano la libertà dei partner commerciali senza chiedere la consulenza dell'ufficio Legale.



► **Parteciperò a una riunione o a una discussione in qualità di rappresentante del gruppo Indosuez Wealth Management in seno a un'associazione di categoria. Quali argomenti ho il diritto di discutere e quali disposizioni devo adottare?**

Puoi discutere di diversi argomenti e coordinare alcune azioni con i concorrenti, purché non siano argomenti ritenuti sensibili.

Ricorda che partecipare (anche passivamente) a una riunione il cui oggetto potrebbe essere qualificato come anticoncorrenziale potrebbe essere equiparato ad appartenenza a un cartello. Prima di partecipare a riunioni del genere, accertati che vi sia un ordine del giorno. Qualora durante l'evento non venissero rispettate le norme sulla concorrenza, lascia la riunione e chiedi che la tua uscita sia messa a verbale. Non esitare a chiedere l'aiuto dell'ufficio Legale per sapere quale atteggiamento adottare prima, dopo e durante incontri analoghi.

► **Rappresento il gruppo Indosuez Wealth Management nell'ambito della sua partecipazione a un pool bancario: quali precauzioni devo adottare?**

Il ricorso al pool bancario deve essere giustificato dalla natura dell'operazione e da motivazioni oggettive, in particolare in termini di condivisione del rischio. Il coordinamento degli operatori deve essere limitato rigorosamente all'operazione di finanziamento per cui è stato istituito il pool. Assicurati che l'attività di coordinamento non devi mai dall'operazione in questione e che questo risulti dai verbali.



QUESTIONI SOCIALI, AMBIENTALI E AZIENDALI

3.6 PROTEZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI

DEFINIZIONE

Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata. I dati personali possono essere raccolti, trattati e conservati solo per finalità specifiche e legittime. Queste informazioni devono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti.

NEL DETTAGLIO

Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata. I dati personali possono essere raccolti, trattati e conservati solo per finalità specifiche e legittime. Queste informazioni devono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti.

L'utilizzo dei dati è rigorosamente inquadrato:

- Possono essere trattati solo i dati pertinenti e necessari alle finalità perseguite, che devono essere chiaramente espresse in precedenza;
- I dati personali non devono essere conservati a tempo indeterminato;

- Devono essere adottate misure necessarie a garantire la riservatezza di dati ed evitare comunicazioni a terzi non autorizzati;
- Gli interessati devono essere informati circa l'eventuale trattamento dei loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di accedere ai dati che li riguardano e modificarli, nonché possono opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai dati personali può violare i diritti degli interessati, nonché le libertà individuali e collettive dei dipendenti. È pertanto imperativo rispettare le norme e le procedure interne.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

In un contesto in cui alle persone viene sempre più spesso richiesto di comunicare i loro dati personali in forma dematerializzata, il gruppo Indosuez Wealth Management ha predisposto un testo di governance basato su cinque principi: integrità e affidabilità, etica, trasparenza e formazione, sicurezza e controllo del cliente sull'uso che viene fatto dei suoi dati.

In qualità di datore di lavoro, il gruppo Indosuez Wealth Management segue lo stesso processo e garantisce ai propri dipendenti la protezione dei loro dati personali e il rispetto della loro vita privata.



COSA FARE

- Accertarsi dell'adeguatezza e della pertinenza dei dati raccolti;
- Quando necessario, assicurare che la modalità di trattamento dei dati personali sia inserita nel registro di trattamento dei dati personali, in conformità alle procedure interne;
- Informare i dipendenti sulle modalità di trattamento dei loro dati personali;
- Garantire ai dipendenti il diritto alla riservatezza, in particolare non trasmettendo i loro dati a soggetti non autorizzati e assicurando che i dati personali siano conservati in modo sicuro;
- Richiedere che tutti i dati inaccurati o incompleti siano completati o eliminati;
- In caso di subappalto, assicurarsi che i prestatori di servizi rispettino questi stessi principi.

COSA NON FARE

- Raccogliere dati personali senza una finalità specifica e necessaria;
- Comunicare i dati personali a terzi non autorizzati, interni o esterni, senza l'esplicito consenso degli interessati;
- Conservare dati personali senza autorizzazione.



ESEMPIO

- **Nell'espletamento delle mie mansioni, ho accesso ai dati personali di tutti i dipendenti della mia area di gestione. Oggi non ho avuto abbastanza tempo per finire un documento e ho copiato le informazioni sulla mia chiavetta USB per portarmi avanti con lavoro nel mio percorso di rientro a casa. Purtroppo sul treno mi hanno rubato il computer portatile con la chiavetta USB inserita. Devo comunicarlo a qualcuno?**

È imperativo segnalare il furto al proprio manager, nonché al responsabile della protezione dei dati (RPD). Sul tuo computer non ci sono solo informazioni aziendali, ma vi hai anche copiato dati personali. La perdita della chiavetta USB potrebbe avere gravi conseguenze e provocare seri danni, sia alla Società che ai dipendenti.

Non copiare mai dati personali sul tuo computer personale o su dispositivi esterni, in particolare se i dati non sono criptati. Per garantire la sicurezza dei dati personali, è fondamentale rispettare le norme e le procedure interne.

3.7 SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

DEFINIZIONE

Le società devono adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tutela della salute fisica e mentale dei loro dipendenti. Queste misure prevedono nello specifico di attuare una strategia per evitare i rischi sul lavoro, nonché condurre campagne di sensibilizzazione ed erogare corsi di formazione.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Tutti coloro che lavorano per o con il gruppo Indosuez Wealth Management devono essere in grado di esprimere al massimo il loro potenziale in un ambiente sicuro. Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e tutelare la salute fisica e mentale dei propri dipendenti.

Tuttavia, la sicurezza sul posto di lavoro dipende da ciascuno di noi. Tutti i dipendenti della Società devono prendersi cura, secondo la loro formazione e al meglio delle loro capacità, della salute e della sicurezza proprie e delle altre persone coinvolte dai loro atti od omissioni.

COSA FARE

- Conoscere e rispettare le norme di salute e sicurezza del gruppo Indosuez Wealth Management;
- Assicurarsi che le proprie azioni e la propria condotta non presentino rischi per sé o per gli altri;
- Contribuire alla sicurezza sul posto di lavoro. Questo significa partecipare alle esercitazioni di sicurezza e ai programmi di formazione organizzati dalla Società e segnalare situazioni suscettibili di costituire un rischio per la sicurezza sul posto di lavoro alla divisione Risorse Umane.

COSA NON FARE

- Ignorare le norme del gruppo Indosuez Wealth Management sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- Ignorare qualsiasi situazione che potrebbe compromettere la sicurezza del proprio ambiente di lavoro.



ESEMPI

- ▶ **Ho notato un cambio di comportamento in un mio collega: sembra molto stressato, si isola, ha pranzato da solo qualche volta e si rifiuta di parlare di qualsiasi cosa. Mi preoccupa, ma non so cosa posso fare.**

La situazione ti preoccupa. È importante che tu ne parli con il tuo manager o con la divisione Risorse Umane, in modo che possano intervenire rapidamente, nell'interesse e per il bene del collega in questione.

- ▶ **Nel corso dell'ultima esercitazione antincendio mi sono reso conto che due responsabili dell'evacuazione della mia unità erano entrambi assenti: un collega non sapeva cosa fare. Devo comunicarlo a qualcuno?**

Nel corso dell'esercitazione ti sei accorto di una falla nella procedura di esercitazione che avrebbe potuto compromettere la sicurezza di un collega. Devi informarne per iscritto il funzionario per la sicurezza, in modo che possa correggere la situazione e adottare le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone sul posto.

3.8 NESSUNA DISCRIMINAZIONE

DEFINIZIONE

La discriminazione è una forma di trattamento iniquo basata su criteri vietati e rientra nell'ambito coperto dalla legge. Più precisamente, discriminare significa distinguere qualcuno sulla base di una serie di criteri o tratti distintivi.

NEL DETTAGLIO

I criteri di discriminazione sono i seguenti:

- Origine;
- Genere;
- Situazione familiare;
- Gravidanza;
- Aspetto fisico;
- Particolare vulnerabilità di una persona derivante dalla sua situazione socio-economica, chiara o nota a chi opera la discriminazione;
- Cognome;
- Indirizzo;
- Informazioni bancarie;
- Stato di salute;
- Perdita di autonomia;
- Disabilità;
- Caratteristiche genetiche;
- Costumi;
- Orientamento sessuale;
- Identità di genere;
- Età;

- Opinione politica;
- Appartenenza sindacale o attività cooperative;
- Capacità di esprimersi in una lingua diversa dal francese;
- Appartenenza effettiva o presunta a un gruppo etnico, una nazione o una pretesa razza;
- Convinzioni religiose.

La discriminazione può essere diretta:

“Quando una persona è, è stata o verrebbe trattata in modo meno favorevole di un'altra in una situazione comparabile”.

O

La discriminazione può essere indiretta:

“Quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutrale può, per uno dei motivi menzionati sopra, essere particolarmente svantaggiosa per alcune persone rispetto ad altre, a meno che la disposizione, il criterio o la prassi sia giustificato/a oggettivamente da una finalità legittima e i mezzi per conseguire il fine siano necessari e appropriati”.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna a sensibilizzare i dirigenti, i manager e i dipendenti in materia di discriminazione. Operare a favore della parità di genere e della diversità significa far sì che i dipendenti si sentano trattati in modo equo dal momento in cui entrano a far parte della Società e per tutta la loro carriera all'interno della stessa. Un contesto lavorativo in cui ciascuno si sente rispettato, indipendentemente dalle sue peculiarità, migliora le prestazioni e motiva.

COSA FARE

- Respingere qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori, prestatori di servizi e altre persone che intrattengono rapporti con il gruppo Indosuez Wealth Management;
- Non accettare pratiche o comportamenti che sono o potrebbero essere discriminatori nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti, ecc. Aiutare, parlarne e se necessario consultare il proprio manager e la divisione Risorse Umane;
- Per i manager: fare attenzione a basare le proprie decisioni su criteri oggettivi e non nutrire pregiudizi.

COSA NON FARE

- Trattare le persone in modo diverso in base a criteri vietati dalla legge, penalizzandole rispetto ad altri;
- Contribuire a creare un ambiente ostile fonte di discriminazione.



ESEMPIO

- **Un dipendente mi comunica di volersi prendere un giorno di ferie per celebrare una ricorrenza religiosa, che però non cade in un giorno festivo. Dovrei acconsentire alla richiesta?**

Non vi è motivo per prendere un giorno di ferie per una ricorrenza religiosa che non coincide con una festività nazionale. I giorni di ferie devono essere decisi insieme al manager, tenendo conto del corretto funzionamento del servizio di appartenenza. Se necessario, occorre essere in grado di giustificare il rifiuto di una richiesta di ferie in modo oggettivo.

3.9 DIVERSITÀ E PARITÀ DI GENERE

DEFINIZIONE

Le Società devono conformarsi agli obblighi in materia di parità di genere e assunzione di soggetti disabili.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Oltre agli obblighi di legge, il gruppo Indosuez Wealth Management ritiene che la diversità sia un motore di performance e aumenti l'attrattiva del gruppo come datore di lavoro. Promuovere la diversità di genere significa creare una cultura aperta e responsabile, che alimenta la coesione interna e il progresso. I team con profili e talenti diversi rispecchiano la Società e consentono di inventare nuovi

modelli, soddisfare meglio le aspettative dei clienti e pertanto sono a vantaggio di tutti.

Questo impegno si traduce in azioni concrete, come la promozione di donne in ruoli di responsabilità manageriale e all'interno dei comitati di gestione o l'integrazione di soggetti disabili.

COSA FARE

- Prestare attenzione a dare giudizi obiettivi, incentrati sulle competenze, in tutte le decisioni manageriali;
- Ottenere pareri diversi per essere più oggettivi;
- Assicurarsi che i team siano composti in parti bilanciate da donne e uomini.

COSA NON FARE

- Prendere decisioni sulla base di criteri non oggettivi;
- Attuare processi che potrebbero portare a trattamenti di genere iniqui o addirittura discriminatori, nonostante la finalità di questi processi fosse inizialmente destinata a risolvere iniquità.



ESEMPI

- ▶ **Il mio team è composto prevalentemente da uomini. Un dipendente andrà in pensione tra qualche settimana e sto pensando di sostituirlo con qualcuno del team. Dovrei pensare di promuovere una donna?**

Devi basare il tuo giudizio soprattutto sulle competenze di tutti coloro che fanno parte del tuo team e scegliere la persona più idonea a ricoprire il ruolo.

- ▶ **Ho ricevuto diverse candidature per una posizione vacante nel mio team. Dopo aver fatto diversi colloqui, la persona che ha le competenze maggiormente in linea con i requisiti della posizione è disabile. Come reagirà il mio team?**

È fondamentale ricordare che le competenze di una persona sono l'unico fattore da tenere in considerazione in fase di selezione. In quanto manager, se hai timori circa la buona integrazione di questa nuova risorsa nel team, non farti scrupoli a chiedere aiuto alle Risorse Umane. Se necessario, possono essere messe in campo delle azioni con il supporto del Responsabile Integrazione e Disabilità della tua entità, per assicurare che il dipendente si integri nel team nel miglior modo possibile.

3.10 LOTTA CONTRO LE MOLESTIE

DEFINIZIONE

La legge punisce le molestie occasionate ad altri con commenti o comportamenti ripetuti, aventi come scopo o effetto quello di deteriorare le condizioni di lavoro e suscettibili di violarne i diritti e lederne la dignità, pregiudicarne la salute fisica o mentale o comprometterne il futuro professionale.

NEL DETTAGLIO

Le molestie psicologiche possono assumere diverse forme:

- Commenti denigratori;
- Umiliazioni o comportamenti prevaricatori;
- Insulti.

Le molestie sessuali consistono nel rivolgere ripetutamente commenti sessuali o imporre comportamenti di natura sessuale

a una persona minandone la dignità in ragione della loro natura denigratoria o umiliante o creare un contesto intimidatorio, ostile od offensivo.

Il concetto di molestie sessuali comprende anche l'utilizzo, ricorrente o meno, di qualsiasi forma di grave coercizione al fine di ottenere atti di natura sessuale, a favore del molestatore o di terzi.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna a prevenire, individuare e risolvere atti del genere, che costituiscono reati severamente puniti.

Nessun dipendente, apprendista o stagista può essere sanzionato, licenziato o discriminato per aver subito o non aver accettato molestie sessuali o psicologiche o per esserne stato testimone o averle rivelate.

COSA FARE

- Conoscere le politiche e le procedure interne di azione e prevenzione della Società;
- Prestare attenzione a tutti coloro che ci circondano, contattare la divisione Risorse Umane se si viene a conoscenza di un caso di molestie.

COSA NON FARE

- Ignorare una situazione di molestie di cui si è venuti a conoscenza per esserne stati vittima o testimone, indipendentemente dalle motivazioni o dalle possibili conseguenze.



ESEMPI

- ▶ **Un mio collega viene ripetutamente criticato, in modo umiliante, per il suo lavoro e rimproverato di fronte al resto del team. Il suo operato viene automaticamente messo in discussione e viene richiamato senza alcuna previa verifica circa lo svolgimento effettivo delle sue mansioni. Il mio collega sta prendendo sempre più permessi per malattia.**

Ricorda a tutti che i rapporti sul posto di lavoro devono essere equi e rispettosi. Se necessario, parlane rapidamente con il tuo manager o con le Risorse Umane in modo che possano intervenire tempestivamente per porre fine alla situazione di molestie.

- ▶ **Un collega è particolarmente intimidatorio e umiliante. Mi rivolge frequentemente allusioni sessuali e gesti inappropriati. Nonostante gli abbia chiesto con insistenza di porre fine a questo comportamento, continua a tormentarmi per uscire con me.**

Segnala rapidamente questo comportamento inaccettabile al tuo manager o al tuo interlocutore alle Risorse Umane in modo che ne siano avvisati. Puoi anche chiedere il supporto di un rappresentante dei dipendenti, che potrà affiancarti e sostenerti in modo che la situazione cessi il prima possibile.

3.11 ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

DEFINIZIONE

Per attività extralavorativa si intende un'attività esercitata al di fuori dell'orario di lavoro. Il concetto di pluriattività può essere definito come l'esercizio simultaneo da parte di una stessa persona di due o più attività di natura professionale, sindacale o politica.

NEL DETTAGLIO

Essere un lavoratore dipendente non impedisce di avere contemporaneamente un'attività autonoma o indipendente. Il cumulo di attività è possibile poiché solo il lavoro subordinato è soggetto a normative in materia di orari di lavoro. Ne consegue, ad esempio, che i dipendenti possono esercitare un'attività sotto forma di impresa (associazione senza fini di lucro).

Tuttavia, benché il principio cardine sia la libertà di lavoro, i dipendenti devono rispettare un codice etico professionale nei confronti dei loro datori di lavoro. Per l'intera durata del loro contratto di lavoro, infatti, i dipendenti hanno un obbligo di lealtà nei confronti del datore di lavoro. In generale questo obbligo implica di prestare attenzione a non ledere la reputazione o impedire il corretto funzionamento della Società, in particolare con atti denigratori o intraprendendo pratiche concorrenziali contrarie all'interesse della società.

COSA FARE

- Informare preventivamente il proprio manager se si sta pensando di esercitare un'attività remunerata al di fuori dell'orario di lavoro (ad esclusione della produzione di opere scientifiche, letterarie o artistiche);
- Essere trasparenti con il proprio manager e dichiarare la propria situazione al Responsabile della Compliance;
- Rispettare l'obbligo di riservatezza, il segreto professionale e i segreti commerciali;
- Conoscere i termini del proprio contratto di lavoro per ottemperare alle disposizioni che si è tenuti a rispettare. Se necessario, chiedere alla divisione Risorse Umane di esplicitarle.

COSA NON FARE

- Esercitare un'attività concorrente a quella della Società nel corso della durata del contratto di lavoro subordinato (anche avvalendosi di periodi di ferie/congedo per svolgere un'attività remunerata o formativa con altre imprese, anche non concorrenti del gruppo Indosuez Wealth Management);
- Svolgere un'attività extralavorativa in aggiunta al lavoro subordinato suscettibile di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito del lavoro dipendente o di generare conflitti di interessi;
- Esercitare l'attività extralavorativa durante gli orari di lavoro definiti da contratto;
- Utilizzare le attrezzature e le risorse di cui si dispone nell'ambito del lavoro subordinato per le attività extralavorative.



ESEMPIO

- **Faccio il volontario in un'associazione locale i cui valori sembrano molto vicini a quelli del gruppo Indosuez Wealth Management. Posso utilizzare la fotocopiatrice dell'ufficio per stampare materiale pubblicitario dell'associazione?**

No, non puoi utilizzare le attrezzature della Società, né alcuna altra risorsa aziendale per le finalità di un'attività extralavorativa.

3.12 STRATEGIA AMBIENTALE

DEFINIZIONE

Per responsabilità sociale d'impresa (CSR) si intende la responsabilità che le imprese hanno rispetto agli effetti che esercitano sulla società civile e, più specificamente, le modalità con cui le imprese integrano le problematiche ambientali e sociali nelle loro attività commerciali e nella loro interazione con gli stakeholder.

NEL DETTAGLIO

Le imprese devono contribuire allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute e al benessere della società civile. Per questo, devono impegnarsi a:

- Tenere conto delle aspettative degli stakeholder;
- Adempiere appieno agli obblighi di legge, se non addirittura spingersi oltre;
- Investire di più nel capitale umano e nell'ambiente, integrando questa responsabilità nell'intera organizzazione e attuandola in tutti i rapporti, interni ed esterni.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management testimonia il suo approccio ambientale in ogni azione che compie e in tutte le funzioni che ricopre, perseguendo diversi obiettivi:

Ridurre la propria impronta di carbonio diretta:

- Dando slancio alle tematiche ambientali;
- Migliorando costantemente l'efficienza ambientale;
- Preservando le risorse;
- Riducendo il consumo energetico e l'impronta di carbonio diretta;
- Riducendo il volume di rifiuti prodotti dai propri stabilimenti;
- Ottimizzando il riciclaggio dei rifiuti;
- Integrando i requisiti ambientali nei criteri di selezione dei fornitori.

Sostenere i clienti per aiutarli a vincere le sfide ambientali:

- Offrendo loro prodotti e servizi con una dimensione ambientale;
- Tenendo in considerazione e gestendo i rischi correlati all'impatto ambientale delle proprie attività. Questo implica tenere conto del rischio ambientale nel momento in cui si prendono decisioni finanziarie, fare investimenti responsabili e promuovere prassi responsabili, in particolare in ambito immobiliare, industriale e agricolo.

COSA FARE

- Considerare la protezione attiva dell'ambiente come un elemento essenziale dell'identità del gruppo Indosuez Wealth Management e presentarla come tale nelle proprie attività quotidiane interne ed esterne;
- Essere consapevoli dell'impatto quotidiano del proprio comportamento sull'ambiente;
- Assumersi responsabilità personali e tenere conto degli impatti ambientali diretti e indiretti generati dalla propria attività professionale;
- Impegnarsi a contribuire agli obiettivi e alle azioni ambientali del Gruppo, in particolare nelle discussioni con i clienti e gli stakeholder e quando si parla al di fuori della Società.

COSA NON FARE

- Ignorare gli obiettivi e gli impegni ambientali assunti dal Gruppo;
- Credere che l'ambiente non riguardi il gruppo Indosuez Wealth Management.



ESEMPI

- **Un collega pensa che, siccome ottemperiamo già alla legislazione in materia di ambiente, sia inutile attuare ulteriori misure ambientali.**

Puoi rispondere che l'impegno del gruppo verso l'ambiente va oltre il mero rispetto della legge e delle normative: le nostre politiche in materia di ambiente e responsabilità sociale d'impresa sono motori di performance e migliorano l'identità aziendale. Oltre agli impatti positivi generati per gli stakeholder, ridurre i consumi di materie prime abbassa significativamente i nostri costi. Tenere conto dei rischi ambientali in anticipo contribuisce a ridurre i nostri rischi. Inoltre, finanziare la transizione energetica è fonte di sviluppo per attività future.

- **Non capisco come mai noi, in quanto banca, dovremmo preoccuparci dell'ambiente. Non siamo un'industria con stabilimenti produttivi.**

La nostra posizione di operatore importante del settore bancario ci impone di dare il buon esempio. Le nostre decisioni possono guidare e spingere i progetti industriali ad adottare tecniche meno inquinanti o addirittura virtuose. La nostra operatività (in particolare la costruzione e la gestione dei nostri fabbricati, gli spostamenti dei dipendenti, gli impatti del nostro sistema IT e l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti) può essere ulteriormente migliorata per ridurre la nostra impronta ambientale. La nostra politica ambientale fa parte integrante di tutto ciò che facciamo. Promuove l'innovazione al servizio dei nostri clienti.



3.13 CONTRIBUTO AI TERRITORI

DEFINIZIONE

Essendo più che mai impegnato a promuovere i valori societari di cooperazione e solidarietà, il gruppo Indosuez Wealth Management contribuisce ogni giorno allo sviluppo dei territori offrendo un forte supporto alle loro iniziative economiche e sociali.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

L'obiettivo del gruppo Indosuez Wealth Management è avere un impatto positivo sui territori. Sostenendo l'imprenditorialità locale, nonché la partecipazione alla vita e allo sviluppo sociale dei territori e migliorando le condizioni formative, il gruppo consente e incoraggia il supporto dei lavoratori in un'ampia gamma di iniziative economiche, sociali e culturali.

Il suo impegno si traduce anche in iniziative di solidarietà all'estero. Il gruppo contribuisce a iniziative di sviluppo, sia in Francia che a livello internazionale, su argomenti come la lotta contro la povertà e l'esclusione.

COSA FARE

- Comprendere che il sostegno ai territori fa parte integrante della cultura del Gruppo. Prossimità, responsabilità e solidarietà sono valori che dovrebbero incoraggiarci a contribuire ad azioni volte a migliorare le condizioni di sviluppo dei territori;
- Tenere automaticamente conto delle caratteristiche locali nelle proprie attività professionali;
- Rafforzare i legami sociali nel luogo in cui si svolgono le proprie attività professionali per il bene dei clienti e del gruppo Indosuez Wealth Management.

COSA NON FARE

- Coinvolgere il gruppo Indosuez Wealth Management in azioni che non rispettano gli impegni territoriali del Gruppo.



ESEMPIO

- **Non capisco bene perché il nostro Gruppo debba preoccuparsi di contribuire allo sviluppo dei territori. Avrei detto che questo fosse il ruolo delle banche regionali.**

Due esempi mostrano come il Gruppo contribuisca allo sviluppo economico dei territori anche al suo livello:

- Eventi di solidarietà: i dipendenti sono invitati a donare parte del loro tempo partecipando a eventi di solidarietà;
- Missioni volontarie di beneficenza: i dipendenti mettono il loro tempo e le loro competenze al servizio di un'associazione, sulla base di incarichi specifici.



ANTICORRUZIONE, SPONSORIZZAZIONI E MECENATISMO

MESSAGGIO DEL L'AMMINISTRATOR E DELEGATO DI CREDIT AGRICOLE

I valori storici del nostro Gruppo, “prossimità, responsabilità e solidarietà”, mettono gli uomini e le donne alla base del nostro agire e al centro delle nostre finalità. I nostri valori e i nostri principi richiedono un comportamento irreprensibile da parte di ognuno di noi. Siamo convinti che questi valori e principi siano fonte di solidità e di crescita.

È stato con questo spirito che abbiamo redatto il Codice di condotta anticorruzione, per riunire le linee guida di buona condotta in termini di lotta alla corruzione e al traffico di influenze e sottolineare la politica di tolleranza zero adottata nei confronti di eventuali violazioni del presente Codice. Il Gruppo ha inoltre ottenuto la certificazione ISO 37001 per il meccanismo di gestione anticorruzione messo in atto.

Il Codice riassume le situazioni che potremmo incontrare e fornisce le informazioni di cui abbiamo bisogno per prendere decisioni in linea con i valori e i principi del Gruppo, nonché conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti, in particolare la legge “Sapin II”. Questo Codice deve essere letto insieme al Codice etico del Gruppo.

Riguarda tutti noi, a prescindere dal ruolo che ricopriamo nell'organizzazione, dalle nostre mansioni e dal Paese in cui lavoriamo, e funge da riferimento per i nostri partner (fornitori, clienti, ecc.).

Ciascuno di noi ha un ruolo da svolgere nello sviluppo del Gruppo ed è tenuto a rispettare il Codice di condotta anticorruzione. Contiamo su di voi.

Philippe Brassac

SPECIFICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Le norme generali relative all'utilizzo del Codice di condotta si applicano anche alla sezione anticorruzione e, in particolare, al "diritto di segnalare". Tutti i dipendenti devono condurre le loro attività nel rispetto delle normative francesi, che si applicano in tutti i Paesi in cui siamo presenti.

A CHI SI APPLICANO LE NORME ANTICORRUZIONE?

Il Codice di condotta anticorruzione si applica a chiunque faccia parte del gruppo, dagli amministratori ai dirigenti, dai funzionari ai dipendenti (lavoratori a tempo determinato o indeterminato, stagisti, studenti in alternanza scuola-lavoro e apprendisti), indipendentemente dalle posizioni e dalle funzioni ricoperte nel gruppo, nonché si applica ai collaboratori occasionali esterni del gruppo (di seguito i "dipendenti"). Il Codice si applica al Gruppo e alle sue controllate in tutto il mondo.

QUALI OBBLIGHI HANNO I DIPENDENTI?

Il Codice di condotta anticorruzione è integrato nel Regolamento interno e ha natura obbligatoria. Tutti devono conoscerlo e agire nel rispetto dei principi e delle norme previste in esso nello svolgimento dei propri doveri.

Siamo tutti responsabili delle nostre azioni e di conseguenza abbiamo un dovere di vigilanza costante.

Chiunque noti o sospetti atti o comportamenti contrari all'etica secondo i valori del Gruppo o le normative, ovvero chiunque subisca pressioni per compiere atti contrari all'etica, ai valori del Gruppo o alla legge, deve immediatamente informarne il proprio manager. Il meccanismo di segnalazione anonima del Gruppo consente a chiunque di segnalare un'anomalia al Responsabile della Compliance o, in alcuni casi, alle autorità di vigilanza.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CODICE?

Le norme di condotta illustrate nel presente Codice anticorruzione sono collegate al Regolamento interno delle entità del Gruppo. Secondo quest'ultimo, è sanzionabile chiunque violi tali principi e gli obblighi di legge.

ATTENZIONE

3

KEY RULES

- **Per i dipendenti:** gli atti di corruzione sono passibili di sanzioni disciplinari, come precisato nel Regolamento interno, nonché di sanzioni amministrative, civili e penali che possono arrivare fino a dieci anni di reclusione e 1.000.000 di euro di multa in caso di corruzione di pubblico ufficiale.
- **Per le persone giuridiche:** ogni entità del gruppo può non solo incorrere in sanzioni pecuniarie, ma anche in misure quali l'esclusione dal mercato, la revoca di autorizzazioni, l'interdizione dalla raccolta di fondi, oltre al possibile danno reputazionale.
- **Per maggiori informazioni:** il meccanismo completo e le procedure attuate dal Gruppo per contrastare la corruzione sono disponibili nell'area Intranet.

3.14 LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE

DEFINIZIONE

La corruzione si configura come l'atto di una persona fisica investita di una specifica funzione pubblica o privata, che richiede, propone o accetta un dono, un'offerta o una promessa al fine di compiere, ritardare od omettere di compiere un atto che rientra, anche indirettamente, tra le sue funzioni.

NEL DETTAGLIO

Per il diritto francese, i reati di corruzione attiva (commessa da chi corrompe) e corruzione passiva (commessa da chi si fa corrompere) sono punibili con la reclusione fino a dieci anni (corruzione di pubblico ufficiale).

La corruzione attiva consiste nell'avanzare in modo deliberato, anche indirettamente, offerte, promesse, donazioni, regali o altri

vantaggi a pubblici ufficiali o soggetti privati affinché compiano o si astengano dal compiere atti delle loro funzioni.

Si ha corruzione passiva quando pubblici ufficiali o soggetti privati chiedono o autorizzano, anche indirettamente, promesse, donazioni, regali o altri vantaggi per se stessi o per altri al fine di compiere o astenersi dal compiere atti delle loro funzioni.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Il Gruppo applica una politica di "tolleranza zero" nei confronti della corruzione, ivi compresi i pagamenti agevolativi (si veda la sezione dedicata alla "Lotta contro i pagamenti agevolativi"). Nessun dipendente può compiere atti di corruzione, sotto alcuna forma e per nessuna ragione.

La corruzione impedisce la libera concorrenza e ostacola lo sviluppo economico; può avere conseguenze finanziarie, commerciali e penali molto serie, che potrebbero danneggiare gravemente la reputazione e l'immagine del Gruppo. I dipendenti coinvolti in atti di corruzione sono inoltre passibili di sanzioni disciplinari e finanche penali.

COSA FARE

- Se si subiscono pressioni o si viene sollecitati da terzi, informarne il proprio manager e l'Unità prevenzione frodi e anticorruzione;
- Dichiarare internamente tutti i regali e i vantaggi di valore superiore a 150 € offerti o ricevuti, anche direttamente al proprio domicilio;
- Rispettare le procedure di approvazione esistenti per le spese sostenute dal personale;
- Essere sempre vigilianti e controllare tutti i rapporti con intermediari e fornitori;
- Rispettare le procedure di selezione del personale definite dal Gruppo;
- Assicurarsi che tutti i pagamenti siano giustificati, documentati e correttamente autorizzati.

COSA NON FARE

- Offrire, promettere o concordare vantaggi (finanziari o di altra natura) a terzi, al fine di indurli indebitamente a compiere o astenersi dal compiere un'azione;
- Richiedere, ricevere o accettare vantaggi (finanziari o di altra natura) a fronte dell'esercizio di una funzione, del consenso a un accordo commerciale o al compimento di un'altra azione nell'ambito delle proprie mansioni o attività;
- Favorire terzi nell'ambito di procedure di gara;
- Offrire o accettare regali e vantaggi diversi da quelli autorizzati;
- Accettare offerte da terzi per finanziare, in toto o in parte, viaggi per se stessi, anche per motivi d'affari.



ESEMPI

- ▶ **Un fornitore mi ha offerto un weekend al mare. In cambio vorrebbe che abbreviassi la data di esigibilità delle sue fatture di alcune settimane. Posso farlo?**

È vietato sfruttare la posizione che si ricopre o le proprie mansioni per ricevere regali o vantaggi. Informa immediatamente il tuo manager, l'Unità prevenzione frodi e anticorruzione e l'ufficio Acquisti del fatto che qualcuno ha cercato di corromperti.

- ▶ **Un fornitore con cui sono in ottimi rapporti mi ha invitato a una fiera all'altro capo del mondo e si è offerto di farsi carico di parte del mio viaggio. Cosa dovrei fare?**

Declina cortesemente l'offerta. Per mantenere l'indipendenza del Gruppo e dei suoi dipendenti, non è possibile consentire a terzi di pagare, anche in parte, un viaggio. Neanche quando si tratta di un viaggio d'affari.

- ▶ **Un manager della mia linea di business mi ha sollecitato affinché chiedessi a uno dei nostri fornitori esterni abituali di assumere un suo familiare. Cosa dovrei fare?**

Declina cortesemente la richiesta e informane il tuo diretto superiore.

3.15 LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI INFLUENZE E INTERAZIONE CON PUBBLICI UFFICIALI

DEFINIZIONE

Il traffico di influenze si verifica quando un soggetto che ricopre una carica pubblica, è incaricato di pubblici uffici o è investito di un mandato elettivo, richiede o accetta illegalmente offerte, promesse, donazioni, regali o vantaggi di qualsivoglia natura per se stesso o per altri, allo scopo di sfruttare la propria influenza effettiva o presunta per ottenere riconoscimenti, posti di lavoro, contratti o altre decisioni favorevoli da parte di un ente pubblico o dell'amministrazione pubblica.

NEL DETTAGLIO

Il traffico d'influenze consiste nel monetizzare la posizione o l'influenza effettiva o presunta di una persona per influenzare la decisione che dovrà prendere un terzo.

Il traffico d'influenze coinvolge tre soggetti: il beneficiario (il soggetto che fornisce i vantaggi o effettua le donazioni), l'intermediario (il soggetto che sfrutta la sua posizione per esercitare la propria influenza) e il destinatario che ha potere decisionale (autorità o amministrazione pubblica, magistrato, perito, ecc.).

Il diritto penale opera una distinzione fra traffico d'influenze attivo, dal punto di vista del beneficiario, e traffico d'influenze passivo, dal punto di vista dell'intermediario. I due illeciti sono considerati individualmente e puniti allo stesso modo, con pene che possono arrivare fino a dieci anni di reclusione.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Tutti i dipendenti devono adottare un comportamento professionale conforme alle normative anticorruzione francesi, che si applicano in tutti i Paesi in cui operiamo.

Offrire regali, vantaggi o attività di pubbliche relazioni a pubblici ufficiali è rigorosamente vietato. Alcune attività che coinvolgono pubblici ufficiali richiedono particolare attenzione.

COSA FARE

- Se si ricevono pressioni o richieste da un pubblico ufficiale, informarne il proprio manager e l'Unità prevenzione frodi e anticorruzione della divisione Compliance;
- Rispettare le procedure per le attività che coinvolgono pubblici ufficiali;
- Essere sempre vigili e monitorare costantemente tutte le operazioni che coinvolgono pubblici ufficiali;
- Assicurarsi che tutti i pagamenti e le spese che coinvolgono pubblici ufficiali siano adeguatamente autorizzate, rilevate e documentate.

COSA NON FARE

- Offrire, promettere o acconsentire a concedere vantaggi (finanziari o di altra natura) a pubblici ufficiali, al fine di indurli indebitamente a compiere o astenersi dal compiere un'azione;
- Favorire un familiare di un pubblico ufficiale nell'ambito di una procedura di gara o di selezione del personale;
- Consegnare contanti a pubblici ufficiali.



ESEMPIO

► Per aprire una controllata in un Paese estero, dobbiamo ottenere una licenza bancaria. Un funzionario pubblico del Paese in questione ha proposto di esercitare la sua influenza sulla persona incaricata del rilascio delle licenze e mi ha chiesto di pagare parte dell'importo su un conto bancario. Cosa dovrei fare?

Rifiuta la proposta e avvisa il tuo manager il prima possibile, nonché chiedi la consulenza del Responsabile della Compliance per evitare qualsiasi coinvolgimento in atti corruttivi.

3.16 LOTTA CONTRO I PAGAMENTI AGEVOLATIVI

DEFINIZIONE

LI pagamenti agevolativi sono, generalmente, somme di denaro modeste pagate, anche indirettamente, a pubblici ufficiali affinché espletino o accelerino l'espletamento di pratiche amministrative formali. Questi pagamenti avvengono in particolare nell'ambito del rilascio di visti, autorizzazioni, permessi, licenze e nell'ambito di procedure doganali.

NEL DETTAGLIO

I pagamenti agevolativi sono considerati atti corruttivi. I pagamenti agevolativi sono vietati dalla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali del 17 dicembre 1997 e dalla legge Sapin II del 9 dicembre 2016.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO

I pagamenti agevolativi sono severamente vietati. Solo in circostanze straordinarie, in particolare laddove sia minacciata la sicurezza o l'integrità fisica di un dipendente, possono essere consentite eccezioni. In situazioni del genere, è imperativo informare il Responsabile della Compliance il prima possibile.

Inoltre, i pagamenti agevolativi devono essere debitamente identificati e rilevati nei libri contabili e nei documenti della Società

COSA FARE

- Consultare il proprio manager o il Responsabile della Compliance qualora si ricevano richieste di pagamenti agevolativi da parte di un pubblico ufficiale;
- Avvisare il proprio manager o il Responsabile della Compliance qualora, in circostanze straordinarie, sia stata eseguita un'operazione che potrebbe essere considerata un pagamento agevolativo;
- Conservare tutti i documenti relativi a qualsiasi operazione che potrebbe essere considerata un pagamento agevolativo.

COSA NON FARE

- Offrire, promettere o concedere vantaggi (finanziari o di altra natura) a pubblici ufficiali affinché svolgano atti amministrativi correnti;
- Decidere autonomamente nel momento in cui si riceve una domanda di pagamento agevolativo.



ESEMPIO

- Devo recarmi per lavoro in un Paese dove è necessario un visto. All'ambasciata, un funzionario mi ha informato che i tempi di rilascio del visto sono più lunghi di quanto pensassi. Si è offerto di accelerare la mia pratica in cambio di biglietti per uno spettacolo. Cosa dovrei fare?

Declina garbatamente l'offerta per evitare di commettere qualsivoglia atto di corruzione e informare il tuo manager o il Responsabile della Compliance.

3.17 CONFLITTI DI INTERESSI

DEFINIZIONE

Si ha un conflitto di interessi quando gli interessi personali di un dipendente potrebbero essere in contrasto con quelli del Gruppo. In altre parole, il conflitto di interessi sorge quando gli interessi personali di dipendenti o dirigenti possono influenzarne la discrezionalità o la capacità decisionale nello svolgimento delle loro mansioni. I conflitti di interessi possono essere personali (legami familiari), professionali (rapporti commerciali), finanziari (finanziamenti personali) o politici (influenza sull'impresa).

L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Il Gruppo attua una politica di prevenzione attiva dei conflitti di interessi. Questi ultimi possono integrare atti di corruzione o traffico d'influenze ed esporre la Società e i suoi dipendenti ad accuse di parzialità o disonestà. I conflitti di interessi possono ripercuotersi anche sulla reputazione del Gruppo e dei suoi dipendenti.

COSA FARE

- Rispettare i principi e le misure di prevenzione del Gruppo, in particolare riguardo a regali e vantaggi, attività di relazioni pubbliche e attività extralavorative, per assicurarsi di mantenere l'indipendenza di giudizio ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
- Dichiarare le cariche pubbliche che si assumono al proprio manager e al Responsabile della Compliance;
- Dichiarare tutti i mandati esecutivi, gestionali e amministrativi assunti privatamente con organizzazioni con o senza fini di lucro, clienti o fornitori del Gruppo al proprio manager e al Responsabile della Compliance e chiedere la previa autorizzazione ad assumere una carica aziendale al di fuori del Gruppo;
- Informare il manager di eventuali rapporti personali o familiari che si intrattengono con terzi in rapporto alla Società;
- Informare il Responsabile della Compliance di eventuali conflitti di interessi, anche indiretti, e astenersi dal partecipare a discussioni o processi decisionali sui temi oggetto del conflitto.

COSA NON FARE

- Prendere decisioni se la propria discrezionalità o capacità decisionale potrebbe essere influenzata o alterata da considerazioni personali o da pressioni imposte da terzi;
- Celare informazioni su eventuali conflitti di interessi o situazioni che potrebbero darvi adito;
- Acquisire posizioni di interesse in un concorrente, cliente o fornitore.



ESEMPI

- ▶ **Il mio manager ha chiesto il mio parere per la selezione di un nuovo fornitore, poiché esita tra due imprese. Ho scoperto che il direttore di una di queste imprese è un mio amico d'infanzia. Come dovrei comportarmi?**
Per evitare qualsiasi conflitto di interessi, informa il tuo manager per iscritto di questo rapporto ed esci dal processo di selezione.
- ▶ **Mio fratello è un prestatore di servizi di un ente di formazione e le soluzioni che offre sono concorrenziali e adeguate alle nostre necessità. Dovrei evitare di avvalermene?**
Segnala per iscritto la situazione al tuo manager che adotterà tutte le misure necessarie ad evitare possibili conflitti d'interesse. Soprattutto, non partecipare al processo di selezione del fornitore.
- ▶ **Sono dipendente del Gruppo e ho un incarico di amministratore in una società di cui il Gruppo è azionista. Cosa dovrei fare?**
Segnala la situazione al tuo manager e/o al Responsabile della Compliance e non partecipare a discussioni e processi decisionali relativi a questioni che potrebbero dare luogo a conflitti di interessi.

3.18 REGALI E INVITI

DEFINIZIONE

Si considerano omaggi aziendali i regali offerti nell'ambito di rapporti d'affari. Alcuni potrebbero essere di grande valore (viaggi, attrezzature elettroniche, ecc.) e di conseguenza sono monitorati per evitare eventuali rischi di corruzione.

Gli inviti possono assumere qualsiasi forma di contatto sociale e possono essere sia offerti che ricevuti. In ambito commerciale, queste interazioni di pubbliche relazioni assumono la forma di pranzi, cene, pernottamenti in strutture ricettive, seminari, convention o conferenze, o inviti a eventi sportivi, culturali e sociali, nonché viaggi d'affari e di stampa.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO

I dipendenti non devono accettare, neanche indirettamente, regali o inviti che potrebbero, anche involontariamente, comprometterne l'indipendenza, l'imparzialità o l'integrità. I dipendenti devono declinare qualsiasi regalo o invito suscettibile di porli in una situazione di conflitto d'interessi. Analogamente, è vietato sollecitare regali da persone fisiche o giuridiche che intrattengono o stanno cercando di intrattenere rapporti d'affari con il Gruppo.

Il valore massimo dei regali e dei vantaggi, sia ricevuti che offerti, è di 150 €. Prima di accettare regali o vantaggi il cui valore eccede l'importo autorizzato, i dipendenti devono presentare una richiesta

al loro manager, il quale deve darne comunicazione al Responsabile della Compliance.

Il gruppo Indosuez Wealth Management non vieta ai dipendenti di estendere o accettare inviti nell'ambito di relazioni pubbliche. Sono manifestazioni di cortesia e benvenuto tra partner commerciali. Tuttavia, queste relazioni pubbliche devono essere chiaramente giustificate a livello commerciale. Nelle operazioni di pubbliche relazioni, i clienti devono sempre essere accompagnati dal dipendente dell'entità che ha esteso l'invito.

COSA FARE

- Per i manager: assicurarsi che il personale conosca le norme sui regali e gli inviti, le attività di pubbliche relazioni e i viaggi d'affari;
- Prima di accettare un regalo o un invito, chiedersi come potrebbe essere percepito pubblicamente e declinare le offerte suscettibili di dare luogo a conflitti di interessi;
- Essere trasparenti con il proprio manager per evitare qualsiasi sospetto;
- Declinare gli inviti a eventi di valore elevato;
- Se si accetta un invito, pagare le spese di viaggio e alloggio associate;
- Rispettare la procedura di dichiarazione interna.

COSA NON FARE

- Accettare od offrire regali o vantaggi di valore superiore all'importo autorizzato o ricevere regali o vantaggi a casa, di qualsiasi valore essi siano;
- Chiedere qualsiasi forma di regalo o vantaggio per proprio conto o per conto di terzi;
- Ricevere remunerazioni, sotto qualsivoglia forma, da controparti, intermediari, fornitori o clienti, anche indirettamente;
- Offrire o ricevere denaro contante;
- Offrire o accettare regali o inviti nell'ambito di operazioni di pubbliche relazioni che potrebbero danneggiare l'immagine del Gruppo.



ESEMPI

► Un fornitore mi ha invitato a una fiera all'estero. Come dovrei comportarmi?

I viaggi, anche di natura strettamente professionale, pagati da società terze sono vietati. Declina garbatamente l'offerta e spiega chiaramente i motivi per cui non puoi accettarla. Spetta alla tua divisione farsi carico di tutte le tue spese lavorative. Se un familiare ti accompagna, le sue spese sono a carico tuo.

► Posso offrire a un cliente dei biglietti per uno spettacolo a cui io non assisto?

No, all'evento deve essere presente un dipendente della Banca a titolo professionale. Lo stesso vale per gli inviti ricevuti dai fornitori.

► Ho ricevuto alcuni regalini al mio indirizzo privato da un mio contatto professionale. La cosa mi mette a disagio perché il mio manager non ne è a conoscenza: come dovrei comportarmi?

La cosa giusta da fare è informarne il tuo manager e chiedere consiglio al Responsabile della Compliance. Ti diranno qual è il modo più appropriato per gestire la situazione ed evitare di essere coinvolto in atti corruttivi.

3.19 LOBBYING E FINANZIAMENTO DI PARTITI POLITICI

DEFINIZIONE

L'attività di lobbying (o rappresentanza di interessi) indica qualsiasi comunicazione, diretta o indiretta, con funzionari pubblici finalizzata a influenzare le decisioni pubbliche. Avvalersi di rappresentanti di interessi consente al legislatore di ottenere informazioni sull'applicazione della legge e sulle modalità per migliorarla. Inoltre, consente alle istanze politiche pubbliche di conoscere meglio le aspettative della società civile.

Il finanziamento dei partiti politici da parte di persone giuridiche (imprese, fondazioni, ecc.) è rigorosamente vietato.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO

In collaborazione con esperti e specialisti di diverse entità del Gruppo, l'attività di lobbying consente a Indosuez Wealth Management di dare un contributo positivo e significativo al dibattito pubblico a livello internazionale, europeo e nazionale su questioni tanto tecniche quanto politiche. L'attività di lobbying è finalizzata a offrire una panoramica ragionata delle ripercussioni delle decisioni pubbliche per il Gruppo e tutelarne e/o promuoverne gli interessi. Il Gruppo ha delineato i suoi impegni nel Codice di lobbying responsabile.

Oltre a rispettare appieno il divieto di finanziamento di partiti politici, anche in Paesi in cui questa pratica è consentita, il Gruppo insiste affinché tutte le informazioni relative a convinzioni e impegni politici dei dipendenti rimangano sul piano strettamente personale, in modo da non coinvolgere né mettere a rischio la reputazione del Gruppo. Queste attività possono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori del Gruppo.

COSA FARE

- Essere trasparenti sulle attività di lobbying svolte, sia all'interno che all'esterno del Gruppo;
- Dichiarare le cariche ricoperte in diverse associazioni di categoria;
- Fondare le proprie argomentazioni su informazioni affidabili, analizzate e certificate internamente;
- Evidenziare le conseguenze per i vari stakeholder;
- Registrare tutte le organizzazioni per conto delle quali si svolge attività di lobbying negli elenchi di rappresentanza di interessi, se presenti;
- Aggiornare l'elenco degli incontri organizzati con soggetti decisionali finalizzati a influenzare le decisioni pubbliche, in modo da poter redigere la relazione annuale sulle attività di lobbying svolte prevista dalla legge;
- Dichiarare le cariche pubbliche che si assumono al proprio manager e al Responsabile della Compliance;
- Accertarsi che le proprie opinioni e azioni politiche non vincolino il Gruppo;
- Respingere qualsiasi richiesta di supporto politico o suscettibile di chiamare in causa la responsabilità del Gruppo;

COSA NON FARE

- Ricorrere alla corruzione e a pratiche disoneste o abusive;
- Utilizzare le risorse o i fondi del Gruppo per coinvolgerlo in attività di raccolta fondi o sostegno politico;
- Offrire o accettare regali e vantaggi.



ESEMPI

► Cosa dovrei fare se un cliente mi chiede di sostenere la sua campagna politica alle elezioni locali?

Respingi la richiesta di sostegno per garantire la neutralità politica del Gruppo e informane immediatamente il tuo manager o il Responsabile della Compliance.

► Lavoro in un Paese in cui è consuetudine che le grandi imprese straniere finanzino i principali partiti politici. Il gruppo Indosuez Wealth Management può offrire un contributo del genere?

No. Anche se questa forma di sostegno monetario è accettata dalla legge e dagli usi locali, potrebbe coinvolgere la responsabilità del Gruppo. Informane immediatamente il tuo manager e il Responsabile della Compliance.

3.20 MECENATISMO E BENEFICIENZA

DEFINIZIONE

Il mecenatismo consente alle imprese di fare donazioni a favore di organizzazioni, sotto forma di supporto finanziario o materiale, per sostenere un'opera di interesse generale o acquisire un bene culturale.

I contributi di beneficenza assumono la forma di sovvenzioni o donazioni a favore di enti di beneficenza. Possono essere in denaro, in natura o sotto forma di prestazione di servizi.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Il Gruppo sostiene progetti di beneficenza che contribuiscono al benessere della popolazione nelle aree in cui il Gruppo opera.

Il contributo deve rispettare rigorosamente il Codice etico del Gruppo. Più specificamente, il Gruppo privilegia l'erogazione dei contributi nei Paesi in cui opera e in ambito di tutela del patrimonio, solidarietà, istruzione, arte, cultura e salute, ecc.

Il Gruppo può erogare contributi in denaro, in natura o sotto forma di prestazioni di servizi in caso di calamità naturali o altre situazioni di emergenza.

I contributi di beneficenza non devono mai essere utilizzati per camuffare vantaggi indebiti che sono o potrebbero sembrare destinati a influenzare un processo decisionale.

COSA FARE

- Contattare l'ufficio Comunicazioni per ottenere l'elenco degli enti di beneficenza autorizzati dal Gruppo e selezionarne uno attentamente in base a criteri di esperienza, referenze e reputazione;
- Prediligere gli enti di beneficenza il cui bilancio è pubblico e regolarmente certificato;
- Selezionare progetti che hanno risorse finanziarie e di personale adeguate a conseguire gli obiettivi;
- Assicurarsi che tutti i contratti redatti con le organizzazioni interessate prevedano clausole di conformità e accertarsi di essere nella posizione di poter verificare l'effettivo impiego dei fondi;
- Assicurarsi che tutte le spese sostenute dagli enti di beneficenza siano adeguatamente autorizzate, rilevate e documentate.

COSA NON FARE

- Erogare donazioni a persone fisiche od organizzazioni a scopo di lucro;
- Finanziare opere che avvantaggiano indirettamente, o sono controllate da, politici, pubblici ufficiali o loro familiari;
- Sostenere enti che potrebbero incidere negativamente sulla reputazione della Società;
- Effettuare pagamenti in contanti.



ESEMPI

- **Un pubblico ufficiale mi ha contattato per sapere se il Gruppo finanzierebbe l'ente di beneficenza della moglie a favore di bambini bisognosi. Cosa dovrei fare?**

Contatta immediatamente il tuo manager o il Responsabile della Compliance per valutare la situazione e scegliere la procedura migliore da seguire.

- **Il Gruppo ha sostenuto finanziariamente un ente di beneficenza ambientale per diversi anni. Nel corso di un controllo sull'impiego dei fondi mi sono accorto che i contributi finanziari erogati dal Gruppo sono stati utilizzati per stampare volantini, a differenza della finalità iniziale a cui era destinato il sostegno del Gruppo. Inoltre, la tipografia a cui si è rivolto l'ente è di proprietà della sorella del tesoriere dell'associazione. Cosa dovrei fare?**

Parlane immediatamente con il tuo manager o con il Responsabile della Compliance. Successivamente, stabilisci se il finanziamento di questa associazione deve essere rinnovato, tenendo in considerazione il rischio di conflitto di interessi nonché il rischio correlato all'utilizzo improprio dei fondi erogati dal Gruppo.

3.21 SPONSORIZZAZIONI

DEFINIZIONE

Le sponsorizzazioni sono una forma di marketing con la quale la Società si fa carico, in toto o in parte, delle spese di un progetto o di un programma e in cambio ottiene visibilità su supporti di comunicazione o nell'ambito di eventi.

NEL DETTAGLIO

La Società beneficia del fatto che i suoi loghi e marchi vengano affissi nell'ambito del progetto o del programma in questione e del fatto che venga specificamente menzionato il suo contributo al finanziamento. Le sponsorizzazioni possono riguardare organizzazioni no profit ed entità commerciali.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO

Le sponsorizzazioni fanno parte integrante della strategia di marketing e comunicazione del gruppo Indosuez Wealth Management. Inoltre, per migliorare la sua immagine, il gruppo promuove sponsorizzazioni legate al calcio, al judo, ecc.

Le sponsorizzazioni devono rispettare i principi e le norme interne del Gruppo e non essere mai utilizzate come vantaggi indebiti o influenza illecita, né devono dare l'impressione di avvantaggiare o influenzare indebitamente un soggetto incaricato di prendere decisioni.

COSA FARE

- Selezionare attentamente le organizzazioni da sponsorizzare, in base ad esperienza e reputazione;
- Prediligere organizzazioni il cui bilancio è pubblico e regolarmente certificato;
- Presentare una richiesta scritta alla Direzione generale. Allorché gli eventi o le attività sponsorizzati sono controllati da politici, pubblici ufficiali o loro familiari, questa informazione deve essere riportata nella richiesta;
- Stipulare un contratto con l'ente sponsorizzato, comprensivo di clausole di conformità;
- Informare tutti gli stakeholder della sponsorizzazione;
- Erogare i fondi in diverse tranche e assicurarsi che ogni versamento sia impiegato correttamente;
- Ottenere e conservare le ricevute di tutte le spese sostenute e dei proventi percepiti nell'ambito delle sponsorizzazioni e registrarli nei libri in conformità ai principi contabili.

COSA NON FARE

- Sponsorizzare un ente su suggerimento di un pubblico ufficiale;
- Sponsorizzare enti che indirettamente avvantaggiano, o sono controllati da, politici, pubblici ufficiali o loro familiari;
- Sponsorizzare enti collegati a progetti in cui il Gruppo è coinvolto a fini commerciali.



ESEMPI

- ▶ **Lavoro al Servizio Clienti e sono stato contattato dal tesoriere di un gruppo che ci ha proposto di sponsorizzare un evento sportivo in cambio di un contratto multimilionario in euro. Come dovrei comportarmi?**

Declina l'offerta perché questo tipo di condotta è una forma di corruzione. Parlane immediatamente con il tuo manager o con il Responsabile della Compliance per le Sponsorizzazioni.

- ▶ **Ho letto sul giornale che un club sportivo sponsorizzato dal Gruppo ha avuto un ruolo attivo nel truccare le partite di un campionato nazionale. Temo che il nome del Gruppo potrebbe essere associato a questo scandalo. Come dovrei comportarmi?**

Parlane senza indugio al tuo manager o al Responsabile della Compliance per definire il percorso d'azione migliore da intraprendere.



PROTEZIONE E REPUTAZIONE DEL GRUPPO

3.22 RISERVATEZZA

DEFINIZIONE

La riservatezza e il segreto professionale sono principi fondanti della professione bancaria. Devono essere costantemente al centro dei pensieri di ciascun dipendente, a prescindere dall'ambito in cui svolge le proprie funzioni.

NEL DETTAGLIO

Tutti i dati relativi ai clienti, nonché al gruppo Indosuez Wealth Management, ad altre entità del Gruppo (dipendenti, clienti e organizzazione interna), a sistemi informativi, procedure di sicurezza, fornitori e subappaltatori, sono riservati.

L'istituto e il dipendente sono ritenuti responsabili della divulgazione di informazioni riservate.

In caso di divulgazione di informazioni non di pubblico dominio riguardanti una società quotata, la violazione della riservatezza può essere sanzionata a livello penale, amministrativo e professionale.

Il segreto bancario riguarda tutte le tipologie e le forme di dati della clientela. Questi dati non possono essere divulgati al di fuori della Società, né possono essere condivisi all'interno di quest'ultima tra soggetti che non hanno necessità di accedervi per svolgere le proprie funzioni.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management garantisce la riservatezza in ogni circostanza e su qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione. I dipendenti sono i custodi delle informazioni riservate che ricevono e ne hanno la responsabilità. I dipendenti possono utilizzare questi dati internamente per finalità professionali e divulgarli al di fuori della Società solo se autorizzati o nei casi previsti dalla legge.

I dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management devono inoltre applicare, con il massimo rigore, il principio di riservatezza quando utilizzano i social media. I dipendenti sono responsabili di tutto ciò che pubblicano su Internet relativamente al Gruppo e devono accertarsi di non divulgare informazioni via Internet che non divulgerebbero al di fuori del gruppo Indosuez Wealth Management con altri mezzi. Questo principio di riservatezza si applica anche ai social network professionali.



COSA FARE

- Rispettare la massima riservatezza delle informazioni a cui si ha accesso relativamente al gruppo Indosuez Wealth Management e più in generale al Gruppo;
- Ottenere sempre l'espressa autorizzazione scritta dei clienti quando si rivela necessario trasmettere un'informazione riservata che li riguarda;
- Condividere le informazioni riservate esclusivamente all'interno del gruppo Indosuez Wealth Management e del Gruppo con i soggetti interessati e solo per finalità attinenti alle loro funzioni;
- Classificare i messaggi e-mail in funzione del livello di riservatezza delle informazioni contenute in essi;
- Assicurarsi che vi sia in essere un accordo di riservatezza prima di condividere informazioni riservate con un professionista esterno;
- Proteggere le informazioni riservate contro l'utilizzo e l'accesso non autorizzato;
- In caso di dubbi sulle informazioni che si desidera diffondere sui social media, consultare previamente il proprio manager o il Responsabile della Compliance.

COSA NON FARE

- Rivelare informazioni sui clienti del Gruppo o del gruppo Indosuez Wealth Management a soggetti esterni;
- Inviare informazioni riservate in e-mail private;
- Pubblicare informazioni potenzialmente lesive per i clienti, la società, la propria funzione o il gruppo Indosuez Wealth Management sui social media o su altri mezzi di comunicazione.



ESEMPI

► Posso sfruttare il tempo che trascorro sui mezzi pubblici per portarmi avanti col lavoro?

Gli schermi dei computer portatili senza filtri privacy possono essere facilmente letti dagli altri passeggeri. Non lavorare su documenti riservati in condizioni del genere. Lo stesso vale per tablet e smartphone.

► Ho redatto la bozza del verbale del Comitato strategico e un collega si è offerto di aiutarmi con l'impaginazione. Posso inviargli la bozza via e-mail?

Devi garantire la riservatezza di questo documento e limitarne la circolazione. Se il tuo collega non ha partecipato alla riunione del Comitato strategico, non puoi farlo.

3.23 LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

DEFINIZIONE

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni di portata senza precedenti. Riguardano le società civili in generale e lo sviluppo economico dei Paesi. Riciclando denaro e finanziando il terrorismo, i criminali riescono a infiltrarsi nelle istituzioni finanziarie, controllare alcuni settori dell'economia e corrompere organi dirigenziali e governi, incidere sulla vita dei cittadini e attentare a principi fondamentali come la democrazia.

NEL DETTAGLIO

Il riciclaggio di denaro consiste nel far apparire puliti i proventi ottenuti da attività illecite o criminali.

Il riciclaggio di fondi illegali è utilizzato anche per finanziare il terrorismo. Il terrorismo può essere finanziato anche con fondi legali, utilizzati allo scopo di compiere azioni terroristiche. Con questo procedimento "si sporca" il denaro, anziché ripulirlo.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management contribuisce alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In questo senso, la Società monitora i flussi nel rispetto della legge in materia di protezione della privacy, dei diritti e delle libertà fondamentali degli esseri umani, nonché nel rispetto della lotta contro le discriminazioni e del segreto professionale. Tutti i dipendenti devono contribuire, ciascuno al proprio livello, ad assicurare una vigilanza costante.

Qualsiasi violazione degli obblighi espone amministratori, dirigenti e dipendenti a responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari. Inoltre, sono in gioco anche l'immagine e la reputazione del gruppo Indosuez Wealth Management.

COSA FARE

- Assicurarsi di essere aggiornati su questi argomenti anche se non vi si è esposti direttamente;
- Per i manager: fare quanto in proprio potere per assicurarsi che i dipendenti conoscano adeguatamente queste tematiche;
- Porre attivamente in essere procedure di antiriciclaggio e lotta contro il finanziamento del terrorismo;
- Prestare particolare attenzione alla verifica dei clienti nel momento in cui aprono un conto e lungo tutto il loro rapporto con la banca;
- Rimanere sempre vigili e individuare operazioni insolite, atipiche o complesse senza apparente giustificazione economica e potenzialmente illegali;
- Chiedere ai clienti di fornire spiegazioni ragionevoli per le loro operazioni;
- Negare l'esecuzione di operazioni economicamente ingiustificate o se si nutrono dubbi sull'identità degli ordinanti o dei beneficiari;
- Segnalare tutte le operazioni sospette alla divisione Compliance.

COSA NON FARE

- Non seguire rigorosamente le procedure, ad esempio per motivi commerciali;
- **Comunicare ai clienti che potrebbero essere sospettati di riciclaggio di denaro o rivelare informazioni analoghe a terzi;**
- Prestarsi, consigliare o assistere in pratiche di collocamento, occultamento o consolidamento.



ESEMPI

- **Mi sono accorto che un'operazione effettuata ha coinvolto diverse giurisdizioni. L'ordinante, la banca in cui quest'ultimo ha il conto, il cliente beneficiario e la sua banca sono tutti domiciliati in Paesi diversi. Cosa posso fare per dissipare qualsiasi dubbio sulla possibilità di una catena di pagamento sospetta?**

Prima di tutto, verifica che le giurisdizioni interessate non siano considerate rischiose secondo la politica del gruppo e non siano iscritte in elenchi di giurisdizioni non collaborative dal punto di vista fiscale. Indaga sugli ordinanti e i beneficiari per verificare se conducono effettivamente i loro affari nella regione geografica interessata (per rilevare la presenza di una società di comodo).

Inoltre, prendi in esame tutte le informazioni che collegano l'indirizzo dell'ordinante e del beneficiario alle ubicazioni delle rispettive banche. Se necessario, chiedi informazioni alla banca coinvolta nell'operazione. Se, una volta raccolti tutti questi elementi, nutri ancora dei dubbi sull'operazione, rivolgiti alla divisione Compliance.

- **Ho rilevato un'operazione verso un Paese considerato a rischio. Come devo procedere per analizzare l'operazione?**

Raccogli tutte le informazioni sull'ordinante e il beneficiario che trovi nei database a tua disposizione, in modo da verificare la coerenza dell'operazione e controllare se i settori in cui operano entrambe le parti sono autorizzati dalla politica del Gruppo. Se non riesci a rilevare la coerenza dell'operazione, chiedi informazioni alla banca coinvolta nell'operazione. Se, una volta raccolti tutti questi elementi, nutri ancora dei dubbi sull'operazione, rivolgiti alla divisione Compliance.



3.24 CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

DEFINIZIONE

In senso stretto, l'evasione fiscale consiste nell'evitare o ridurre le imposte dichiarando patrimoni o utili in un Paese diverso da quello in cui dovrebbero essere dichiarati. L'evasione fiscale riguarda tanto le imprese quanto i privati che omettono di dichiarare i loro imponibili.

In senso lato, l'evasione fiscale abbraccia diversi mezzi legali per ridurre l'onere fiscale a carico del contribuente. L'evasione fiscale si differenzia dalla frode poiché quest'ultima impiega mezzi illeciti.

NEL DETTAGLIO

Per contrastare specificamente l'evasione fiscale sono stati emanati due provvedimenti fiscali, il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e lo Scambio Automatico di Informazioni (SAI), che il gruppo Indosuez Wealth Management è tenuto a rispettare:

- **Il FATCA** è stato introdotto per raccogliere informazioni sul patrimonio e i redditi dei contribuenti statunitensi ("US Person") che vivono al di fuori degli Stati Uniti;
- **Il SAI** è un'iniziativa dell'OCSE finalizzata allo scambio multilaterale di informazioni per identificare i patrimoni detenuti da residenti fiscali che vivono al di fuori del Paese di residenza fiscale.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management ritiene che adottare un approccio fiscale coerente e responsabile sia un elemento essenziale della sua strategia a lungo termine. Il gruppo Indosuez Wealth Management affronta ogni questione fiscale con integrità e trasparenza.

Tutte le operazioni e le transazioni effettuate si basano su una realtà economica e il gruppo Indosuez Wealth Management non cerca

di eludere le imposte attraverso strutture appositamente studiate a tal fine.

Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna a non istituire o proporre operazioni con finalità esclusivamente fiscali e a non assistere i clienti per eludere obblighi fiscali od operare in Stati o territori le cui giurisdizioni sono classificate dall'UE come "non collaborative" (paradisi fiscali) o che non aderiscono allo Scambio Automatico di Informazioni.

COSA FARE

- Rispettare le leggi e le normative vigenti negli Stati e nei territori in cui il gruppo opera;
- Richiedere l'autorizzazione della divisione Fisco del Gruppo, della divisione Affari Pubblici del Gruppo e della divisione Compliance del Gruppo prima di effettuare investimenti di qualsivoglia entità in uno Stato o territorio estero non collaborativo;
- Prestare attenzione per identificare e segnalare tempestivamente al Responsabile della Compliance eventuali azioni volte, anche indirettamente, a eludere le normative fiscali;
- Tenere aggiornati i fascicoli dei clienti con informazioni relative alla loro residenza fiscale e ai criteri di cittadinanza (FATCA);
- In caso di dubbio, rivolgersi al Responsabile della Compliance.

COSA NON FARE

- Sottrarre deliberatamente il gruppo Indosuez Wealth Management ai suoi obblighi fiscali;
- Consigliare a un cliente e/o prendere parte a un impianto finanziario volto ad eludere la normativa fiscale;
- Firmare autocertificazioni per conto dei clienti;
- Eliminare od occultare informazioni al fine di celare il nesso tra un'operazione e un paradiso fiscale.



ESEMPIO

- **Vivo in Francia e ho la doppia cittadinanza franco-statunitense. Penso che non dovrei essere considerato una US Person.**

Avendo la doppia cittadinanza, sei considerato una "US Person" con tutti gli obblighi derivanti da tale status. A differenza della maggior parte delle giurisdizioni, l'assoggettamento alle imposte statunitensi è determinato dalla cittadinanza e non dal luogo di residenza. Questo significa che i cittadini statunitensi che vivono all'estero devono presentare una dichiarazione dei redditi annuale negli USA, indipendentemente da dove risiedono.

3.25 SANZIONI INTERNAZIONALI

DEFINIZIONE

Le sanzioni internazionali sono provvedimenti adottati da uno o più Stati contro persone fisiche e/o giuridiche (ad esempio il congelamento dei beni) e contro Paesi o governi (ad esempio le misure di embargo). Le sanzioni sono adottate per contrastare il terrorismo, la proliferazione di armi nucleari e le violazioni dei diritti umani.

NEL DETTAGLIO

La maggior parte delle sanzioni internazionali applicabili a livello del gruppo Indosuez Wealth Management e del Gruppo Crédit Agricole sono emanate, amministrare o applicate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dall'Unione europea, dalla Francia e dagli Stati Uniti, nonché dalle autorità locali competenti dei luoghi in cui il Gruppo opera.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management si impegna ad operare nel massimo rispetto delle leggi in materia di sanzioni internazionali, che possono essere complesse e avere portata extraterritoriale nei Paesi e nei territori in cui il Gruppo svolge le sue attività. La conformità a queste normative è garantita mediante il rafforzamento di procedure e programmi interni volti ad accertare il rispetto delle norme in materia

di sanzioni internazionali. Questi programmi e procedure si applicano a tutti i dipendenti, a prescindere dal Paese e dalle dimensioni dell'entità in cui operano, e si estendono anche al di là delle attività puramente bancarie. Il gruppo Indosuez Wealth Management non tollera alcuna violazione delle sanzioni internazionali.

COSA FARE

- Conoscere, comprendere e rispettare le politiche e le procedure interne del Gruppo;
- Seguire i corsi di formazione annuale obbligatori per tutti i dipendenti;
- Prestare attenzione per identificare e segnalare tempestivamente al Responsabile delle Sanzioni della divisione Compliance eventuali violazioni di sanzioni internazionali, nonché eventuali azioni intraprese, anche indirettamente, per eluderle;
- Tenere aggiornati e completi i fascicoli dei clienti;
- Monitorare la conformità delle operazioni rispetto alle sanzioni internazionali;
- In caso di dubbio, rivolgersi al Responsabile della Compliance.

COSA NON FARE

- Partecipare a operazioni finanziarie di ingiustificata complessità;
- Eliminare o celare informazioni per occultare le prove di operazioni con Paesi o soggetti colpiti da sanzioni internazionali;
- Modificare strumenti o processi IT per rimuovere informazioni utili a rilevare il rischio di sanzioni internazionali;
- Consigliare a clienti e/o partecipare a impianti finanziari volti ad eludere sanzioni internazionali.



ESEMPIO

► Ho la doppia cittadinanza francese e statunitense e sono dipendente del gruppo Indosuez Wealth Management. A quale normativa dovrei fare riferimento?

Sei considerato una "US Person" affiliata al gruppo. In quanto tale, ovunque tu lavori, devi informare le Risorse Umane circa il tuo status. Inoltre, devi leggere con attenzione la nota tecnica sull'argomento. Questo serve a garantire la conformità alle disposizioni di legge previste dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) che ti riguardano e, nell'esercizio delle tue funzioni, il rispetto delle sanzioni internazionali decise dagli Stati Uniti.

3.26 PREVENZIONE DELLE FRODI

DEFINIZIONE

La frode si configura come un atto deliberato volto a ottenere un vantaggio materiale o immateriale a scapito di un soggetto terzo, sia esso una persona fisica o giuridica. In caso di violazione di leggi, regolamenti o norme interne, la frode è caratterizzata dalla violazione dei diritti altrui e dall'occultamento totale o parziale di un'operazione, una serie di operazioni o loro peculiarità.

NEL DETTAGLIO

Esistono due tipi di frode, a seconda dell'origine delle azioni fraudolente:

- **Frode esterna:** un'azione svolta da persone fisiche (clienti o altre), per conto proprio o in gruppo, al fine di ottenere fondi, documenti o informazioni che possono essere utilizzati per trarne un vantaggio proprio e ledere la società, i suoi clienti o terzi.
- **Frode interna:** un'azione fraudolenta compiuta da un dipendente a scapito della società o degli interessi di terzi gestiti dalla società. La frode può essere caratterizzata anche da un illecito compiuto da un dipendente con la complicità di soggetti al di fuori della società. In questo caso si parla di frode mista.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management pone grande attenzione alla prevenzione di frodi, che vengono compiute con un crescente numero di tecniche sempre più sofisticate, in particolare alla luce della trasformazione digitale.

Per contrastare l'amplificarsi di una serie di casi di frode, è essenziale affrontare la questione sia a monte che a valle. Tutti i dipendenti, indipendentemente dalla mansione che svolgono, hanno un ruolo da svolgere nella prevenzione delle frodi. Con la vigilanza di tutti, il Gruppo può prevenire e individuare i tentativi di frode.

COSA FARE

- Conoscere bene le leggi e le migliori prassi in materia di prevenzione delle frodi e applicarle in modo responsabile con una vigilanza costante;
- In caso di sospetta frode o in caso di dubbio, avvisare immediatamente il proprio manager e l'unità Prevenzione Frodi della divisione Compliance in modo che possano intervenire rapidamente;
- In caso di dubbi sull'identità del mittente di una e-mail, inoltrarla al proprio referente IT;
- Per i manager: valutare il rischio di frode connesso alle proprie attività e attuare i principi di buona condotta, oltre alle norme professionali generali;
- Analizzare il rischio di frode in fase di progettazione per tutti i nuovi prodotti e attività;
- Rispettare il principio di segregazione dei compiti per cui chi svolge o esegue un'operazione non può approvarla o effettuarne il regolamento;
- Effettuare un doppio controllo ove necessario.

COSA NON FARE

- Comunicare le proprie credenziali a terzi, prestare il proprio badge o lasciare informazioni o documenti riservati sulla scrivania;
- Aprire e-mail o allegati da mittenti sconosciuti;
- Discutere argomenti sensibili che potrebbero coinvolgere il gruppo Indosuez Wealth Management in luoghi pubblici;
- Utilizzare supporti esterni (hard drive esterni o penne USB) senza adottare precauzioni.



ESEMPI

► Ho appena ricevuto una e-mail con un allegato da un indirizzo sconosciuto. Posso aprirla?

Per contenere il rischio di phishing e infezioni da spyware, non aprire mai e-mail se non ne conosci il mittente. In caso di dubbio, inoltra l'e-mail al tuo referente IT affinché svolga i necessari controlli.

► Un amico mi ha prestato la sua chiavetta USB che contiene articoli interessanti. Posso usarla al lavoro?

L'utilizzo di un dispositivo di terzi potrebbe generare problemi di sicurezza informatica. Pertanto, devi prima assicurarti che la penna USB non contenga virus in grado di infettare il sistema informativo.

3.27 PREVENIRE GLI ABUSI DI MERCATO

DEFINIZIONE

L'insider trading, la manipolazione dei corsi azionari e la divulgazione di informazioni false o fuorvianti sono altrettanti esempi di abuso di mercato. Lottare contro gli abusi di mercato significa preservare l'integrità e la trasparenza dei mercati, nonché la fiducia del pubblico. È pertanto responsabilità di tutti rispettare il principio di equa informazione degli investitori. In caso di violazione di queste norme, il prestatore di servizi d'investimento e le persone fisiche poste sotto la sua autorità potrebbero essere soggetti a sanzioni disciplinari, pecuniarie, civili e penali.

NEL DETTAGLIO

Se un'informazione riservata relativa a una società quotata diventa di dominio pubblico, l'informazione "privilegiata" potrebbe influenzare il prezzo di mercato degli strumenti finanziari interessati o correlati. Le informazioni riservate possono essere comunicate per iscritto o verbalmente o anche semplicemente desunte.

Utilizzare, trasmettere e raccomandare queste informazioni per conto proprio o per conto di terzi si configura come insider trading e in quanto tale è rigorosamente vietato e severamente punito.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management ha attuato un sistema di barriere informative per proteggere le informazioni privilegiate. Queste disposizioni prevedono che i soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate siano disciplinati dal meccanismo di gestione delle informazioni privilegiate istituito all'interno della loro entità.

Le barriere assicurano anche il rigido controllo degli scambi tra soggetti che, in ragione della funzione che svolgono, hanno accesso a informazioni privilegiate e soggetti che non vi hanno accesso. Questo riguarda in particolare la separazione fisica di persone che svolgono attività o funzioni sensibili da coloro che non le svolgono.

COSA FARE

- Prestare attenzione e adottare tutte le misure necessarie per evitare di divulgare informazioni privilegiate. Questo implica rispettare le barriere informative poste in essere;
- Chi è presente su un elenco di insider, deve ottemperare rigorosamente agli obblighi di astensione previsti;
- Chi ritiene di essere in possesso di informazioni privilegiate, deve informarne il proprio manager il quale ne darà comunicazione al Responsabile della Compliance;
- Segnalare immediatamente qualsiasi operazione che dia luogo a sospetti di abuso di mercato alla divisione Compliance, la quale, previa analisi, deciderà in merito all'opportunità di segnalare l'operazione all'autorità di vigilanza.
- Tutelare la riservatezza di dichiarazioni di operazioni sospette e quindi non comunicarle ai soggetti sospettati di aver commesso abusi di mercato, accertati o presunti.

COSA NON FARE

- Utilizzare informazioni privilegiate per acquisire o trasferire strumenti, contratti o titoli dei mercati finanziari o azionari a cui le informazioni fanno riferimento, per proprio conto o per conto del gruppo Indosuez Wealth Management o di terzi;
- Comunicare informazioni privilegiate a terzi al di fuori del normale perimetro delle loro mansioni, a soggetti esterni al gruppo Indosuez Wealth Management o a dipendenti non autorizzati ad avere accesso a tali informazioni;
- Raccomandare a terzi (dipendenti dell'entità o di altre entità del gruppo o terzi esterni, ecc.) di assumere posizioni su un titolo in base a informazioni privilegiate.



ESEMPI

- ▶ **Durante la pausa caffè, ho sentito qualcuno che parlava di una società quotata che sta pensando di rilevare un'altra società quotata. Ho fatto alcune verifiche e ho scoperto che questa informazione all'epoca non era di pubblico dominio. Posso fare operazioni finanziarie su questi due titoli sapendo che l'informazione non era destinata direttamente e chiaramente a me?**

No. L'autorità di vigilanza dei mercati finanziari francese considera "insider" chiunque ottenga informazioni privilegiate nell'ambito delle sue mansioni, dell'esercizio della sua professione o con altri mezzi.

- ▶ **Sono in metropolitana con un collega e vorrei parlargli di un argomento emerso nel corso di una riunione. Posso parlargliene subito?**

Aspetta di essere in un luogo privato prima di parlarne: limiterai il rischio di divulgare informazioni potenzialmente privilegiate che potrebbero giungere all'orecchio di malintenzionati.

3.28 UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK

DEFINIZIONE

Con il termine “social network” generalmente si fa riferimento a tutti i siti web che possono essere utilizzati per costruire una rete di contatti personali o professionali e scambiarsi opinioni o informazioni.

NEL DETTAGLIO

I social media (social network, blog, forum, ecc.) sono ormai parte integrante del nostro quotidiano e riguardano tutti i dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management, sia a livello personale che professionale. Tuttavia, presentano alcuni rischi e, visto il gran numero di piattaforme di media diversi e il volume di informazioni che viene scambiato su di esse, padroneggiare questa forma di comunicazione è diventata una vera e propria sfida.

L'IMPEGNO DEL GRUPPO INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Il gruppo Indosuez Wealth Management è presente sui social network (Twitter, facebook, LinkedIn, ecc.), per poter interagire con i clienti e rispondere alle loro richieste, così come a richieste di altre parti.

Salvo in casi di abuso, i dipendenti del gruppo Indosuez Wealth Management sono liberi di esprimersi sia all'interno che all'esterno della Società. Tuttavia, ciascuno deve agire in modo responsabile

comportandosi in modo consono e adottando le migliori prassi. I dipendenti possono usare i social network per finalità private dalla loro postazione di lavoro, a condizione che non abusino di questo privilegio ma lo utilizzino correttamente e puntualmente, senza abusare del loro diritto alla libertà di espressione a scapito della Società, dei suoi dirigenti e amministratori e dei colleghi di lavoro.

COSA FARE

- Rispettare le norme sulla riservatezza e il segreto bancario a cui si è tenuti per dovere professionale;
- Essere consapevoli delle condizioni d'uso generali sui propri dati personali e sull'uso che può venire fatto delle informazioni che si pubblicano online;
- Prestare particolare attenzione ai social network i cui server sono ubicati in Paesi esteri, che potrebbero avere norme sulla protezione dei dati personali diverse da quelle francesi;
- Verificare le impostazioni per garantire la riservatezza del proprio profilo e dei propri commenti;
- Specificare che le osservazioni sono espresse sotto la propria responsabilità e a titolo personale;
- Non intervenire direttamente se si leggono commenti negativi o [] sul Gruppo, per evitare di dare agli autori dei commenti ulteriore visibilità. Se si incontrano commenti del genere, inoltrarli alla divisione Comunicazioni;
- In caso di dubbi sulla natura delle informazioni, non fare alcunché ma consultare il proprio manager.



ESEMPI

► **Ho scattato alcune foto alla festa di commiato di un mio collega e vorrei pubblicarle sulla mia pagina personale per ricordo.**

Per tutelare il diritto all'immagine di ciascuno, chiedi previamente agli interessati l'autorizzazione. Per qualsiasi pubblicazione, devi valutare se vi è il rischio che possa danneggiare la tua reputazione o quella di altre persone fisiche o giuridiche.

► **Nell'ambito di un nuovo progetto, un collega mi suggerisce di creare un gruppo su LinkedIn per scambiarsi informazioni su di noi e condividere documenti.**

Rifiuta la proposta: Il gruppo Indosuez Wealth Management non consente ai propri dipendenti di esercitare la loro attività lavorativa sui social network, salvo in casi eccezionali. Puoi suggerire invece di aprire uno Sharepoint per agevolare la collaborazione.

► **Vorrei creare o aggiornare il mio account LinkedIn e pubblicare informazioni sulla mia attività presso il gruppo Indosuez Wealth Management.**

Puoi dire quali sono le tue mansioni e presentare l'attività della Società in generale, ma non condividere informazioni riservate e non menzionare alcuna delle tue mansioni “sensibili”.

ALLEGATO

CODICE ETICO DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE

*CA Indosuez Wealth (Europe)
Italy Branch*

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 2 -

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

D.Lgs. 8-6-2001 n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.

Epigrafe

Premessa

Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. *Soggetti*

Art. 2. *Principio di legalità*

Art. 3. *Successione di leggi*

Art. 4. *Reati commessi all'estero*

Art. 5. *Responsabilità dell'ente*

Art. 6. *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*

Art. 7. *Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*

Art. 8. *Autonomia delle responsabilità dell'ente*

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9. *Sanzioni amministrative*

Art. 10. *Sanzione amministrativa pecuniaria*

Art. 11. *Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria*

Art. 12. *Casi di riduzione della sanzione pecuniaria*

Art. 13. *Sanzioni interdittive*

Art. 14. *Criteri di scelta delle sanzioni interdittive*

Art. 15. *Commissario giudiziale*

Art. 16. *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva*

Art. 17. *Riparazione delle conseguenze del reato*

Art. 18. *Pubblicazione della sentenza di condanna*

Art. 19. *Confisca*

Art. 20. *Reiterazione*

Art. 21. *Pluralità di illeciti*

Art. 22. *Prescrizione*

Art. 23. *Inosservanza delle sanzioni interdittive*

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*

Art. 24-bis. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

Art. 24-ter. *Delitti di criminalità organizzata*

Art. 25. *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*

Art. 25-bis. *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*

Art. 25-bis.1. *Delitti contro l'industria e il commercio*

Art. 25-ter. *Reati societari*

Art. 25-quater. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*

Art. 25-quater.1. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

Art. 25-quinquies. *Delitti contro la personalità individuale*

Art. 25-sexies. *Abusi di mercato*

Art. 25-septies. *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

Art. 25-octies. *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

Art. 25-octies.1. *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

Art. 25-novies. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Art. 25-decies. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

Art. 25-undecies. *Reati ambientali*

Art. 25-duodecies. *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

Art. 25-terdecies. *Razzismo e xenofobia*

Art. 25-quaterdecies. *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

Art. 25-quinquiesdecies. *Reati tributari*

Art. 25-sexiesdecies. *Contrabbando*

Art. 25-septiesdecies. *Delitti contro il patrimonio culturale*

Art. 25-duodevicies. *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

Art. 26. *Delitti tentati*

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. *Responsabilità patrimoniale dell'ente*

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28. *Trasformazione dell'ente*

Art. 29. *Fusione dell'ente*

Art. 30. *Scissione dell'ente*

Art. 31. *Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione*

Art. 32. *Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione*

Art. 33. *Cessione di azienda*

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34. *Disposizioni processuali applicabili*

Art. 35. *Estensione della disciplina relativa all'imputato*

SEZIONE II**Soggetti, giurisdizione e competenza**

Art. 36. *Attribuzioni del giudice penale*

Art. 37. *Casi di improcedibilità*

Art. 38. *Riunione e separazione dei procedimenti*

Art. 39. *Rappresentanza dell'ente*

Art. 40. *Difensore di ufficio*

Art. 41. *Contumacia dell'ente*

Art. 42. *Vicende modificative dell'ente nel corso del processo*

Art. 43. *Notificazioni all'ente*

SEZIONE III**Prove**

Art. 44. *Incompatibilità con l'ufficio di testimone*

SEZIONE IV**Misure cautelari**

Art. 45. *Applicazione delle misure cautelari*

Art. 46. *Criteri di scelta delle misure*

Art. 47. *Giudice competente e procedimento di applicazione*

Art. 48. *Adempimenti esecutivi*

Art. 49. *Sospensione delle misure cautelari*

Art. 50. *Revoca e sostituzione delle misure cautelari*

Art. 51. *Durata massima delle misure cautelari*

Art. 52. *Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari*

Art. 53. *Sequestro preventivo*

Art. 54. *Sequestro conservativo*

SEZIONE V**Indagini preliminari e udienza preliminare**

Art. 55. *Annotazione dell'illecito amministrativo*

Art. 56. *Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari*

Art. 57. *Informazione di garanzia*

Art. 58. *Archiviazione*

Art. 59. *Contestazione dell'illecito amministrativo*

Art. 60. *Decadenza dalla contestazione*

Art. 61. *Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*

SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Art. 62. *Giudizio abbreviato*

Art. 63. *Applicazione della sanzione su richiesta*

Art. 64. *Procedimento per decreto*

SEZIONE VII
Giudizio

Art. 65. *Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato*

Art. 66. *Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente*

Art. 67. *Sentenza di non doversi procedere*

Art. 68. *Provvedimenti sulle misure cautelari*

Art. 69. *Sentenza di condanna*

Art. 70. *Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente*

SEZIONE VIII
Impugnazioni

Art. 71. *Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente*

Art. 72. *Estensione delle impugnazioni*

Art. 73. *Revisione delle sentenze*

SEZIONE IX
Esecuzione

Art. 74. *Giudice dell'esecuzione*

Art. 75. *Esecuzione delle sanzioni pecuniarie*

Art. 76. *Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna*

Art. 77. *Esecuzione delle sanzioni interdittive*

Art. 78. *Conversione delle sanzioni interdittive*

Art. 79. *Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto*

Art. 80. *Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative*

Art. 81. *Certificati dell'anagrafe*

Art. 82. *Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati*

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. *Concorso di sanzioni*

Art. 84. *Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza*

Art. 85. *Disposizioni regolamentari*

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'[articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300](#).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visti gli [articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300](#), che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'[articolo 11](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'[articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

(commento di giurisprudenza)

Art. 1. *Soggetti*

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 2. *Principio di legalità*

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
-

Art. 3. *Successione di leggi*

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
-
-

Art. 4. *Reati commessi all'estero*

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
-
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 5. *Responsabilità dell'ente*

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
-
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 6. *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'[articolo 5](#), comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'[articolo 5](#), comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. ⁽³⁾

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. ⁽³⁾

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'[articolo 2103](#) del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie

legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. ⁽³⁾

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. ⁽⁴⁾

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). ⁽²⁾

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(2) Comma inserito dall'[art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183](#). Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'[art. 16, comma 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212](#); tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 17 febbraio 2012, n. 10](#)).

(3) Comma inserito dall' [art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179](#).

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi gli articoli da [5 a 8, D.M. 26 giugno 2003, n. 201](#).

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'[articolo 5](#), comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono

mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

(commento di giurisprudenza)

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ⁽⁵⁾
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ⁽⁵⁾
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
-

⁽⁵⁾ Vedi, anche, l'*art. 97-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, aggiunto dall'*art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 11* dello stesso decreto.

Vedi, inoltre, l'[art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58](#), aggiunto dall'[art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 10. *Sanzione amministrativa pecuniaria*

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
-

Art. 11. *Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria*

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
 3. Nei casi previsti dall'[articolo 12](#), comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 12. *Casi di riduzione della sanzione pecuniaria*

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

(commento di giurisprudenza)

Art. 13. Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
(6)

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'[articolo 12](#), comma 1.

(6) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 9, lett. a\), L. 9 gennaio 2019, n. 3](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'[articolo 11](#), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

(commento di giurisprudenza)

Art. 15. *Commissario giudiziale*

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva*

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'[articolo 17](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 17. *Riparazione delle conseguenze del reato*

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. *Pubblicazione della sentenza di condanna*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. ⁽⁷⁾

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(7) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(commento di giurisprudenza)

Art. 19. *Confisca*

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. *Reiterazione*

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. *Pluralità di illeciti*

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. *Prescrizione*

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'[articolo 59](#).

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. *Inosservanza delle sanzioni interdittive*

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'[articolo 19](#).
 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
-

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato ⁽⁸⁾

(commento di giurisprudenza)

Art. 24. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture* ⁽⁹⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. ⁽¹⁰⁾

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'[articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898](#). ⁽¹¹⁾

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9](#), comma 2, lettere c), d) ed e).

⁽⁸⁾ Rubrica così sostituita dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61](#), a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

⁽⁹⁾ Rubrica così sostituita dall' [art. 5, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

⁽¹¹⁾ Comma inserito dall' [art. 5, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati ⁽¹²⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. ⁽¹³⁾
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'[articolo 24 del presente decreto](#) per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'[articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. ⁽¹⁴⁾
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) ed e\)](#). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, lettere b\) ed e\)](#). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, lettere c\), d\) ed e\)](#).

(12) Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48](#), in vigore dal 5 aprile 2008.

(13) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 15 ottobre 2013, n. 119](#)).

(14) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 novembre 2019, n. 133](#).

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata ⁽¹⁵⁾

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'[articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' [articolo 9](#), comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' [articolo 16](#), comma 3.

(15) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 25. *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio* ⁽¹⁶⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. ⁽¹⁸⁾

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. ⁽¹⁷⁾

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). ⁽¹⁹⁾

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. ⁽²⁰⁾

(16) Rubrica modificata dall'*art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190* e, successivamente, così sostituita dall' *art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(18) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3* e, successivamente, così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75*.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3*.

(20) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3*.

Art. 25-bis. *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* ⁽²⁶⁾ ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal *codice penale* in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: ⁽²³⁾

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. ⁽²⁴⁾

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore ad un anno. ⁽²⁵⁾

(21) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 novembre 2001, n. 409*.

(22) A norma dell'*art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*, come inserito dall'*art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 novembre 2001, n. 409*, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni

pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

(23) Alinea così modificato dall'*art. 15, comma 7, lett. a), n. 1), L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(24) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(25) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 7, lett. a), n. 3), L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(26) Rubrica così sostituita dall'*art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99*.

Art. 25-bis.1. *Delitti contro l'industria e il commercio* ⁽²⁷⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' *articolo 9*, comma 2.

(27) Articolo inserito dall'*art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99*.

Art. 25-ter. *Reati societari* ⁽²⁸⁾

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: ⁽⁴¹⁾

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ⁽³⁰⁾
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; ⁽⁴²⁾
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; ⁽³²⁾
- [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽⁴³⁾ a ottocento ⁽⁴³⁾ quote; ⁽⁴⁴⁾]
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁴⁾ a duecentosessanta ⁽³⁴⁾ quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽³⁵⁾ a

seicentosesanta ⁽³⁵⁾ quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁶⁾ a duecentosesanta ⁽³⁶⁾ quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽³⁷⁾ a ottocento ⁽³⁷⁾ quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosesanta ⁽³⁸⁾ quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosesanta ⁽³⁸⁾ quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosesanta ⁽³⁸⁾ quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁶⁾ a duecentosesanta ⁽³⁶⁾ quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosesanta ⁽³⁸⁾ quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento ⁽³⁹⁾ a seicentosesanta ⁽³⁹⁾ quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento ⁽³⁹⁾ a seicentosesanta ⁽³⁹⁾ quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento ⁽³⁹⁾ a seicentosesanta ⁽³⁹⁾ quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽³¹⁾ a mille ⁽³¹⁾ quote; ⁽²⁹⁾

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽³³⁾ a ottocento ⁽³³⁾ quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del *codice civile*, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ⁽⁴⁰⁾.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

⁽²⁸⁾ Articolo inserito dall'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'*art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002*.

⁽²⁹⁾ Lettera così modificata dall'*art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262*.

(30) Lettera modificata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#) e, successivamente, così sostituita dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#).

(31) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.

(32) Lettera modificata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#) e, successivamente, così sostituita dall'[art. 12, comma 1, lett. d\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#).

(33) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

(34) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.

(35) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.

(36) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.

(37) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

(38) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote.

(39) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.

(40) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 77, lett. b\), L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e, successivamente, così sostituita dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38](#).

(41) Alinea così sostituito dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#).

(42) Lettera inserita dall'[art. 12, comma 1, lett. c\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#).

(43) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

(44) Lettera abrogata dall'[art. 12, comma 1, lett. e\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#).

Art. 25-quater. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* ⁽⁴⁵⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9](#), comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(45) Articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7](#), a decorrere dal 28 gennaio 2003.

Art. 25-quater.1. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* ⁽⁴⁶⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'[articolo 16, comma 3](#).

(46) Articolo inserito dall'[art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7](#).

Art. 25-quinquies. *Delitti contro la personalità individuale* ⁽⁴⁷⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; ⁽⁵⁰⁾

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

⁽⁴⁸⁾

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. ⁽⁴⁹⁾

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9](#), comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 3.

(47) Articolo inserito dall'[art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228](#).

(48) Lettera così modificata dall'[art. 10, comma 1, lett. a\), L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

(49) Lettera così modificata dall'[art. 10, comma 1, lett. b\), L. 6 febbraio 2006, n. 38](#) e, successivamente, dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39](#).

(50) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199](#), a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016](#).

Art. 25-sexies. *Abusi di mercato* ⁽⁵¹⁾

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(51) Articolo inserito dall'[art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62](#).

Art. 25-septies. *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* ⁽⁵²⁾

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'[articolo 55, comma 2, del decreto legislativo](#) attuativo della delega di cui alla [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni

interdittive di cui all'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non superiore a sei mesi.

(52) Articolo inserito dall'[art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#).

Art. 25-octies. *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵³⁾

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. ⁽⁵⁵⁾

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

(53) Articolo inserito dall'art. 63 (*ora art. 72*), comma 3, [D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#). La numerazione degli articoli del citato [D.Lgs. n. 231/2007](#) è stata così definita dal [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#).

(54) Rubrica così modificata dall'[art. 3, comma 5, lett. b\), L. 15 dicembre 2014, n. 186](#).

(55) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 5, lett. a\), L. 15 dicembre 2014, n. 186](#).

Art. 25-octies.1. *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* ⁽⁵⁶⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(56) Articolo inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184](#).

Art. 25-novies. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* ⁽⁵⁷⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli [articoli 171](#), primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, [171-bis](#), [171-ter](#), [171-septies](#) e [171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' [articolo 9](#), comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' [articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941](#).

(57) Articolo inserito dall'[art. 15, comma 7, lett. c\), L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

Art. 25-decies. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* ⁽⁵⁸⁾

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(58) Articolo inserito dall'[art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116](#), come sostituito dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121](#).

In precedenza l'[art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116](#) aveva inserito il presente articolo come "Art. 25-novies" non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione, disposto dall'[art. 15, comma 7, lett. c\), L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

Art. 25-undecies. *Reati ambientali* ⁽⁵⁹⁾

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [codice penale](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; ⁽⁶⁰⁾

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; ⁽⁶⁰⁾

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; ⁽⁶¹⁾

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; ⁽⁶¹⁾

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; ⁽⁶¹⁾

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; ⁽⁶¹⁾

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ⁽⁶¹⁾;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). ⁽⁶²⁾

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'[articolo 137](#):

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'[articolo 256](#):

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'[articolo 257](#):

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'[articolo 258](#), comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'[articolo 259](#), comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'[articolo 260](#), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'[articolo 260-bis](#), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'[articolo 279](#), comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla [legge 7 febbraio 1992, n. 150](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli [articoli 1](#), comma 1, [2](#), commi 1 e 2, e [6](#), comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'[articolo 1](#), comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'[articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992](#), rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'[articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'[articolo 9](#), comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli [articoli 8](#), comma 1, e [9](#), comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'[articolo 8](#), comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'[articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e all'[articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'[art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231](#).

(59) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121](#).

(60) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 8, lett. a\), L. 22 maggio 2015, n. 68](#), che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015](#).

(61) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 8, lett. a\), L. 22 maggio 2015, n. 68](#), che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015](#).

(62) Comma inserito dall'[art. 1, comma 8, lett. b\), L. 22 maggio 2015, n. 68](#), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015](#).

Art. 25-duodecies. *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
(63)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'[articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'[articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (64)

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'[articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (64)

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. (64)

(63) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109](#).

(64) Comma aggiunto dall' [art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).

Art. 25-terdecies. *Razzismo e xenofobia* ⁽⁶⁵⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'[articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(65) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167](#).

Art. 25-quaterdecies. *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* ⁽⁶⁶⁾

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli [articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

(66) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39](#), a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019](#).

Art. 25-quinquiesdecies. *Reati tributari* ⁽⁶⁷⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'[articolo 2](#), comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'[articolo 2](#), comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'[articolo 3](#), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'[articolo 8](#), comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'[articolo 8](#), comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'[articolo 10](#), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'[articolo 11](#), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. ⁽⁶⁸⁾

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. ⁽⁶⁹⁾

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). ⁽⁷⁰⁾

(67) Articolo inserito dall' [art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#); per l'efficacia di tale disposizione vedi l' [art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019](#).

(68) Comma inserito dall' [art. 5, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

(69) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

(70) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando ⁽⁷¹⁾

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(71) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale ⁽⁷²⁾

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

(72) Articolo inserito dall' [art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ⁽⁷³⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(73) Articolo inserito dall' [art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

Art. 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. *Fusione dell'ente*

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. *Scissione dell'ente*

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

(commento di giurisprudenza)

Art. 31. *Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione*

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'[articolo 11](#), comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'[articolo 17](#), l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'[articolo 17](#), e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32. *Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione*

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'[articolo 20](#), anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

(commento di giurisprudenza)

Art. 33. *Cessione di azienda*

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

SEZIONE I

Disposizioni generali

(commento di giurisprudenza)

Art. 34. *Disposizioni processuali applicabili*

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 35. *Estensione della disciplina relativa all'imputato*

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. *Attribuzioni del giudice penale*

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. *Casi di improcedibilità*

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. *Riunione e separazione dei procedimenti*

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
-
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 39. Rappresentanza dell'ente ⁽⁷⁴⁾

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
 2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
 3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.
-

(74) La *Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 186* (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 40. Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
-

Art. 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
-

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'[articolo 39](#), comma 2.
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 43. Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. ⁽⁷⁵⁾
 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'[articolo 39](#) o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
 4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
-

(75) La [Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 luglio 2011, n. 249](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

SEZIONE III**Prove****Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone**

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'[articolo 39](#), comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

(commento di giurisprudenza)

Art. 45. *Applicazione delle misure cautelari*

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9](#), comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'[articolo 15](#) per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

(commento di giurisprudenza)

Art. 46. *Criteri di scelta delle misure*

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
 4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
-
-

Art. 47. *Giudice competente e procedimento di applicazione*

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'*articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*.
 2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
 3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
-
-

Art. 48. *Adempimenti esecutivi*

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
-
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 49. *Sospensione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'*articolo 17*. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo *articolo 17*.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'[articolo 17](#) il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

(commento di giurisprudenza)

Art. 50. *Revoca e sostituzione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'[articolo 45](#) ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'[articolo 17](#).

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. *Durata massima delle misure cautelari*

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. ⁽⁷⁶⁾

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. ⁽⁷⁷⁾

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

(76) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 9, lett. c\), n. 1\), L. 9 gennaio 2019, n. 3](#).

(77) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 9, lett. c\), n. 2\), L. 9 gennaio 2019, n. 3](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 52. *Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari*

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

(commento di giurisprudenza)

Art. 53. *Sequestro preventivo*

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'[articolo 19](#). Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'[articolo 19](#), abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#). In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 89](#).⁽⁷⁸⁾

(78) Comma aggiunto dall'[art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 54. *Sequestro conservativo*

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e

grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. *Annotazione dell'illecito amministrativo*

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. *Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari*

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'[articolo 55](#).

Art. 57. *Informazione di garanzia*

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'[articolo 39](#), comma 2.

Art. 58. *Archiviazione*

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'[articolo 59](#), il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59. *Contestazione dell'illecito amministrativo*

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60. *Decadenza dalla contestazione*

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'[articolo 59](#) quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61. *Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62. *Giudizio abbreviato*

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
 3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
 4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
-

Art. 63. *Applicazione della sanzione su richiesta*

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
-

Art. 64. *Procedimento per decreto*

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'[articolo 55](#) e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65. *Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato*

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'[articolo 17](#) e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 49](#).

Art. 66. *Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente*

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. *Sentenza di non doversi procedere*

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'[articolo 60](#) e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68. *Provvedimenti sulle misure cautelari*

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli [articoli 66](#) e [67](#), il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. *Sentenza di condanna*

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese

processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. *Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente*

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71. *Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente*

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. *Estensione delle impugnazioni*

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX**Esecuzione****Art. 74. Giudice dell'esecuzione**

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'[articolo 3](#);
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'[articolo 21](#), commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli [articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), come modificato dall'[articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#).]

(79) Articolo abrogato dall'[art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), a decorrere dal 1° luglio 2002.

(80) Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gli [artt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#).

Art. 76. *Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. *Esecuzione delle sanzioni interdittive*

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. *Conversione delle sanzioni interdittive*

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'[articolo 17](#), entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'[articolo 17](#).

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'[articolo 17](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 79. *Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto*

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'[articolo 15](#), la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
 2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
 3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
 4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.
-

Art. 80. *Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative* ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾

- [1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
 3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.]
-

[\(81\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[\(82\)](#) Per la nuova disciplina in materia, vedi gli [artt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#).

Art. 81. *Certificati dell'anagrafe* ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾

- [1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Ugual diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati

di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.]

(83) Articolo abrogato dall'[art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(84) Per la nuova disciplina in materia, vedi gli [artt. 30, 31 e 32, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#).

Art. 82. *Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati* ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.]

(85) Articolo abrogato dall'[art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(86) Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, vedi l'[art. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#).

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. *Concorso di sanzioni*

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai

fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. *Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza*

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85. *Disposizioni regolamentari* ⁽⁸⁸⁾

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- [b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale; ⁽⁸⁷⁾]
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁽⁸⁷⁾ Lettera abrogata dall'[art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

⁽⁸⁸⁾ In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [D.M. 26 giugno 2003, n. 201](#).

*CA Indosuez Wealth (Europe)
Italy Branch*

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 3-

**CATALOGO DEI RISCHI REATO PREVISTI DAL
D.LGS. 231/01 e**

**NORMATIVA COVID-19 E CORRELATA ALLA CRISI
RUSSIA-UCRAINA, TEMPO PER TEMPO VIGENTE**

OMISSIS

*CA Indosuez Wealth (Europe)
Italy Branch*

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 4 -

*PROCEDURE (P), DIRETTIVE (D),
PROCEDURE AMMINISTRATIVE (PA)
e PROCEDURE OPERATIVE (PO)*

OMISSIS